

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 24 maggio 1989

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 247. Sentenza 15-16 maggio 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Infedele dichiarazione dei redditi - Alterazione in misura rilevante - Indeterminatezza della norma incriminatrice - Violazione del principio della tassatività della fattispecie penale - Fatto comunque penalmente rilevante e meritevole di pena - Necessità di selezionare tra le diverse situazioni quelle da sottoporre a specifica punizione - Non fondatezza.

(D.-L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 4, n. 7, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516).

(Cost., art. 3)

Pag. 9

N. 248. Sentenza 16-18 maggio 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Forze armate - Dipendenti militari - Ufficiali provenienti dalle carriere militari inferiori - Determinazione del trattamento economico - Valutazione dell'anzianità pregressa - Base iniziale del settimo livello - Esclusione - Ingiustificata discriminazione rispetto alle altre categorie di ufficiali - Irragionevolezza - Illegittimità costituzionale parziale.

(D.-L. 6 giugno 1981, n. 283, art. 17, terzo comma, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432).

(Cost., artt. 3, 36 e 97)

» 17

N. 249. Sentenza 16-18 maggio 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento penale - Proscioglimento per estinzione del reato per remissione di querela - Diritto dell'imputato all'impugnazione ex art. 152, secondo comma, del C.P.P. della sentenza di proscioglimento del giudice istruttore e del pretore e ad un riesame dei fatti più ampio in sede di appello - Esclusione - Richiamo estensivo ai principi della sentenza n. 224/1983 e alla sentenza n. 922/1988 - Evidente pregiudizio di ordine morale e giuridico - Illegittimità costituzionale parziale.

(C.P.P., art. 387, terzo comma; c.p.p. art. 399, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 24)

» 20

N. 250. Sentenza 16-18 maggio 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Pensioni - Gestione speciale commercianti - Pensione di reversibilità erogata dalla gestione speciale - Titolari di pensione diretta di invalidità a carico della medesima gestione - Cumulo - Integrazione al minimo - Esclusione - Richiamo alle sentenze nn. 184/1988, 102/1982, 1086/1988 e 179/1989 - Illegittimità costituzionale parziale.

(Legge 22 luglio 1966, n. 613, art. 19, secondo comma).

(Cost., art. 3).

Previdenza e assistenza - Titolari di pensione diretta I.N.P.S. - Pensione di reversibilità erogata dalla gestione speciale commercianti - Non consentita integrazione al minimo - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 1086/1988) - Manifesta inammissibilità.

(Legge 22 luglio 1966, n. 613, art. 19, secondo comma).

(Cost., art. 3)

Pag. 23

N. 251. Sentenza 16-18 maggio 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Giustizia amministrativa - Questioni pregiudiziali concernenti diritti soggettivi da decidersi in via incidentale - Ammissione dei mezzi di prova - Discriminazione rispetto al giudizio ordinario di legittimità in via principale - Carattere incidentale del giudizio che non può dar luogo a giudicato - Ininfluenza richiamo alle sentenze nn. 146/1987 e 190/1985 - Inammissibilità - Infondatezza.

(R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 26; r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 64, primo comma, in relazione all'art. 8, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034; r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 44, in relazione all'art. 8, primo comma della legge 6 dicembre 1971, n. 1034).

(Cost., artt. 3 e 24, primo e secondo comma)

» 25

N. 252. Sentenza 16-18 maggio 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Locazione - Locatore ente pubblico - Successione nel contratto dei parenti e affini del conduttore con questi conviventi - Mancata previsione nel caso di recesso da parte del titolare del rapporto - Richiesta di sentenza additiva - Inconferente richiamo alla sentenza n. 404/1988 - Non fondatezza.

(Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 6, primo comma).

(Cost., artt. 2 e 3)

» 30

N. 253. Sentenza 16-18 maggio 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regioni - Regione Sicilia - Parificazione giuridica della legge di assestamento a quella di bilancio - Introduzione di nuove spese - Mancata indicazione dei mezzi atti a farvi fronte - Abrogazione della norma impugnata - Cessazione della materia del contendere.

(Legge regione Sicilia approvata il 13 dicembre 1988, art. 14)

N. 254. Sentenza 16-18 maggio 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Agricoltura - Pagamento dei contributi - Esenzioni - Estensione del beneficio ai terreni situati ad altitudine inferiore ai 700 metri (sentenza n. 370/1985) - Zone agricole svantaggiate - Esclusione - Razionalità di specifici criteri di individuazione delle zone oggetto dell'agevolazione - Non fondatezza.

(D.-L. 29 luglio 1981, n. 401, art. 13, ultimo comma, convertito in legge 26 settembre 1981, n. 537, con modificazioni; legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 9, punto 5).

(Cost., art. 3) Pag. 34

N. 255. Sentenza 16-18 maggio 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro - Categorie protette - Patto di prova nelle assunzioni obbligatorie - Licenziamento per mancato superamento della prova - Richiamo alla sentenza n. 248/1986 - Costituzione di un normale contratto di natura privata - Scelta del legislatore discrezionale e non irragionevole - Questione già dichiarata manifestamente infondata (ordinanza n. 872/1988) - Non fondatezza.

(Legge 2 aprile 1968, n. 482, art. 16, quarto comma).

(Cost., artt. 2 e 3) » 36

N. 256. Sentenza 16-18 maggio 1989.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Costituzione della Repubblica italiana - Regione Sardegna - Indizione di referendum consultivo - Sussistenza di interessi unitari nazionali estranei a quelli sui quali la regione può incidere - Non spettanza alla regione - Annullamento del decreto del presidente della giunta regione Sardegna del 19 ottobre 1988, di tre referendum consultivi da tenersi l'11 dicembre 1988 e il 16 aprile 1989 » 39

N. 257. Sentenza 16-18 maggio 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Forze armate - Dipendenti militari dirigenti - Ufficiali generali e colonnelli - Aspettativa per riduzione dei quadri - Risoluzione anticipata del rapporto d'impiego - Disciplina speciale della dirigenza militare - Non comparabilità con altri sistemi di promozione dei pubblici dipendenti - Ragionevolezza - Non fondatezza.

(Legge 10 dicembre 1973, n. 804, art. 7).

(Cost., artt. 3 e 97) » 45

N. 258. Ordinanza 16-18 maggio 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento civile - Giudice conciliatore - Giudicati secondo equità - Efficacia vincolante nel successivo giudizio secondo diritto - Difetto di elementi che provino l'uso di poteri equitativi da parte del giudice - Insussistenza del presupposto processuale per il giudizio di costituzionalità - Manifesta infondatezza.

(Cod. proc. civ., artt. 324 e 113, secondo comma; cod. civ., art. 2909).

(Cost., artt. 3, 24, 102 e 106) » 50

N. 259. Ordinanza 16-18 maggio 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro - Impiego pubblico - Dipendenti locali iscritti Inadel - Somme dovute a titolo di riliquidazione della indennità premio di servizio - Rivalutazione monetaria - Questione già dichiarata non fondata (sent. n. 1060/1988) - Manifesta infondatezza - Corresponsione degli interessi - Esclusione - Questione già decisa con declaratoria di incostituzionalità (sentenza n. 1060/1988) e di manifesta inammissibilità (ordinanza n. 68/1989) - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 31 agosto 1987, n. 359, art. 23, quarto comma, convertito in legge 29 ottobre 1987, n. 440).

(Cost., artt. 3, 24 e 113) » 52

N. 260. Ordinanza 16-18 maggio 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro - Impiego pubblico - Dipendenti locali iscritti Inadel - Somme dovute a titolo di riliquidazione della indennità premio di servizio - Rivalutazione monetaria - Questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 1060/1988) - Manifesta infondatezza - Corresponsione degli interessi - Esclusione - Questione già decisa con declaratoria di incostituzionalità (sentenza n. 1060/1988) e di manifesta inammissibilità - Manifesta inammissibilità - Detrazione dall'imponibile Irpef di somma pari alla percentuale di indennità premio di servizio corrispondente al rapporto esistente, alla data del collocamento a riposo, tra il contributo posto a carico del pubblico dipendente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale versato all'Inadel - *Jus superveniens*: legge 13 maggio 1988, n. 154, commi 3-ter e 3-quater - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

(D.-L. 31 agosto 1987, n. 359, art. 23, quarto comma, convertito in legge 29 ottobre 1987, n. 440; legge 26 settembre 1985 n. 482 artt. 2 e 4 (Cost., art. 3)

Pag. 53

N. 261. Ordinanza 16-18 maggio 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento penale - Giudizio a carico di magistrati appartenenti ad uffici giudiziari della medesima sede, circoscrizione o distretto - Spostamento della competenza - Esclusione - Richiamo alla sentenza n. 232/1984 e alle ordinanze nn. 164 e 165/1987 - Discrezionalità legislativa - Manifesta inammissibilità.

(Cod. proc. pen., art. 41-bis, introdotto con la legge 22 dicembre 1980, n. 879).

(Cost., art. 3)

» 55

N. 262. Ordinanza 16-18 maggio 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro - Donna lavoratrice - Pensione di vecchiaia - Ammissione alla protrazione del rapporto di lavoro - Termine per proporre l'opzione - Onere non previsto per i lavoratori uomini - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 498/1988) - Manifesta inammissibilità.

(Legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 4, primo comma).

(Cost., artt. 3, 4, 37 e 38)

» 57

N. 263. Ordinanza 16-18 maggio 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Locazione - Immobili ad uso non abitativo - Compenso per avviamento - Criteri di determinazione - Questione già decisa (sentenza n. 882/1988) con declaratoria di illegittimità costituzionale - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 9 dicembre 1986, n. 832, art. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1987, n. 15).

(Cost., artt. 3 e 42)

» 58

N. 264. Ordinanza 16-18 maggio 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Mutilati ed invalidi civili - Indennità di accompagnamento - Eredi - Diritto alla percezione di quote - Criteri per il riconoscimento della prestazione - Questione già dichiarata manifestamente infondata (ordinanza n. 61/1989) - Manifesta infondatezza.

(Legge 30 marzo 1971, n. 118, art. 12, ultimo comma; legge 26 maggio 1970, n. 381, art. 7, ultimo comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 38, primo comma)

» 59

N. 265. Ordinanza 16-18 maggio 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Ratei di pensione indebitamente riscossi - Recupero - Presunta irripetibilità - Impugnazione di atto regolamentare privo di forza di legge - Atto sottratto al sindacato di costituzionalità - Questione già dichiarata manifestamente inammissibile (ordinanza n. 824/1989) - Manifesta inammissibilità.

(R.D. 28 agosto 1924, n. 1422, art. 80, terzo comma).

(Cost., artt. 3 e 38)

Pag. 61

N. 266. Ordinanza 16-18 maggio 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro - Omessa trasmissione nel termine all'ente previdenziale (I.N.P.S.) del certificato medico di malattia - Giustificato motivo - Omessa previsione - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 1143/1988) - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 30 dicembre 1979, n. 663, art. 2, convertito, con modificazioni, in legge 29 febbraio 1980, n. 33, nel testo sostituito dall'art. 15 della legge 23 aprile 1981, n. 155).

(Cost., artt. 3 e 38, secondo comma)

» 62

N. 267. Ordinanza 16-18 maggio 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro - Impiego pubblico - Dipendenti locali iscritti Inadel - Somme dovute a titolo di riliquidazione della indennità premio di servizio - Rivalutazione monetaria - Questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 1060/1988) - Manifesta infondatezza - Corresponsione degli interessi - Esclusione - Questione già decisa con declaratoria di incostituzionalità (sentenza n. 1060/1988) e di manifesta inammissibilità (ordinanza n. 68/1989) - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 31 agosto 1987, n. 359, art. 23, quarto comma, convertito in legge 29 ottobre 1987, n. 440).

(Cost., art. 3)

» 64

N. 268. Ordinanza 16-18 maggio 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Fallimento - Società - Amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori - Concordato preventivo e amministrazione controllata - Estensione delle ipotesi di reato di bancarotta - Incongruità di tale trattamento sanzionatorio - Ragionevolezza in quanto si prescinde dall'effettivo avveramento di un danno patrimoniale a carico dei creditori - Manifesta infondatezza.

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 236, secondo comma, n. 1).

(Cost., art. 3)

» 66

N. 269. Ordinanza 16-18 maggio 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Assunzioni obbligatorie - Costituzione *ex lege* del rapporto di lavoro - Obbligo di concludere il contratto da parte del datore di lavoro - Esclusione - Questione già dichiarata non fondata (ordinanza n. 872/1988) - Manifesta infondatezza.

(Legge 2 aprile 1968, n. 482, artt. 10, primo comma, e 16, quinto comma).

(Cost., artt. 2, 3, secondo comma, e 4, primo comma)

» 67

N. 270. Ordinanza 16-18 maggio 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Rifiuti nocivi - Eliminazione - Trasporto - Punibilità - Produttore e trasportatore - Trattamento sanzionatorio differenziato - Situazioni non omogenee - Differente disvalore sociale delle attività - Discrezionalità del legislatore - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, art. 25, in relazione all'art. 16, lett. d), e all'art. 1 stesso d.P.R. n. 915/1982).

(Cost., art. 3)

» 68

N. 271. Ordinanza 16-18 maggio 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento civile - Sentenza dichiarativa della giurisdizione - Annullamento da parte della Cassazione - Rimessione della causa a sezione diversa da quella che ha pronunciato la decisione impugnata - sottrazione della causa al giudice naturale preconstituito - Particolarità dei criteri designativi del giudice naturale preconstituito - Individuazione dell'ufficio giudiziario nella sua unicità - Manifesta infondatezza.

(Cod. proc. civ., art. 382, primo comma).

(Cost., art. 25)

Pag. 70

N. 272. Ordinanza 16-18 maggio 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Successioni e donazioni - Accertamenti - Applicazione di criteri automatici di determinazione del valore degli immobili - Esclusione - *Jus superveniens*: d.l. 14 marzo 1988, n. 70 - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

(Legge 17 dicembre 1986, n. 890, art. 11)

» 71

N. 273. Ordinanza 16-18 maggio 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Pensioni - Indennità integrativa speciale aggiunta al trattamento pensionistico - Riduzione di un quarantesimo per ogni anno di servizio - Questione già dichiarata infondata (sentenza n. 531/1988) - Manifesta infondatezza.

(Legge 25 marzo 1983, n. 79, art. 10).

(Cost., artt. 36 e 38)

» 72

N. 274. Ordinanza 16-18 maggio 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Edilizia - Abusivismo - Demolizione del manufatto - Estinzione del reato contravvenzionale - Mancata previsione - Questione già dichiarata infondata (sentenza n. 167/1989) - Manifesta infondatezza.

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 22).

(Cost., artt. 3)

» 73

N. 275. Ordinanza 16-18 maggio 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Farmacie - Farmacie non di nuova istituzione - Gestori provvisori - Indennità di avviamento - Esclusione - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 333/1988) - Manifesta inammissibilità.

(Legge 2 aprile 1968, n. 475, art. 17).

(Cost., art. 3)

» 74

N. 276. Ordinanza 16-18 maggio 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento civile - Decreto ingiuntivo - Tardiva notifica per caso fortuito o forza maggiore - Inefficacia - Esclusione - Richiamo alle ordinanze nn. 97/1989 e 855/1988 - Ragionevolezza - Manifesta infondatezza.

(C.P.C., art. 644).

(Cost., art. 24)

» 75

N. 277. Ordinanza 16-18 maggio 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Coltivatori diretti, coloni e mezzadri - Artigiani - Gestioni speciali - Pensione di reversibilità - Contitolarità di pensione d'invalidità a carico della stessa gestione speciale - Cumulo - Integrazione al minimo - Esclusione - Norme già dichiarate costituzionalmente illegittime (sentenze nn. 81/1989 e 1144/1988) - Manifesta inammissibilità.

(Legge 12 agosto 1962, n. 1339, art. 1, secondo comma; legge 9 gennaio 1963, n. 9 art. 1, secondo comma)

Pag. 77

N. 278. Ordinanza 16-18 maggio 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Locazione - Immobili ad uso abitativo - Provvedimento di rilascio - Esecuzione - Opposizione - Sospensione della esecuzione *ex lege* - *Jus superveniens* - D.-L. 30 dicembre 1988, n. 551, art. 2, primo comma, lett. c) - Previsione di decadenza dal beneficio - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

(D.-L. 8 febbraio 1988, n. 26, artt. 1 e 4, convertito, con modificazioni, nella legge 8 aprile 1988, n. 108).

(Cost., artt. 24, primo e secondo comma, e 42, secondo comma)

» 78

N. 279. Ordinanza 16-18 maggio 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Istruzione pubblica - Incarichi e supplenze - Immissione in ruolo - Lettori in servizio nell'anno scolastico 1981-82 presso istituti e università straniere - Esclusione - Irrilevanza della norma impugnata rispetto a quella applicabile nel caso di specie - Manifesta inammissibilità.

(Legge 16 luglio 1984, n. 326, art. 3).

(Cost. art. 3)

» 79

N. 280. Ordinanza 16-18 maggio 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Esattore ed esazione delle imposte - Personale dipendente dalle esattorie siciliane conferite alla So.Ge.Si. - Conferma in servizio - Condizione di iscrizione al fondo di previdenza degli impiegati esattoriali - Criteri - Trattamento deteriorato rispetto a quello del personale delle esattorie del restante territorio nazionale - Medesima questione già dichiarata manifestamente infondata - Manifesta infondatezza.

(Legge regione Sicilia 21 agosto 1984, n. 55, art. 6, primo e terzo comma).

(Statuto regione Sicilia, art. 17, lett. f).

(Cost., artt. 3 e 117)

» 81

N. 281. Sentenza 16-18 maggio 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Enti locali - Commissioni comunali per i tributi locali - Nomina dei membri a cura del consiglio comunale - Riconferma - Reincarico rappresentante una significativa limitazione dell'indipendenza e dell'imparzialità del giudice speciale rispetto all'organo dell'ente - Illegittimità costituzionale parziale.

(Legge 2 luglio 1952, n. 703, art. 47, ultimo comma).

(Cost., art. 108)

» 82

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 29. Ricorso depositato in cancelleria il 3 maggio 1989 (della regione Friuli-Venezia Giulia).

Amministrazione pubblica - Regioni (nella specie: regione Friuli-Venezia Giulia ed enti da essa dipendenti) - Generico potere di «verifica della funzionalità, dell'efficienza e della produttività di tutte le strutture della p.a.», attribuito al Dipartimento della funzione pubblica - Violazione della competenza esclusiva della regione - Illegittima attribuzione ad un organo amministrativo dello Stato di un potere di controllo di merito sulle strutture regionali.

(D.-L. 24 marzo 1989, n. 102, art. 3, secondo comma).

(Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (statuto speciale Friuli-Venezia Giulia), artt. 4, n. 1 e 58)

Pag. 85

N. 30. Ricorso depositato in cancelleria il 4 maggio 1989 (della regione Emilia-Romagna).

Previdenza - Prevista imposizione per le regioni a statuto ordinario di stipulare convenzioni ex art. 16, terzo comma, della legge n. 845/1978 - Accantonamento da parte del Ministero del tesoro, in assenza di tali convenzioni, di somme, pari all'importo dovuto per gli anni precedenti dalle singole regioni, da prelevarsi a favore degli istituti previdenziali dal fondo di cui all'art. 8 della legge n. 291/1970 - Violazione dei principi di eguaglianza e di autonomia delle regioni - Travalicamento delle competenze regionali - Illegittima sottoposizione di tali enti al controllo di un organo centrale - Illegittima reiterazione di un decreto-legge, già emesso in assenza dei presupposti costituzionali che lo giustificano e già impugnato innanzi alla Corte costituzionale - Regolamentazione retroattiva dei rapporti sorti sulla base del decreto non convertito operata dal Governo anche in violazione dei principi della sentenza n. 307/1983 - Surrettizia conversione di decreto-legge prodotta da un organo non abilitato.

(D.-L. 28 marzo 1989, n. 110, art. 6).

(Cost., artt. 5, 77, 117, 118, 119 e 125)

» 87

N. 31. Ricorso depositato in cancelleria il 6 maggio 1989 (della regione Piemonte).

Previdenza - Prevista imposizione per le regioni a statuto ordinario di stipulare convenzioni ex art. 16, terzo comma, della legge n. 845/1978 con istituti previdenziali - Autoritativa determinazione del contenuto di tali convenzioni, effettuata con d.-l., secondo le pretese degli enti assicurativi in danno della regione - Indebito accollo di oneri assicurativi e previdenziali senza corrispettivo trasferimento di fondi - Omesso coordinamento della finanza statale con quella regionale - Illegittima lesione dell'autonomia e delle competenze regionali - Abuso di uno strumento normativo (d.-l.) in assenza dei presupposti costituzionali che lo giustificano ed in contrasto con l'art. 15 della legge n. 400/88 - In subordine: illegittima interferenza nelle funzioni dell'autorità giudiziaria - Compressione del diritto alla tutela giudiziaria spettante alle regioni - Richiesta di ordinanza istruttoria.

(D.-L. 28 marzo 1989, n. 110, art. 6).

(Cost., artt. 77, 81, 117, 118, 119, anche in relazione all'art. 15 della legge n. 400/1988; in subordine: Cost., artt. 24, 101 e 113)

» 92

N. 32. Ricorso depositato in cancelleria il 6 maggio 1989 (della regione Lombardia).

Previdenza - Prevista imposizione per le regioni a statuto ordinario di stipulare convenzioni ex art. 16, terzo comma, della legge n. 845/1978 con istituti previdenziali - Autoritativa determinazione del contenuto di tali convenzioni, effettuata con d.-l., secondo le pretese degli enti assicurativi in danno della regione - Indebito accollo di oneri assicurativi e previdenziali senza corrispettivo trasferimento di fondi - Omesso coordinamento della finanza statale con quella regionale - Illegittima lesione dell'autonomia e delle competenze regionali - Abuso di uno strumento normativo (d.-l.) in assenza dei presupposti costituzionali che lo giustificano ed in contrasto con l'art. 15 della legge n. 400/88 - In subordine: illegittima interferenza nelle funzioni dell'autorità giudiziaria - Compressione del diritto alla tutela giudiziaria spettante alle regioni - Richiesta di ordinanza istruttoria.

(D.-L. 28 marzo 1989, n. 110, art. 6).

(Cost., artt. 77, 81, 117, 118, 119, anche in relazione all'art. 15 della legge n. 400/1988; in subordine: Cost., artt. 24, 101 e 113)

» 96

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 247

Sentenza 15-16 maggio 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Infedele dichiarazione dei redditi - Alterazione in misura rilevante - Indeterminatezza della norma incriminatrice - Violazione del principio della tassatività della fattispecie penale - Fatto comunque penalmente rilevante e meritevole di pena - Necessità di selezionare tra le diverse situazioni quelle da sottoporre a specifica punizione - Non fondatezza.

(D.-L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 4, n. 7, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 7 della legge 7 agosto 1982, n. 516 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, recante norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria. Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per i reati tributari) promossi con ordinanze emesse il 15 marzo 1988 dalla Corte d'appello di Milano; il 21 settembre 1988 dal Tribunale di Isernia (n. 2 ordd.); il 23 settembre 1988 dal Tribunale di Lanusei; il 22 luglio 1988 dal Tribunale di Verbania; il 5 ottobre 1988 dal Tribunale di Salerno; il 22 settembre 1988 dal Tribunale di Lodi; il 4 luglio 1988 dal Tribunale di Torino (n. 4 ordd.) e il 25 maggio 1988 dal Tribunale di Isernia, iscritte rispettivamente ai nn. 400, 714, 715, 717, 740, 742, 746, 754, 755, 756, 757 e 761 del registro ordinanze 1988 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 49 e 51, prima serie speciale, dell'anno 1988 e n. 1, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di costituzione di Galli Giuseppe nonché gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1989 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto in fatto

1. — La Corte d'appello di Milano (con ordinanza del 15 marzo 1988 - Reg. ord. n. 400/88) ed i Tribunali di Isernia (con due ordinanze del 21 settembre 1988 - Reg. ord. nn. 714 e 715/88, ed una del 25 maggio 1988 - Reg. ord. n. 761/88) di Verbania (con ordinanza del 22 luglio 1988 - Reg. ord. n. 740/88) di Salerno (con ordinanza del 5 ottobre 1988 - Reg. ord. n. 742/88) e di Lodi (con ordinanza del 22 settembre 1988 - Reg. ord. n. 746/88) sollevano, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7, della legge 7 agosto 1982, n. 516 (*recte*: dell'art. 4, primo comma, n. 7, del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429, come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516) nella parte in cui prevede come elemento costitutivo del reato di frode fiscale l'alterazione «in misura rilevante» del risultato della dichiarazione.

Identica declaratoria d'illegittimità costituzionale è stata chiesta, in riferimento al solo art. 25, secondo comma, Cost., dai Tribunali di Lanusei (con ordinanza del 23 settembre 1988 - Reg. ord. n. 717/88) e di Torino (con quattro ordinanze emesse il 7 luglio 1988 - Reg. ord. nn. 754, 755, 756 e 757/88).

Poiché la norma impugnata punisce la condotta di chi, essendo titolare di redditi di lavoro autonomo o di impresa, redige le scritture contabili obbligatorie, la dichiarazione annuale dei redditi ovvero il bilancio o rendiconto ad essa allegato, dissimulando componenti positivi o simulando componenti negativi del reddito tali da alterare in misura rilevante il risultato della dichiarazione, i giudici *a quibus* osservano che il legislatore non fornisce parametri normativi determinati o criteri di massima che consentano l'individuazione d'un elemento costitutivo della fattispecie criminosa qual è la rilevanza dell'alterazione relativa al risultato della dichiarazione.

Alcune ordinanze di rimessione rilevano, peraltro, come nella normativa penale non sia infrequente l'uso di «richiami» quantitativi; tuttavia, tale uso appare consentito solo se riferito alle circostanze aggravanti od attenuanti (incidendo, di conseguenza, solo sull'entità della pena) e non, come nella norma impugnata, ove l'espressione «in misura rilevante» integra l'elemento costitutivo del reato di frode fiscale.

Di conseguenza, essendo impossibile per il giudice distinguere in concreto tra alterazione non punibile ed alterazione penalmente rilevante, risulterebbe violato il principio di determinatezza della fattispecie penale di cui all'art. 25, secondo comma, Cost.

Secondariamente, le autorità remittenti che assumono violato anche l'art. 3 Cost. sottolineano come l'indeterminatezza della norma si traduca in contrastanti interpretazioni in sede giurisprudenziale, con conseguente lesione del principio d'eguaglianza.

2. — È intervenuto in tutti i giudizi (ad eccezione di quello promosso dal Tribunale di Lodi) il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità e, comunque, per l'infondatezza della questione e rinviando, in ordine alle motivazioni delle citate conclusioni, agli atti d'intervento (depositati, in data 26 settembre 1988, presso la Corte costituzionale) che si riferivano ai procedimenti promossi dalle ordinanze iscritte ai nn. 346 e 363 del registro ordinanze del 1988.

A parere dell'Avvocatura generale dello Stato, la richiesta dei giudici *a quibus*, di dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'espressione «in misura rilevante», condurrebbe alla rimozione d'un limite alla punibilità e conseguentemente ad un ampliamento dell'area della repressione penale. In tal modo si porrebbe ad una decisione «manipolativa» che la costante giurisprudenza della Corte ha sempre escluso potersi emettere. Pertanto, sotto questo profilo, la questione apparirebbe inammissibile.

Passando al merito della questione, l'Avvocatura ricorda che, secondo la giurisprudenza costituzionale, il principio di legalità ex art. 25, secondo comma, Cost., si attua non soltanto con la rigorosa e tassativa descrizione d'una fattispecie ma, in alcune ipotesi, con l'uso di espressioni sufficienti per individuare con certezza il precetto e per giudicare se una determinata condotta lo abbia, o meno, violato.

Nell'ipotesi delineata dalla norma in esame, il reato è integrato quando il risultato della dichiarazione del contribuente (cioè il reddito imponibile) sia alterato «in misura rilevante». Non è — questo — l'unico caso nel quale l'ordinamento penale ricolleggi una reazione punitiva alle «dimensioni» dell'attentato o del danno arrecato all'interesse protetto, essendo proprio della norma penale l'apprezzamento del «grado» di disvalore di comportamenti umani in rapporto alle perseguite finalità d'un ordinato vivere della collettività statale.

La descrizione legale della fattispecie criminosa non può, pertanto, dirsi vaga ed indeterminata sol perché l'interprete è chiamato ad esplicitare il senso e la portata del criterio di «valore» insito in formule normative del tipo in esame, mediante l'eventuale ricorso ad elementi emerneutici contenuti nella stessa od in altre leggi.

Quanto al profilo della violazione del principio d'eguaglianza, l'Avvocatura ritiene che deve negarsi che possano costituire oggetto di giudizio di costituzionalità le eventuali sperequazioni di trattamento dovute all'applicazione della norma.

3. — Nel giudizio promosso dalla Corte d'appello di Milano (Reg. ord. n. 400/88) è intervenuta la parte privata Giuseppe Galli, chiedendo l'accoglimento della sollevata questione di legittimità costituzionale.

Considerato in diritto

1. — Poiché tutte le ordinanze in epigrafe propongono, in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost. (ed alcune indicate in narrativa, anche in riferimento all'art. 3 Cost.) questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto una stessa norma, i procedimenti relativi alle predette ordinanze possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.

2. — Deve essere, anzitutto, respinta l'eccezione d'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7 della legge 7 agosto 1982, n. 516 (*rectius*: dell'art. 4, primo comma, n. 7 del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429, come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516) sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato nelle difese in data 26 settembre 1988, alle quali gli atti d'intervento, relativi alle ordinanze che si vanno ad esaminare nel merito, rinviavano.

Secondo l'Avvocatura generale la richiesta eliminazione delle parole «in misura rilevante» condurrebbe alla rimozione d'un limite alla punibilità e, pertanto, ad un ampliamento dell'area della repressione penale; non essendo consentito a questa Corte produrre effetti «manipolativi» di tal genere, la predetta questione dovrebbe essere dichiarata inammissibile.

Questa Corte, come si avrà modo di precisare, concorda con l'Avvocatura generale nel ritenere la «misura rilevante» dell'alterazione del risultato della dichiarazione, di cui al delitto in esame, condizione per la concreta punibilità del delitto stesso: e, pertanto, non v'è dubbio che l'eliminazione dell'espressione «misura rilevante» dall'ipotesi delittuosa in discussione condurrebbe ad un allargamento della punibilità. Ma le citate ordinanze di rimessione configurano la predetta «misura rilevante» dell'alterazione del risultato della dichiarazione quale «elemento costitutivo» del medesimo; ove, pertanto, venisse dichiarato costituzionalmente illegittimo, per mancanza di tassatività, un elemento essenziale del delitto, «cadrebbe» l'intera fattispecie tipica del delitto stesso.

La questione di legittimità costituzionale prospettata dalle ordinanze di rimessione va valutata nel modo come è stata proposta: spetta al successivo esame di merito precisare l'esatta qualificazione giuridica dell'espressione «misura rilevante» e decidere, in base alle conclusioni dello stesso esame, l'accoglimento della richiesta contenuta nelle citate ordinanze, qualora la predetta «misura» venga ritenuta non sufficientemente determinata, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost. oppure il rigetto della precitata richiesta, nell'ipotesi che la «misura rilevante» in discussione venga ritenuta sufficientemente determinata, sempre in riferimento agli indicati parametri costituzionali.

3. — Nell'iniziare l'esame del merito della proposta questione di legittimità costituzionale va precisato che verrà usato il termine determinatezza (insieme al correlativo indeterminatezza) e non quello di tassatività, in primo luogo perché, esistendo autorevoli dottrine che ritengono distinti i significati dei due termini, seguendo le stesse dottrine, si tratta, in questa sede, appunto di decidere sulla determinatezza quale modo (di formulazione e, conseguentemente) di essere della norma (o di un suo elemento, la «misura rilevante») di cui all'art. 4, n. 7 del citato decreto legge ed in secondo luogo perché, avendo il «precetto» di determinatezza, sempre secondo le predette dottrine, contenuto più vasto ed inteso di quello di tassatività, l'uso del termine «determinatezza» consente di prescindere, in questa sede, dal dibattito relativo alla distinzione tra la specie — «tassatività» ed il genere — «determinatezza», che appunto il primo (di specie) ricomprenderebbe senza in esso esaurirsi.

Poiché, peraltro, pur essendo la determinatezza una qualità delle norme (e dei suoi elementi essenziali) come risultano dagli enunciati legislativi, dall'interpretazione dei medesimi e dal loro precisarsi (o confondersi) attraverso l'applicazione, si è giustamente dubitato dell'utilità pratica d'un concetto generale di determinatezza, costruito attraverso connotati comuni alle norme determinate; e poiché, d'altra parte, per constatare se, nell'indicazione della predetta «misura rilevante», si siano rispettati gli artt. 25, secondo comma e 3, primo comma, Cost., va preliminarmente precisata la posizione della predetta «misura» nel contesto della fattispecie di cui la misura stessa fa parte (l'indicazione legislativa d'un particolare dato può essere ritenuta sufficientemente determinata oppure no a seconda che lo stesso dato integri, o meno, un elemento costitutivo del reato); va qui anzitutto stabilita la posizione che la predetta «misura rilevante», di cui all'art. 4, primo comma, n. 7 del citato decreto legge n. 429 del 1982, ha nel contesto dell'intera fattispecie prevista dallo stesso numero del citato comma.

Quel che non può esser, in ogni caso, metodologicamente consentito è «isolare» la «misura rilevante» dagli altri elementi della fattispecie nella quale tale «misura» è inserita per confrontare quest'ultima, e soltanto quest'ultima, con il precetto di determinatezza di cui agli artt. 25, secondo comma e 3, primo comma, Cost. Va, invero, ribadito che la determinatezza dell'indicazione legislativa del significato d'un termine (o d'una espressione) non può stabilirsi prescindendo dal rapporto che lo stesso termine ha con gli altri elementi della fattispecie e dalla relazione che l'intera fattispecie del delitto previsto dall'art. 4, n. 7 del più volte citato decreto legge ha con le altre ipotesi delittuose previste nello stesso articolo, con le ipotesi contravvenzionali di cui all'art. 1 dello stesso decreto e con il sistema tutto dei reati tributari.

V'è, invero, da ricordare che tocca alla giurisdizione ed alla dottrina, attraverso l'«istituzionalizzazione» della legge, o meglio attraverso i «Rechtsinstitute», che accompagnano la legge e ne condizionano il significato, procedere a quel raccordo tra fatto e diritto che permette d'acquisire la certezza soggettiva sull'esito dei casi giudiziari: non è, pertanto, metodologicamente corretto ritenere che la certezza e l'incertezza siano qualità proprie della natura di ogni singolo dato della fattispecie. Né va dimenticato che gran parte dei concetti c.d. «elastici», che esprimono una realtà quantitativa o temporale attraverso termini necessariamente imprecisi, spesso costituiscono frutto d'un tentativo del legislatore di precisazione e delimitazione della sfera d'operatività di fattispecie troppo ampie o generiche.

Or la «misura rilevante», di cui al delitto in esame, è, appunto, un «concetto elastico» che, come si chiarirà oltre, vale a delimitare la sfera d'operatività del delitto stesso.

Vero è che il principio di determinatezza è violato non tanto allorché è lasciato ampio margine alla discrezionalità dell'interprete (tale ampio margine costituisce soltanto un sintomo, da verificare, d'indeterminatezza) bensì quando il legislatore, consapevolmente o meno, s'astiene dall'operare «la scelta» relativa a tutto od a gran parte del tipo di disvalore d'un illecito, rimettendo tale scelta al giudice, che diviene, in tal modo, libero di «scegliere» significati tipici. Il legislatore, attraverso la norma qui in discussione ha, come si preciserà meglio oltre, chiaramente operato la scelta del tipo di disvalore insito nell'ipotesi in esame. Ogni frode, realizzata attraverso dissimulazione di componenti positivi o simulazione di componenti negativi del reddito, tale da alterare il risultato della dichiarazione, è, già in sé, in quanto almeno potenzialmente lesiva del bene giuridico tutelato, illecita: non può disconoscersi, infatti, che ogni frode, che comunque alteri il risultato della dichiarazione, è idonea a violare il potere d'accertamento tributario o la c.d. «trasparenza» della dichiarazione, anche se la misura rilevante dell'alterazione produce un aumento della quantità di pericolosità della frode. La «misura rilevante» qui in discussione è, dunque, concetto elastico (quantitativo) che delimita la concreta operatività dell'illecito già tipizzato.

4. — Occorre qui procedere ad esaminare la posizione del dato «misura rilevante» nella fattispecie in esame, approfondendo l'intera struttura di quest'ultima, al fine di «riplasmare» il concetto che si assume indeterminato e svelarne il contrasto o l'aderenza al principio di determinatezza.

Scontato che il predetto principio, come la quasi unanime dottrina sottolinea, risulta elevato a dignità costituzionale (benché non s'evince, immediatamente, dalla lettera dell'art. 25, secondo comma, Cost.) la verità di quanto precedentemente osservato viene confermata dalle stesse ordinanze di rimessione; in queste si assume che il contrasto del «dato» in oggetto, «misura rilevante», con gli artt. 3, primo comma e 25, secondo comma, Cost., avviene in quanto lo stesso dato integrerebbe un elemento costitutivo del reato.

Senonché, in tal modo, già all'inizio, si confonde l'alterazione del risultato della dichiarazione, di cui alla fattispecie tipica in esame, con la «misura rilevante» dell'alterazione stessa. Per vero, alcuni Autori ritengono che l'ipotesi delittuosa in discussione costituisca, strutturalmente, reato senza evento (naturalistico) mentre altra dottrina è dell'avviso che la stessa ipotesi integri un reato con evento (di pericolo): l'evento sarebbe, appunto, integrato dall'alterazione del risultato della dichiarazione. Si può qui prescindere, per ovvie ragioni di brevità, dalla predetta alternativa: anche quando s'accetti la configurazione della fattispecie tipica in discussione quale delitto con evento (di pericolo) quest'ultimo non può che consistere nell'alterazione (del risultato della dichiarazione) prevista dalla fattispecie stessa. La «misura rilevante» di tale alterazione non potrebbe, dunque, se mai, che costituire modalità realizzativa dell'evento e cioè indicazione «quantitativa» dell'evento stesso: e non risulta che, per il rispetto degli artt. 3, primo comma e 25, secondo comma, Cost., tutte le modalità «quantitative» dell'evento debbano esser legislativamente «determinate» allo stesso modo e per gli stessi fini degli elementi costitutivi del reato.

Ma, prescindendo da ciò, vanno qui proposte alcune osservazioni, dalle quali s'evince che la predetta «misura rilevante» non è, per sé, giuridicamente configurabile quale momento del contenuto d'un elemento costitutivo del reato: essa, infatti, non solo non fa parte del «dolo» (e ciò sarebbe già sufficiente per non poterla configurare quale parte del contenuto d'un elemento costitutivo del delitto in esame) ma neppure fonda, e tantomeno esaurisce, il contenuto offensivo del fatto: tal contenuto risulta, infatti, già tipicamente individuato attraverso il disvalore della condotta e dell'evento (per chi lo configuri) a prescindere dalla «misura rilevante» dell'alterazione della dichiarazione. Tutto sta a ben individuare il puntuale contenuto di disvalore della condotta del delitto in-esame ed a non far gravitare, assurdamente, sulla «misura rilevante» dell'alterazione tutto o gran parte del contenuto offensivo del fatto.

La «misura rilevante» indica, invero, il «peso» del carico offensivo del delitto ma non entra, non fa parte della qualità offensiva del delitto stesso. Da ciò discende che soltanto quando il legislatore avesse fatto ruotare l'intero o gran parte del disvalore offensivo del fatto sulla «misura rilevante» dell'alterazione si sarebbero violati gli artt. 3, primo comma e 25, secondo comma, Cost.: solo in tal caso, infatti, il legislatore, sottraendosi alla «scelta» individualiva e determinativa del tipo d'illecito e rimettendo al giudice la stessa scelta (il giudice non sarebbe, peraltro, neppure minimamente vincolato) avrebbe reso lo stesso giudice veramente arbitro del lecito e dell'illecito.

5. — Il disvalore della condotta e dell'evento (per chi lo ritenga sussistente) già individuano ed esauriscono il contenuto offensivo del fatto: tal contenuto s'incarna, cioè, a prescindere dalla «quantità» dell'alterazione esclusivamente sul disvalore del fatto in senso stretto, a cui rimane estranea la «misura rilevante».

Le modalità tipiche della condotta del delitto in esame (dissimulazione di componenti positivi e simulazione di componenti negativi del reddito o del ricavo) assumono compiuto significato dal confronto sistematico con le altre ipotesi di frode fiscale, di cui all'art. 4, primo comma, del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429 e con le ipotesi contravvenzionali previste dall'art. 1, secondo comma, dello stesso decreto legge.

Dal confronto tra il delitto di cui al n. 7 dell'art. 4 del citato decreto ed i delitti di cui ai numeri da 1 a 6 dello stesso art. 4 si desume che, come per questi ultimi delitti, anche per la realizzazione dell'ipotesi di cui al citato n. 7, non è sufficiente una condotta consistente nel solo omettere la dichiarazione di componenti positivi del reddito e (o) la sola dichiarazione della sussistenza di componenti negativi dello stesso reddito bensì è indispensabile che la condotta in esame si esprima in forme «corrispondenti» a quelle necessarie per integrare le diverse ipotesi di frode fiscale.

Il confronto tra il delitto di cui al n. 7 dell'art. 4 del decreto in discussione e le ipotesi contravvenzionali previste dal secondo comma dell'art. 1 dello stesso decreto convince ancor più che la condotta del delitto di cui al n. 7 dell'art. 4 deve esprimersi in forme oggettivamente artificiose, fraudolente. Ove la dissimulazione di componenti positivi del reddito (di cui al n. 7 dell'art. 4) potesse concretarsi in una mera omissione, la condotta in esame si sovrapporrebbe, in pratica, alle ipotesi contravvenzionali dell'art. 1, secondo comma; e ciò determinerebbe, peraltro, gravi contraddizioni sistematiche in quanto, poiché le predette contravvenzioni soggiacciono alla ben nota soglia di punibilità, al di sotto della stessa soglia potrebbe, paradossalmente, subentrare la punibilità a titolo di frode.

Per esigenze di corrispondenza simmetrica con la «dissimulazione» anche la «simulazione», prevista dal delitto in esame, non può esser realizzata attraverso una semplice, mendace indicazione di componenti negativi del reddito: la «simulazione» di questi componenti, peraltro, non è neppure concepibile senza un supporto documentale contrario alla realtà.

6. — Nel rinviare alla prevalente dottrina per le altre motivazioni (che qui ovviamente non possono essere, una per una, ricordate) in ordine all'ora accolta interpretazione del significato della condotta del delitto di cui al n. 7 dell'art. 4 del decreto legge n. 429 del 1982, va particolarmente sottolineato che soltanto la predetta interpretazione, mentre consente (è stato già rilevato in dottrina) di conferire alla condotta ed all'intera fattispecie tipica del delitto in esame il più alto grado possibile di conformità al fondamentale principio d'uguaglianza (evitando l'irragionevole disparità di trattamento, consistente nel sanzionare lo stesso comportamento, l'infedele dichiarazione, come semplice contravvenzione obblazionabile quando ha ad oggetto redditi non soggetti ad annotazione contabile e grave delitto quando concerne redditi di lavoro autonomo o d'impresa, derivanti da cessione di beni o prestazione di servizi) consente anche d'interpretare il significato dell'evento (per chi lo configuri) del delitto in discussione (alterazione del risultato della dichiarazione) quale risolvo della condotta frodatoria e così permette di dare all'intera fattispecie una chiara, netta significazione, che caratterizza l'intero disvalore offensivo tipico, a prescindere dalla «misura rilevante»: quest'ultima, in presenza d'un completo significato offensivo tipico del fatto, pur facendo parte della fattispecie in senso ampio (e dovendo anch'essa raggiungere un grado di determinatezza, come oltre si preciserà, idoneo non a garantire la libertà ma il principio d'uguaglianza) risulta, dunque, estranea alla dimensione intrinsecamente offensiva del fatto in senso stretto, limitandosi a connotare soltanto la gravità dell'intera fattispecie del delitto in esame. In altre parole: qualsiasi alterazione del risultato della dichiarazione è idonea a frustrare la funzione d'accertamento fiscale ma soltanto allorché la predetta alterazione raggiunga la «misura rilevante» il legislatore ritiene opportuno il concreto intervento punitivo.

Un'attenta esegesi delle conseguenze dell'attività dissimulativa o simulativa previste dall'art. 4, n. 7 del decreto in discussione induce, infatti, a nettamente distinguere la natura e funzione qualitativa, per sé, dell'alterazione, dalla natura quantitativa della «misura rilevante» e dalla funzione soltanto selettiva di quest'ultima.

Allorché si prescrive che la condotta, già qui esaminata, sia tale da alterare in misura rilevante il risultato della dichiarazione (si configuri o meno un evento nell'ipotesi in esame) si connota il risultato stesso in base a due caratteristiche negative concorrenti, l'una di natura qualitativa (l'alterazione, che consiste nello scarto tra il vero ed il dichiarato) l'altra di natura quantitativa (la «misura rilevante», che dipende dall'entità di tale divario). Le predette caratteristiche del risultato della dichiarazione, data la loro diversa natura e, soprattutto, la diversa funzione giuridica, non possono esser poste sullo stesso piano: esse, infatti, corrispondono a due diversissime esigenze di politica criminale.

In particolare, l'alterazione costituisce il risolvo indefettibile della condotta simulativa o dissimulativa già individuata; quest'ultima, introducendo componenti negativi fittizi od elidendo componenti positivi reali, non può non provocare una modificazione nel risultato della dichiarazione. La «misura rilevante» di tale modificazione rappresenta, invece, un *quid pluris* attraverso il quale il legislatore seleziona l'ambito delle frodi punibili.

In tal senso depone, in primo luogo, il rilievo secondo cui la «misura rilevante» non può ragionevolmente far parte dell'oggetto del dolo: esigere che il titolare di redditi di lavoro autonomo o d'impresa (il quale deve pur sempre agire «al fine d'evadere le imposte sui redditi o l'imposta sul valore aggiunto o di conseguire un indebito rimborso, ovvero di consentire l'evasione o indebito rimborso a terzi») persegua intenzionalmente un'alterazione, in «misura rilevante», finirebbe in pratica col vanificare l'incriminazione. Un tale coefficiente psicologico presupporrebbe, infatti, da parte dell'agente, un calcolo puntuale del profitto da indebitamente conseguire; mentre, di regola, la condotta simulativa o dissimulativa è tenuta secondo un criterio di «opportunità» criminosa che non implica affatto la determinazione del «risparmio fiscale» da ottenere.

Una conferma dell'estraneità, dell'indifferenza al dolo, della «misura rilevante» qui in discussione si ha considerando gli effetti della ritenuta dal reo presenza od assenza della stessa misura. Nessuno vorrà, infatti, sostenere, che sol perché il reo per errore ritiene assente dalla fattispecie in senso ampio da lui realizzata la misura rilevante dell'alterazione del risultato della dichiarazione, debba andare impunito, benché agisca con il dolo specifico d'evadere le imposte o di farle evadere da terzi e pur essendo pienamente consapevole di realizzare una condotta idonea ad alterare il risultato della dichiarazione. Come ovvio è che, non realizzandosi, in concreto, la «misura rilevante» dell'alterazione della dichiarazione, nulla importa che l'agente l'abbia erroneamente ritenuta presente. In sostanza, il fatto (in senso stretto) vietato e riprovevole è il compimento, per un particolare scopo illecito, degli atti fraudolenti di cui all'art. 4, n. 7 del decreto legge n. 429 del 1982 con la consapevolezza che gli atti stessi sono idonei ad alterare il risultato della dichiarazione ed anche con l'intenzione d'effettivamente alterare il risultato della dichiarazione, qualora si ritenga l'alterazione evento del delitto.

In secondo luogo, considerare la «misura rilevante» quale elemento costitutivo dell'offesa comporterebbe la necessità d'ammettere che il legislatore abbia in definitiva riconosciuto una sorta di fascia di «liceità» per la frode simulatoria o dissimulatoria che non attinga la dimensione quantitativa prevista. Ma ciò è paradossale, innanzitutto in termini di prevenzione generale, dato che il messaggio normativo, orientando il divieto alla sola alterazione «in misura rilevante» della dichiarazione, si risolverebbe in una sorta di invito a frodare con «senso della misura». Ma anche in termini sistematici l'idea che il contenuto offensivo del delitto in esame gravi sulla rilevanza dell'alterazione si rivela ben poco plausibile. Nelle disposizioni previste dai nn. 1-6 dell'art. 4, primo comma, del decreto in discussione il disvalore del fatto s'incantra esclusivamente su condotte criminose di falsità, ideologica o materiale, la cui rilevanza penale prescinde da un qualsiasi apprezzamento di natura quantitativa: l'emissione d'una fattura per una singola operazione inesistente costituisce, ad es., delitto (art. 4, primo comma, n. 5) anche se l'importo del corrispettivo sia modesto. La valutazione dell'entità lesiva del fatto può soltanto determinare l'applicazione dell'attenuante prevista dal secondo comma dell'art. 4. Non si vede, allora, per quale ragione la frode contemplata dal n. 7 dell'art. 4 debba focalizzare il proprio disvalore lesivo sulla «misura rilevante» dell'alterazione, distaccandosi con ciò dal contesto delle altre frodi e determinando — come si è detto — la presenza d'una fascia di frodi simulatorie o dissimulatorie «penalmente consentite».

Vero è che la misura rilevante dell'alterazione costituisce, soltanto, filtro selettivo, che non incide sulla dimensione intrinsecamente offensiva del fatto, ma ne connota solo la gravità, contrassegnando il limite a partire dal quale l'intervento punitivo è ritenuto opportuno: l'esigenza di determinatezza correlata a tale requisito deve essere stimata tenendo ben conto che esso non fonda, e tanto meno esaurisce, il contenuto offensivo del fatto e che da esso il legislatore poteva addirittura prescindere, in linea di principio, limitandosi a sanzionare la condotta simulatoria o dissimulatoria risoltasi nell'alterazione del risultato della dichiarazione.

Va ancora aggiunto che l'interesse alla selezione dei fatti da concretamente punire in quanto alterano (o sono idonei ad alterare) «in misura rilevante» il risultato della dichiarazione, appartiene anch'esso allo Stato ma è estraneo al bene giuridico (interesse all'accertamento tributario, alla «trasparenza» ecc.) tutelato dall'incriminazione del delitto. Or lo Stato potrebbe, se è detto, prescindere dal soddisfare l'interesse alla selezione, ed eliminare così dalla fattispecie la condizione obiettiva, il filtro selettivo (la «misura rilevante»); ma se, invece, intende includere, nella fattispecie in senso ampio, la «misura rilevante», deve rispettare la «parità di trattamento», cioè deve sottostare al comando della determinatezza in funzione (non della tutela della libertà del soggetto ma) del principio d'uguaglianza ex art. 3, primo comma, Cost.

7. — Non v'è dubbio, infatti, che anche la previsione della «misura rilevante» qui in esame, come tutti i dati condizionanti la punibilità, debba soggiacere al principio di determinatezza: nei confronti della predetta «misura», tuttavia, tal principio si esprime in termini diversi che non rispetto ai requisiti essenziali dell'offesa tipica, a causa della diversa funzione che la prima e questi ultimi sono chiamati a svolgere e del non esser richiesta, per le condizioni obiettive, la conoscenza dei dati assunti a contenuto delle medesime.

Il fatto offensivo costituente reato è, in quanto tale, «meritevole di pena», nel senso che sono in esso presenti i requisiti sufficienti per tracciare il confine tra la sfera del lecito e quella dell'illecito e per giustificare il ricorso alla sanzione criminale. La previsione normativa deve essere, pertanto, espressa e resa in forma determinata, per assicurare, attraverso la certezza dell'incriminazione, la libertà dei cittadini. Non in tutti i fatti «meritevoli di pena» è però rinvenibile anche un'«esigenza effettiva di pena»: la punibilità del reato può (allora) essere subordinata ad elementi di varia natura, nei quali si cristallizza una valutazione d'opportunità politica, estranea al contenuto dell'offesa e dipendente dal modo con cui è apprezzata la sua rilevanza in concreto per l'ordinamento. Tali elementi condizionanti fungono, in pratica, come si è più volte notato, da «filtro selettivo» nel ricorso alla sanzione criminale per fatti pur

«meritevoli di pena»; ma, non concorrendo a definire il discrimine fra lecito ed illecito, non devono sottostare ad un'esigenza di determinatezza in funzione di garanzia della libertà (assicurata con la previsione di un'offesa dal contenuto tipico «lassativamente» definito) bensì in funzione della parità di trattamento tra gli autori del fatto illecito, la cui «selezione repressiva» non può porsi in contrasto con il principio d'uguaglianza.

La precisazione sembra corrispondere al significato assunto dalle condizioni obiettive di punibilità nella prospettiva storica. Com'è noto, l'apprezzamento discrezionale della punibilità dei reati rappresentava una costante nel diritto penale dell'antico regime, con forme svariate ed in dipendenza di molteplici fattori d'ordine personale, sociale e politico. Il diritto penale moderno, in nome di un'esigenza egualitaria, ha sancito, invece, il principio del nesso indefettibile tra reato e punibilità; ma la consapevolezza che, in alcuni casi, tale nesso indefettibile contrastava con ragioni di opportunità obiettivamente rilevanti, ha indotto a mantenere, in tali casi, la presenza, in forma tipica, di elementi condizionanti la punibilità, perequando l'efficacia degli stessi elementi sul piano dell'uguaglianza e togliendo loro il carattere di privilegio arbitrario.

In questo senso la «misura rilevante» dell'alterazione del risultato della dichiarazione, di cui al delitto in esame, non può essere ritenuta in contrasto con l'esigenza che l'elemento condizionante la punibilità non sia tale da determinare un'irragionevole disparità di trattamento nella repressione del reato cui inerisce. I criteri di stima forniti dalla giurisprudenza consentono, infatti, d'identificare come «misura rilevante» un dato non solo intrinsecamente significativo ma anche ragionevolmente perequato rispetto alla dimensione contributiva dell'autore della frode. Ed a diverse posizioni contributive devono corrispondere, nell'ipotesi delittuosa in esame, diverse conseguenze.

I criteri d'interpretazione che la giurisprudenza ha proposto, allo scopo d'attribuire alla «misura rilevante», inserita nel quadro dell'intera fattispecie del delitto in esame, un significato «determinato», evitano disparità di trattamento nella repressione del delitto di cui qui si discute.

Ricordato che, in generale, la giurisprudenza, seguendo un metodo indubbiamente condividibile, e cioè quello di far precedere l'indagine sul significato della «misura rilevante» di cui all'ipotesi prevista dal n. 7 dell'art. 4 del decreto legge più volte citato da un esame preliminare della struttura della stessa ipotesi (soltanto nel quadro dell'articolata struttura del delitto in discussione, lo si è avvertito all'inizio, è possibile raggiungere la migliore interpretazione del dato reale — concreta alterazione del risultato della dichiarazione — che deve rivelarsi di «misura rilevante»); ricordato che la stessa giurisprudenza ha, in qualche caso, ritenuto «fuori dubbio» essere la caratterizzazione fraudolenta della condotta (sottesa dal dolo specifico di cui alla prima parte dell'art. 4) a segnare, nel decreto in discussione, il passaggio dalle ipotesi contravvenzionali a quelle delittuose previste dall'art. 4 (è, appunto, la gravità obiettiva del fatto, determinata dalle sue potenzialità insidiose nonché la gravità del dolo riferito alla predetta condotta a giustificare le ipotesi delittuose); ricordato ancora che in alcune decisioni di merito si legge che, proprio perché l'art. 4 prevede ipotesi di frode, il legislatore, a differenza delle ipotesi contravvenzionali, ha voluto evitare la fissazione di limiti predeterminati che avrebbero costituito una vera e propria sfera d'impunità per delitti gravi e soggettivamente qualificati; vanno particolarmente ricordati i tre criteri proposti dalla giurisprudenza per interpretare il dato «misura rilevante»: 1) criterio percentuale, giacché la misura dell'alterazione del risultato della dichiarazione non può che esser valutata anzitutto mediante una proporzione fra quello che è stato e quello che doveva essere il predetto risultato; 2) criterio assoluto, idoneo ad eliminare ipotetiche violazioni dell'art. 3, secondo comma; Cost. (questo criterio si sostiene essere specificamente il portato d'una interpretazione adeguatrice); 3) criterio proporzionale all'entità dell'imposta suscettiva di essere evasa.

Non v'è dubbio che i criteri di «rilevanza» dell'alterazione prospettati dalla giurisprudenza corrispondono pienamente alla salvaguardia del principio d'uguaglianza. Il parametro della valutazione relativa (al rapporto fra reddito o ricavo dichiarato ed effettivo) e il parametro della valutazione proporzionale (al rapporto tra imposta pagata e imposta dovuta) si uniformano, infatti, all'esigenza d'un apprezzamento diversificato di situazioni formalmente omogenee ma sostanzialmente disuguali. È chiaro, a tal proposito, che una stessa quantità di reddito (o di ricavo) sottratta all'imposizione non può assumere lo stesso significato se essa si riferisce ad un reddito (o ad un ricavo) complessivo di diversa entità: dissimulare un reddito di cento assume diversa portata a seconda che il reddito globale sia 200 o 2.000, trattandosi nell'un caso d'una evasione pari al 50% e nell'altro corrispondente, invece, al 5%. Ed è anche chiaro che nella prima ipotesi il tributo evaso potrà risultare minore che nel secondo, qualora si tratti di un'imposta progressiva.

D'altro canto questi due criteri non potrebbero, da soli, garantire il pieno rispetto del principio d'uguaglianza, se, a temperarne l'operatività, non intervenisse anche un criterio di valutazione assoluta, allo scopo d'evitare che situazioni sostanzialmente diverse possano ricevere un trattamento arbitrariamente uniforme, o irragionevolmente sperequato in una direzione opposta a quella del loro significato sostanziale. È infatti evidente come la dissimulazione d'un reddito

pari ad una certa entità possa anche, in termini percentuali, assumere un valore rilevante rispetto a soggetti di limitata capacità contributiva ed apparire invece irrisoria rispetto a soggetti che tale capacità possiedono in misura elevata. Sarebbe allora ingiustificatamente discriminatorio considerare rilevante l'alterazione attuata dai primi, e non rilevante quella dei secondi, perché, in definitiva, i soggetti a reddito più modesto subirebbero un «rischio penale» maggiore in dipendenza esclusiva delle loro condizioni economiche. Ma la necessità che la misura dell'alterazione assuma comunque una consistenza significativa in termini assoluti, a prescindere dall'ulteriore valutazione in termini relativi proporzionali, evita sicuramente una simile, inaccettabile conseguenza.

I precitati criteri costituiscono, in ogni caso, il portato d'un'interpretazione secondo Costituzione. Sicché, mentre è l'art. 3 Cost. a suggerire i criteri adottati dalla giurisprudenza, nell'interpretazione della «misura rilevante» qui in discussione, l'applicazione congiunta degli stessi criteri evita la violazione dell'art. 3 Cost.

Poiché la «misura rilevante» non concorre a determinare il discrimine tra lecito ed illecito ed ha, come si è più volte sottolineato, la funzione di selezionare tra i fatti di alterazione del risultato della dichiarazione (tutti già «meritevoli di pena», in quanto potenzialmente violativi del bene giuridico tutelato) quelli da sottoporre a concreta punizione (quelli per i quali si pone un'esigenza effettiva di pena) la stessa misura non deve sottostare all'esigenza di determinatezza in funzione di garanzia della libertà individuale (già assicurata da tutti gli elementi, oggetto del dolo, costitutivi dell'offesa tipica: la «cortezza» prodotta dalla determinatezza di questi ultimi elementi garantisce, infatti, la libera scelta del lecito o dell'illecito) ma soltanto all'esigenza di determinatezza originata dalla necessità di garantire che la «selezione repressiva» non violi il principio d'uguaglianza; va qui constatato che l'interpretazione adeguatrice, secondo Costituzione, della portata della «misura rilevante», stabilita in base all'applicazione «congiunta» dei criteri innanzi indicati, non viola il principio d'uguaglianza.

È l'art. 3 Cost. a suggerire l'uso dei citati criteri: non può, dunque, l'applicazione dei medesimi violare lo stesso articolo.

All'inizio si è sottolineato che la determinatezza (in funzione di garanzia della libertà od in funzione di tutela dell'uguaglianza) è un modo di essere delle norme (e dei suoi elementi) come risultano dagli enunciati legislativi, dall'interpretazione dei medesimi e dal loro precisarsi attraverso l'applicazione: si può ora concludere dichiarando che l'enunciato legislativo «misura rilevante» di cui all'art. 4, n. 7 del decreto-legge n. 429 del 1982 è, nei limiti sopra indicati, sufficientemente determinata.

L'esaminata questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 7, del più volte citato decreto-legge n. 429 del 1982 va, conseguentemente, dichiarata non fondata.

PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 7 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria) convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, sollevata con le ordinanze del 15 marzo 1988 della Corte d'appello di Milano (Reg. ord. n. 400/88); del 21 settembre 1988 (Reg. ord. nn. 714 e 715/88) e del 25 maggio 1988 (Reg. ord. n. 761/88) del Tribunale di Isernia; del 23 settembre 1988 del Tribunale di Lanusei (Reg. ord. n. 717/88); del 22 luglio 1988 del Tribunale di Verbania (Reg. ord. n. 740/88); del 5 ottobre 1988 del Tribunale di Salerno (Reg. ord. n. 742/88); del 22 settembre 1988 del Tribunale di Lodi (Reg. ord. n. 746/88) nonché del 7 luglio 1988 del Tribunale di Torino (Reg. ord. nn. 754/88, 755/88, 756/88 e 757/88).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 248

Sentenza 16-18 maggio 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Forze armate - Dipendenti militari - Ufficiali provenienti dalle carriere militari inferiori - Determinazione del trattamento economico - Valutazione dell'anzianità pregressa - Base iniziale del settimo livello - Esclusione - Ingiustificata discriminazione rispetto alle altre categorie di ufficiali - Irragionevolezza - Illegittimità costituzionale parziale.

(D.-L. 6 giugno 1981, n. 283, art. 17, terzo comma, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432).
(Cost., art. 3, 36 e 97).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17, terzo comma, del decreto legge 6 giugno 1981, n. 283 (Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché concessione di miglioramenti economici al personale civile e militare escluso dalla contrattazione), convertito con modifiche in legge 6 agosto 1981, n. 432, promosso con ordinanza emessa il 15 gennaio 1987 dal TAR della Toscana sul ricorso proposto da Esposito Domenico ed altri contro il Ministero della Difesa, iscritta al n. 625 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1988.

Visto l'atto di costituzione di Esposito Domenico ed altri nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 21 febbraio 1989 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Uditi l'avv. Carlo Lessona per Esposito Domenico e l'Avvocato dello Stato Mario Imponente per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

Nel corso di un giudizio per il riconoscimento di maggiori pretese retributive nel pubblico impiego, il TAR della Toscana, con ordinanza del 15 gennaio 1987 (pervenuta alla Corte costituzionale il 19 ottobre 1988) ha sollevato questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione - dell'art. 17, terzo comma, del D.L. 6 giugno 1981, n. 283, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 1981, n. 432, nella parte in cui non considera, ai fini della valutazione dell'anzianità pregressa, quale livello iniziale il settimo anche per gli ufficiali provenienti da carriere militari inferiori.

Il giudice *a quo* rileva che il decreto legge suddetto, nel ridisciplinare l'assetto retributivo del personale militare, ha previsto (primo comma dell'art. 17) che l'inquadramento nei livelli stipendiali (di cui al precedente art. 16) abbia luogo, a decorrere da una certa data, sulla base degli anni di effettivo servizio militare comunque prestato anche anteriormente alla nomina ad ufficiale (o a sottufficiale o a carabiniere) e ha fissato (secondo comma dello stesso art. 17) i criteri per la determinazione dello stipendio nei nuovi livelli retributivi, a seconda che il personale si trovi, alla data di riferimento, nel livello retributivo iniziale tra quelli della carriera di appartenenza (lett. a) ovvero nel secondo livello (o in quelli successivi) della stessa carriera (lett. b). In particolare per coloro che si trovino nel secondo livello retributivo, la norma

introduce un meccanismo di calcolo in base al quale, determinato lo stipendio relativo al periodo prestato nel livello inferiore, si riporta detto stipendio nel livello di inquadramento, e si attribuisce al dipendente la classe o scatto immediatamente superiore; tale criterio si applica anche per la valutazione delle anzianità conseguite in carriere diverse da quella di appartenenza (lett. c).

Il terzo comma del medesimo art. 17, poi, dispone che, per gli ufficiali non provenienti da carriere militari inferiori, che si trovino nel secondo livello retributivo o in quelli successivi, la determinazione dello stipendio abbia luogo considerando come livello iniziale il settimo.

Il giudice rimettente ritiene che tale ultima disposizione contrasti con il criterio della ragionevolezza (art. 3 della Costituzione) perché la sua applicazione comporta una diversa valutazione delle anzianità per gli ufficiali provenienti o non provenienti da carriere militari inferiori, ma tutti svolgenti le medesime mansioni ed inquadrati nella stessa carriera di ufficiali, per alcuni soltanto dei quali il periodo pregresso, fino alla nomina a tenente, viene valutato come svolto nel sesto livello secondo il meccanismo di cui al punto b) del secondo comma dell'art. 17, con ciò operandosi per la prima volta una differenziazione tra le due categorie di ufficiali che pur si trovano nella medesima posizione giuridica e sono state sempre unitariamente considerate dal legislatore.

Tanto più irrazionale appare, ad avviso del giudice *a quo*, il sistema discriminatorio introdotto dalla norma denunciata, ove si consideri che esso si applica ai militari soltanto fino al grado di tenente colonnello, restando i colonnelli esclusi dalla relativa disciplina.

Si sostiene, inoltre, che la norma denunciata, contrasterebbe con gli artt. 36 e 97 della Costituzione, perché l'attribuzione di stipendi minori ad una categoria di ufficiali (quelli provenienti da carriere inferiori) violerebbe il principio della retribuzione proporzionale alla quantità del lavoro nonché quello della imparzialità dell'Amministrazione, per i quali a parità di anzianità di servizio e di grado deve corrispondere eguale retribuzione.

Si sono costituiti nel presente giudizio gli originari ricorrenti nel giudizio *a quo*, per sostenere la fondatezza della questione formulando considerazioni sostanzialmente conformi a quelle dell'ordinanza di rimessione.

In difesa del Presidente del Consiglio dei ministri, ha spiegato intervento l'Avvocatura generale dello Stato chiedendo che la questione venga respinta in quanto infondata.

La difesa dello Stato ha chiarito che la provenienza o meno da carriera militare inferiore è presa in considerazione dalla norma denunciata al fine di determinare la classe o l'aumento biennale dello stipendio previsto per il livello correlato al grado rivestito da ciascun dipendente e non invece per attribuire un livello inferiore o superiore.

In particolare ha rilevato che il legislatore non ha inteso disconoscere la parità delle attuali funzioni e responsabilità delle due categorie di ufficiali, ma, considerate meno qualificate le funzioni svolte nelle carriere inferiori a quella di appartenenza, ha nell'ambito del suo potere discrezionale riservato a quelle una minore ricostruzione economica nella attuale carriera, privilegiando invece la valutazione del servizio pregresso svolto dagli ufficiali sempre nella carriera di appartenenza.

Infine ha precisato la inconferenza del richiamo alla disciplina vigente per i colonnelli, appartenendo essi alla c.d. «dirigenza militare», regolata da specifiche disposizioni rispondenti a diversi criteri informativi generali.

In prossimità dell'udienza di discussione gli originari ricorrenti del giudizio *a quo* hanno presentato memoria, nella quale ribadiscono le ragioni già evidenziate a sostegno della fondatezza della proposta questione.

Considerato in diritto

1. — Con ordinanza in data 15 gennaio 1987, pervenuta a questa Corte il 19 ottobre 1988, il tribunale amministrativo regionale della Toscana sottopone all'esame della Corte questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 17, terzo comma, del decreto legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 1981, n. 432, nella parte in cui non considera, anche per gli ufficiali provenienti dalle carriere militari inferiori, ai fini della determinazione del trattamento economico, il settimo livello retributivo come base iniziale per la valutazione dell'anzianità pregressa.

Ad avviso del giudice *a quo* viene in questo modo a determinarsi una ingiustificata disparità di trattamento tra ufficiali che, pur trovandosi nella medesima qualifica, non provengono da carriere inferiori ed ufficiali che invece vi provengono, perché solo per i primi è previsto, come base iniziale per la valutazione dell'anzianità, il settimo livello, mentre per i secondi è considerato come base della valutazione il sesto livello.

Altra questione di costituzionalità della stessa norma impugnata è sollevata in riferimento agli artt. 36 e 97 della Costituzione, nell'assunto che il trattamento più sfavorevole per la seconda categoria di ufficiali determinerebbe la lesione del diritto costituzionalmente garantito «ad una retribuzione proporzionata alla quantità del lavoro svolto», risultandone anche violato il principio di imparzialità, secondo cui, a parità di anzianità di servizio e di grado, dovrebbe corrispondere eguaglianza di retribuzione.

2. — La questione sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione è fondata.

L'art. 17, primo comma, del decreto legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 1981, n. 432, nel ridisciplinare al titolo V l'assetto retributivo del personale militare, prevede che «l'inquadramento nei livelli stipendiali di cui al precedente art. 16 è effettuato dal 1° febbraio 1981 sulla base degli anni di effettivo servizio militare comunque prestato anche anteriormente alla nomina ad ufficiale o a sottufficiale».

Il secondo comma dello stesso articolo disciplina i criteri con i quali determinare lo stipendio nei nuovi livelli retributivi, sia per il personale militare che alla data del 1° febbraio 1981 si trovi nel livello retributivo iniziale tra quelli relativi alla carriera di appartenenza, sia per il personale militare che alla data del 1° febbraio 1981 si trovi nel secondo livello retributivo tra quelli relativi alla carriera di appartenenza.

Con il terzo comma dello stesso art. 17, che è la norma impugnata, si stabilisce poi che, ai fini della determinazione dello stipendio di cui al precedente comma, per il personale non proveniente da carriere militari inferiori, che alla data del 31 gennaio 1981 si trovi nel secondo livello retributivo o in altri a questo successivi tra quelli relativi alla carriera di appartenenza, debba considerarsi livello iniziale il 5° per i sottufficiali ed il 7° per gli ufficiali.

Orbene quest'ultima previsione determina certamente una ingiustificata discriminazione a danno degli ufficiali provenienti da carriere inferiori. Difatti prima della entrata in vigore della norma di cui si tratta, il trattamento economico degli ufficiali non era differenziato, per cui appare irragionevole che le due categorie di ufficiali siano state discriminate fra loro, essendo stato riservato ad una di esse un trattamento economico peggiore rispetto a quello dell'altra senza che ciò sia conseguente, come è stato rilevato dal giudice *a quo*, al superamento delle premesse che avevano determinato il precedente giudizio di valore (sentenza n. 219 del 1975).

Nè al riguardo potrebbe valere il richiamo, contenuto nella memoria difensiva dell'Avvocatura generale dello Stato, alla circostanza che le due categorie «presentino diversa precedente preparazione e diversa esperienza e professionalità», in considerazione delle quali il legislatore ha ritenuto, nel suo discrezionale apprezzamento, di dover consentire una maggiore e migliore ricostruzione economica agli ufficiali non provenienti da carriere inferiori rispetto a quelli che, invece, provengono da queste ultime.

Al riguardo va osservato che se la diversità di esperienza e professionalità, che potrebbe emergere dalla diversità di provenienza, può assumere valore ai fini dell'avanzamento degli ufficiali, come già ritenuto da questa Corte (sentenza n. 224 del 1987) in quanto, a questi ultimi fini, appare ragionevole attribuire una considerazione maggiore al servizio prestato nella medesima carriera di ufficiale, essendo plausibile che tale servizio sia idoneo ad ingenerare una più specifica e qualificante esperienza in relazione alle qualifiche superiori da conferire, la medesima diversità di provenienza non può invece giustificare, a parità di qualifica e di funzioni, un trattamento economico differenziato, salvo che ciò non sia determinato da altra ragionevole giustificazione (sentenza n. 1089 del 1988) non ravvisabile della specie.

La norma denunciata, consentendo dunque che, ai fini della determinazione, per classe ed aumento biennale, dello stipendio previsto per il livello correlato al grado rivestito, venga attribuito agli ufficiali provenienti dalla carriera dei sottufficiali una o più classi di stipendio inferiori, è costituzionalmente illegittima per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

3. — L'accoglimento della questione di legittimità costituzionale della norma denunciata in riferimento all'art. 3 della Costituzione è assorbente rispetto all'altra questione sollevata in riferimento agli artt. 36 e 97 della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, terzo comma, del decreto legge 6 giugno 1981, n. 283 (Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché concessione di miglioramenti economici al personale civile e militare escluso dalla contrattazione), convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 1981, n. 432, nella parte in cui non considera, anche per gli ufficiali provenienti dalle carriere militari inferiori, ai fini della determinazione del trattamento economico, il settimo livello retributivo come base iniziale per la valutazione dell'anzianità pregressa.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 249

Sentenza 16-18 maggio 1989**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

Procedimento penale - Proscioglimento per estinzione del reato per remissione di querela - Diritto dell'imputato all'impugnazione ex art. 152, secondo comma, del C.P.P. della sentenza di proscioglimento del giudice istruttore e del pretore e ad un riesame dei fatti più ampio in sede di appello - Esclusione - Richiamo estensivo ai principi della sentenza n. 224/1983 e alla sentenza n. 922/1988 - Evidente pregiudizio di ordine morale e giuridico - Illegittimità costituzionale parziale.

(C.P.P., art. 387, terzo comma; c.p.p. art. 399, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettofe GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 387, terzo comma, del codice di procedura penale, in relazione agli artt. 395, terzo comma, e 399 dello stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 25 maggio 1988 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Porrone Giancarlo, iscritta al n. 769 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell'anno 1988.

Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1989 il Giudice relatore Giovanni Conso.

Ritenuto in fatto

I. Il Giudice istruttore del Tribunale di Torino, a conclusione di un'istruzione condotta con rito formale, dichiarava non doversi procedere nei confronti di Porrone Giancarlo ed altri, imputati di truffa aggravata ex art. 61 n. 7 del codice penale, esclusa l'aggravante contestata, per essere il reato estinto a seguito di «rinuncia (*recte*: remissione)» della querela: la decisione veniva pronunciata «ritenendo sussistente la prova degli elementi costitutivi del reato».

Avverso la detta sentenza il Porrone, esercente la professione di avvocato, ricorreva per cassazione chiedendo di essere prosciolto nel merito a norma dell'art. 152, secondo comma, del codice di procedura penale.

La Corte di cassazione, con ordinanza del 25 maggio 1988, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 387, terzo comma, del codice di procedura penale, «anche in relazione agli artt. 395, terzo comma, e 399 dello stesso codice», «nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello, ai fini e nei limiti di cui all'art. 152 - comma secondo - cod. proc. pen., avverso la sentenza del Giudice istruttore che lo abbia prosciolto per estinzione del reato per remissione di querela».

Secondo la Corte di cassazione, a tale tipo di pronuncia sarebbero riferibili le stesse argomentazioni adottate dalla sentenza n. 224 del 1983: infatti, pure la dichiarazione di estinzione del reato per remissione della querela non comporta preclusione all'esercizio né dell'azione civile risarcitoria (salvo che sia stata fatta espressa rinuncia al diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno, a norma dell'art. 152, secondo comma, del codice penale) né dell'azione disciplinare nei confronti di pubblici dipendenti o di esercenti libere professioni.

Di conseguenza, la norma denunciata priverebbe l'imputato «del diritto, conferito, invece, al Pubblico Ministero, di impugnare con l'appello la sentenza istruttoria di proscioglimento per remissione di querela e perciò della possibilità di ottenere dal giudice di appello un riesame dei fatti più ampio di quello che può compiere il giudice di legittimità».

2. — L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52, prima serie speciale, dell'anno 1989.

3. — La parte privata non si è costituita e non ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

1. — La Corte di cassazione reputa non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità dell'art. 387, terzo comma, del codice di procedura penale, relativamente anche agli artt. 395, terzo comma, e 399 dello stesso codice, «nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello, ai fini e nei limiti di cui all'art. 152, comma secondo, cod. proc. pen., avverso la sentenza del Giudice istruttore che lo abbia proscioltto per estinzione del reato per remissione della querela». La norma impugnata risulterebbe in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto priverebbe l'imputato «del diritto, conferito invece al Pubblico Ministero, di impugnare, con l'appello, la sentenza istruttoria di proscioglimento per remissione di querela e, perciò, della possibilità di ottenere dal giudice di appello un riesame dei fatti più ampio di quello che può compiere il giudice di legittimità».

2. — Posta di fronte ad un ricorso — con il quale l'imputato, proscioltto per remissione della querela al termine di una complessa istruzione formale (dove la rilevanza della questione in ordine all'art. 387 e non anche agli artt. 395 e 399, concernenti rispettivamente l'istruzione sommaria del pubblico ministero e quella del pretore), si doleva che nella motivazione della sentenza impugnata fosse stata ritenuta dal giudice istruttore «la esistenza degli elementi costitutivi di un reato di truffa», chiedendo, «in sostanza», attraverso l'annullamento senza rinvio di tale decisione, «di essere proscioltto nel merito, in applicazione della norma di cui al capoverso dell'art. 152 C.P.P.» — la Corte di cassazione esprime l'avviso che, anche nei riguardi dell'estinzione del reato per remissione della querela, possano valere, in ordine alla mancata previsione dell'appello, le argomentazioni svolte e, quindi, le conclusioni raggiunte da questa Corte nella sentenza n. 224 del 1983. Sentenza con la quale — muovendo dal rilievo secondo cui «le sentenze istruttorie di proscioglimento per estinzione del reato a seguito di amnistia o di prescrizione che ... escludono l'applicabilità dell'art. 152, comma secondo, cod. proc. pen., in quanto contengono una sostanziale dichiarazione di colpevolezza, possono arrecare agli imputati pregiudizi di ordine morale e giuridico» — è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 387, terzo comma, del codice di procedura penale, «nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello, ai fini e nei limiti di cui all'art. 152, comma secondo, cod. proc. pen., avverso la sentenza del Giudice istruttore, che lo abbia proscioltto per estinzione del reato per amnistia o prescrizione».

3. — La questione è fondata.

La *ratio decidendi* posta a base, con riguardo all'amnistia ed alla prescrizione, della sentenza n. 224 del 1983, ancora di recente richiamata dalla sentenza n. 922 del 1988, non può non trovare analoga estrinsecazione in rapporto alla remissione della querela, anch'essa qualificata dal nostro ordinamento penale causa di estinzione del reato (art. 152, primo comma, del codice penale): una causa di estinzione che, per il fatto di implicare la mancata ricusazione del querelato, appare particolarmente accostabile all'amnistia da quando (v. sentenza n. 175 del 1971) è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 151, primo comma, del codice penale nella parte in cui esclude la rinuncia all'applicazione di quest'ultima.

Allorché la sentenza istruttoria di proscioglimento riconosce che il reato è estinto per remissione della querela dopo aver accertato l'esistenza degli elementi costitutivi del reato contestato, così escludendo l'applicabilità delle formule più ampiamente liberatorie richiamate nel secondo comma dell'art. 152 del codice di procedura penale (ipotesi inevitabile quando, come nella specie, la procedibilità a querela e, perciò, la remissione di questa abbiano assunto rilievo solo in seguito all'esclusione della circostanza aggravante che rendeva il fatto contestato perseguibile d'ufficio), non può negarsi all'imputato proscioltto per remissione della querela l'interesse a sottoporre la mancata applicazione dell'art. 152, secondo comma, del codice di procedura penale alla verifica di un giudice di merito prima che alla verifica del giudice di legittimità. Anche se l'uno e l'altro, data la presenza di una causa di estinzione del reato, debbono decidere «allo stato degli atti», solo il primo può prendere in esame e vagliare direttamente le risultanze processuali. La corte di cassazione deve, invece, attenersi alla situazione di fatto quale emerge dalla sentenza impugnata.

Evidente è il pregiudizio di ordine morale che deriva al proscioltto dall'enunciata sussistenza degli elementi costitutivi del reato oggetto di addebito, ma nemmeno vanno esclusi pregiudizi di ordine giuridico. Se è vero che la sentenza istruttoria di proscioglimento, qualunque ne sia la formula, mai comporta, data la sua inidoneità ad assumere efficacia di giudicato, preclusione all'esercizio sia dell'azione risarcitoria sia dell'azione disciplinare, è altrettanto vero che ben diversa influenza possono avere nei giudizi extra-penalì l'accertamento e la valutazione dei fatti operate dal giudice penale, a seconda che siano sfociate o no nel riconoscimento della sussistenza di elementi rilevanti a fini risarcitori e disciplinari. Persino quando nell'atto di remissione il querelante abbia fatto espressa rinuncia alla restituzione ed al risarcimento del danno, come permette l'art. 152, quarto comma, del codice penale, con conseguente definitiva preclusione dell'azione civile risarcitoria (circostanza, peraltro, non verificatasi nella specie), restano la possibile influenza sull'azione disciplinare e, in ogni caso, il sempre delicato pregiudizio di ordine morale.

4. — Una volta dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 387, terzo comma, del codice di procedura penale, «nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello, ai fini e nei limiti di cui all'art. 152, secondo comma, del codice di procedura penale, avverso la sentenza del giudice istruttore che lo abbia proscioltto per estinzione del reato per remissione della querela», questa Corte non ha motivo di adottare analoga pronuncia — nemmeno ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 — nei confronti dell'art. 395, secondo comma, del codice di procedura penale, pur indirettamente richiamato dal giudice *a quo*, in quanto tale comma non contiene alcuna autonoma previsione di impugnabilità per le sentenze istruttorie di proscioglimento pronunciate dal giudice istruttore su richiesta del pubblico ministero al termine dell'istruzione sommaria, ma si limita a richiamare per il procuratore generale e per l'imputato «le facoltà indicate nell'art. 387».

Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, deve, invece, essere dichiarata d'ufficio l'illegittimità costituzionale dell'art. 399, primo comma, del codice di procedura penale, anch'esso indirettamente richiamato dal giudice *a quo*, «nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello, ai fini e nei limiti di cui all'art. 152, secondo comma, del codice di procedura penale, avverso la sentenza del pretore che lo abbia proscioltto per estinzione del reato per remissione della querela».

Non vi è, infine, motivo di occuparsi degli artt. 512 n. 2 e 513 n. 3 del codice di procedura penale, concernenti l'appellabilità delle sentenze dibattimentali da parte dell'imputato, giacché entrambi, grazie alla novellazione operata dagli artt. 3 e 4 della legge 31 luglio 1984, n. 400, consentono espressamente all'imputato di proporre appello qualora il proscioglimento sia stato pronunciato per estinzione del reato, con il solo limite che non si tratti di proscioglimento da contravvenzione punibile esclusivamente con l'ammenda, aspetto qui non in discussione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 387, terzo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello, ai fini e nei limiti di cui all'art. 152, secondo comma, del codice di procedura penale, avverso la sentenza del giudice istruttore che lo abbia proscioltto per estinzione del reato per remissione della querela;

b) dichiara d'ufficio, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 399, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello, ai fini e nei limiti di cui all'art. 152, secondo comma, del codice di procedura penale, avverso la sentenza del pretore che lo abbia proscioltto per estinzione del reato per remissione della querela.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Deposita in cancelleria il 18 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 250

Sentenza 16-18 maggio 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Pensioni - Gestione speciale commercianti - Pensione di reversibilità erogata dalla gestione speciale - Titolari di pensione diretta di invalidità a carico della medesima gestione - Cumulo - Integrazione al minimo Esclusione Richiamo alle sentenze numeri 184/1988, 102/1982, 1086/1988 e 179/1989) - Illegittimità costituzionale parziale.

(Legge 22 luglio 1966, n. 613, art. 19, secondo comma).

(Cost., art. 3).

Previdenza e assistenza - Titolari di pensione diretta I.N.P.S. - Pensione di reversibilità erogata dalla gestione speciale commercianti - Non consentita integrazione al minimo norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 1086/1988) - Manifesta inammissibilità.

(Legge 22 luglio 1966, n. 613, art. 19, secondo comma).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari e coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 20 luglio 1988 dal Pretore di Bergamo nel procedimento civile vertente tra Assandri Antonio e l'I.N.P.S., iscritta al n. 795 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1989;

2) ordinanza emessa il 30 settembre 1988 dal Pretore di Bergamo nel procedimento civile vertente tra Tinazzo Alda e l'I.N.P.S., iscritta al n. 796 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto in fatto

1. — Nel procedimento civile promosso da Assandri Antonio nei confronti dell'I.N.P.S. per ottenere l'integrazione al trattamento minimo della pensione di reversibilità erogatagli dalla Gestione speciale commercianti, in presenza di cumulo con pensione diretta di invalidità a carico della medesima Gestione, l'adito Pretore di Bergamo, con ordinanza in data 20 luglio 1988 (R.O. n. 795 del 1988), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, in relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui esclude la suddetta integrazione, qualora, per effetto del cumulo, il pensionato fruisca di un trattamento complessivo di pensione superiore al minimo.

Ha rilevato il giudice *a quo* che nella specie non risultano applicabili le varie declaratorie di illegittimità costituzionale dei divieti di integrazione al trattamento minimo, in caso di cumulo di pensioni, mentre la logica sottesa a siffatte declaratorie appare trasponibile anche al caso controverso, al fine di evitare violazioni del principio di eguaglianza, fino all'entrata in vigore del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, che ha disciplinato *ex novo* la materia.

2. — Lo stesso Pretore, con successiva ordinanza in data 30 settembre 1988 (R.O. n. 796 del 1988), ha nuovamente censurato la medesima norma, ma nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla Gestione speciale commercianti per chi sia titolare anche di pensione diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria: e ciò sempre in riferimento all'art. 3 della Costituzione, per ragioni identiche a quelle già esplicitate con la precedente ordinanza.

3. — Nei susseguenti giudizi davanti a questa Corte nessuno si è costituito né è intervenuto.

Considerato in diritto

1. — I due giudizi, che prospettano analoga questione, vanno riuniti e decisi con un unico provvedimento per la evidente connessione.

1.1 — Il giudice remittente dubita della legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, nella parte in cui esclude: a) l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità a carico della Gestione speciale commercianti per chi sia titolare anche di pensione diretta di invalidità nella medesima Gestione (R.O. n. 795 del 1988); b) l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla Gestione speciale commercianti per chi sia titolare di pensione diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (R.O. n. 796 del 1988). Risulterebbe, invero, a suo avviso, violato l'art. 3 della Costituzione per l'irrazionale disparità di trattamento che si determina rispetto ai titolari di analoghe situazioni le quali, pur in presenza di cumulo di più trattamenti pensionistici, non implicano esclusione dell'integrazione al trattamento minimo, anche per effetto delle sopravvenute declaratorie di illegittimità costituzionale degli originari divieti.

2. — La questione sollevata con l'ordinanza n. 796 del 1988 ed esposta *sub* lettera b) del precedente numero è manifestamente inammissibile poiché questa Corte, con la sentenza n. 1086 del 1988, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma censurata, nella medesima parte (divieto di integrazione al minimo di pensione di reversibilità erogata dalla Gestione speciale commercianti per i titolari di pensione diretta a carico dell'I.N.P.S.).

3. — Fondata è, invece, la questione sollevata con l'ordinanza n. 795 del 1988 ed esposta *sub* lettera a) del n. 1.1. La norma censurata è stata oggetto di declaratoria di illegittimità costituzionale in riferimento ai diversi casi del divieto di integrazione per la pensione di vecchiaia erogata dalla Gestione speciale commercianti in caso di cumulo con pensione diretta a carico dello Stato, delle Ferrovie o della C.P.D.E.L. o, in genere, con qualsiasi trattamento a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (sentenza n. 184 del 1988), nonché degli analoghi divieti concernenti l'erogazione, da parte della medesima Gestione, della pensione di invalidità in caso di cumulo con pensione diretta statale (sentenza n. 102 del 1982), della pensione di reversibilità in caso di cumulo con pensione diretta I.N.P.S. (sentenza n. 1086 del 1988, cit.) e, infine, della pensione di reversibilità in caso di cumulo con pensione diretta di vecchiaia a carico della stessa Gestione speciale commercianti (sentenza n. 179 del 1989).

Nelle decisioni citate, nonché in numerose altre pronunzie, la Corte ha perseguito l'intento di eliminare ogni preclusione all'integrazione al trattamento minimo per i titolari di più pensioni (allorché, per effetto del cumulo, venisse superato il trattamento minimo garantito), così rendendo possibile la titolarità di più integrazioni fino all'entrata in vigore del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, che ha disciplinato *ex novo* la materia e che è stato *in parte qua* anche riconosciuto costituzionalmente legittimo (sentenza n. 184 del 1988).

Anche nel caso in esame deve farsi applicazione dei medesimi principi, in quanto la residua operatività della norma denunziata risulta chiaramente incompatibile con il principio di eguaglianza.

Detta norma, pertanto, va dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui, negli indicati limiti temporali, esclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità a carico della Gestione speciale commercianti, per chi sia titolare anche di pensione diretta di invalidità nella medesima Gestione, qualora, per effetto del cumulo, il complessivo trattamento risulti superiore al minimo anzidetto.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara:

a) l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (*Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari e coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi*), nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla Gestione speciale commercianti ai titolari di pensione diretta di invalidità a carico della medesima Gestione, qualora, per effetto del cumulo, il complessivo trattamento risulti superiore al minimo anzidetto;

b) la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Bergamo con ordinanza in data 30 settembre 1988 (R.O. n. 796 del 1988), perchè già dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza di questa Corte n. 1086 del 1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C0556

N. 251

Sentenza 16-18 maggio 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Giustizia amministrativa - Questioni pregiudiziali concernenti diritti soggettivi da decidersi in via incidentale - Ammissione dei mezzi di prova - Discriminazione rispetto al giudizio ordinario di legittimità in via principale - Carattere incidentale del giudizio che non può dar luogo a giudicato - Ininfluenza richiamo alle sentenze nn. 146/1987 e 190/1985 - Inammissibilità - Infondatezza.

(R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 26; r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 64, primo comma, in relazione all'art. 8, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034; r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 44, in relazione all'art. 8, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034).

(Cost., artt. 3 e 24, primo e secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 44, primo comma, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato), dell'art. 26 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642 (Regolamento di procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato), in relazione all'art. 8, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), promosso con ordinanza emessa il 29 gennaio 1988 dal TAR della Valle d'Aosta sul ricorso proposto da Binotto Ennio ed altra contro il Comune di Saint Vincent, iscritta al n. 436 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 febbraio 1989 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto in fatto

Nel corso di un giudizio avente ad oggetto la legittimità di un diniego di concessione in sanatoria, relativo ad alcuni manufatti di modesta entità, il Tribunale amministrativo regionale della Valle d'Aosta, con ordinanza in data 29 gennaio 1988 (r.o. n. 436 del 1988), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, primo e secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 44, primo comma del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato) e 26 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642 (Regolamento di procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato), in relazione all'art. 8, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali).

Premesso che il diniego di concessione è motivato sul presupposto che le opere realizzate ostacolerebbero l'esercizio di una servitù pubblica di passaggio, e che, proprio sotto tale aspetto, l'atto viene impugnato per travisamento dei fatti, negando i ricorrenti l'esistenza di tale servitù, il giudice *a quo*, al fine di accertare la legittimità o meno del provvedimento, ritiene di dover preventivamente definire, in via incidentale, una questione attinente a diritti soggettivi, e cioè se effettivamente l'area di proprietà dei ricorrenti sia gravata da servitù di uso pubblico.

Essendo pacifico in causa che tale diritto a favore della collettività non si è costituito per provvedimento formale dell'amministrazione, né per riconoscimento da parte del proprietario, l'oggetto dell'accertamento incidentale consisterebbe nell'avvenuta usucapione o meno della servitù.

Osserva, al riguardo, il Tribunale rimettente che il giudice amministrativo non dispone di mezzi istruttori idonei a provare la durata ultraventennale dell'eventuale utilizzazione *uti cives* dell'area in questione, non potendosi ritenere tali, né gli strumenti previsti dagli artt. 44 regio decreto n. 1054 del 1924 e 26 regio decreto n. 642 del 1907, né le quindici dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese da altrettanti cittadini e prodotte in giudizio dall'amministrazione (che secondo la prevalente giurisprudenza non rivestono carattere probatorio), né, infine, la perizia tecnica disposta d'ufficio. Lo strumento idoneo, ad avviso del giudice *a quo*, non può che consistere nelle c.d. prove orali del processo civile ordinario (interrogatorio libero e formale, giuramento decisorio e, soprattutto, prova testimoniale) che, tuttavia, attesa la diversità intrinseca dei due giudizi, non sono mai state ammesse nel giudizio amministrativo di legittimità.

L'inadeguatezza degli attuali mezzi istruttori sarebbe stata, d'altra parte, già riconosciuta e censurata da questa Corte con riferimento al settore della giurisdizione esclusiva, nell'ambito del quale, il giudice amministrativo decide anche in tema di diritti soggettivi. I medesimi profili di incostituzionalità riscontrati dalla sentenza n. 146 del 1987 varrebbero, a maggior ragione, con riguardo alle limitazioni dei mezzi di prova che il giudice amministrativo incontra quando si trova a dover risolvere, in via incidentale, questioni pregiudiziali di competenza del giudice ordinario.

Le norme impugnate, impedendo che nelle predette questioni possano essere esperiti i normali mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, violerebbero i principi di ragionevolezza e di parità di trattamento insiti nell'art. 3 della Costituzione. Difatti, la medesima questione giuridica, definibile in modo organico e compiuto dinanzi al giudice ordinario adito in via principale, troverebbe invece «ostacoli processuali insuperabili» dinanzi al giudice amministrativo chiamato a deciderla in via incidentale.

Inoltre la carenza di mezzi istruttori, impedendo un adeguato accertamento degli elementi di fatto da cui dipende la soluzione della questione incidentale, si porrebbe in contrasto con l'art. 24 della Costituzione sia sotto il profilo della effettività della tutela giurisdizionale assicurata a chiunque agisce in giudizio (primo comma), sia sotto il profilo attinente al principio della *par condicio* delle parti in causa, in relazione al quale la limitatezza degli attuali mezzi di prova (chiarimenti, documenti e verificazioni) implicherebbe l'acquisizione di elementi provenienti da una sola delle predette parti.

Nel giudizio dinanzi a questa Corte nessuna di quest'ultime si è costituita, né ha ritenuto di intervenire il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale amministrativo regionale della Valle d'Aosta dubita della legittimità costituzionale degli artt. 44, primo comma, del regio decreto 26 giugno 1924 n. 1054 (Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato) e 26 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642 (Regolamento di procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato), in relazione all'art. 8, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali) per contrasto con gli artt. 3 e 24, primo e secondo comma, della Costituzione.

Osserva il giudice *a quo* che le norme denunciate non prevedono che, nelle questioni pregiudiziali relative a diritti, definibili dal giudice amministrativo *incidenter tantum* ai sensi dell'art. 8, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, possano essere esperiti gli stessi mezzi di prova di cui può avvalersi il giudice ordinario per la soluzione, in via principale, di identiche questioni.

La carenza di tali mezzi istruttori, impedendo di accertare in modo compiuto gli elementi di fatto da cui dipende la soluzione delle questioni pregiudiziali, determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento in relazione a situazioni processualmente omogenee e sarebbe altresì in contrasto con la garanzia di un'effettiva tutela giurisdizionale assicurata a chiunque agisce in giudizio e ciò, a maggior ragione, ove si consideri che, quando della medesima questione è investito il giudice ordinario, l'effettività della tutela risulta garantita da strumenti probatori più completi ed adeguati. Risulterebbe altresì violato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, il principio della *par condicio* delle parti in causa, in quanto gli attuali mezzi di prova consentiti (chiarimenti, documenti e verificazioni) implicano l'acquisizione di elementi provenienti da una sola delle parti in causa, mentre l'ammissibilità di altre prove, quale quella testimoniale, tenderebbe invece a parificare la posizione processuale del privato rispetto a quella dell'amministrazione, consentendogli di portare nel giudizio elementi di prova estranei all'amministrazione stessa e ciò nell'ambito di questioni in cui, trattandosi di diritti soggettivi, le posizioni delle parti in causa sono su di un piano di sostanziale parità.

2. — Devesi in primo luogo dichiarare l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale riguardante l'art. 26 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, in quanto il sindacato di disposizioni contenute in atti privi di forza di legge esorbita dalla competenza della Corte costituzionale, al cui giudizio possono essere sottoposti solo gli atti aventi forza di legge. Come è stato già affermato da questa Corte (sentenza n. 118 del 1968) il regio decreto 17 agosto 1907, n. 642 è privo di tale forza, essendo stato emanato sulla base dell'art. 16, primo comma, della legge 7 marzo 1907, n. 62 che conferiva all'autorità governativa il potere di stabilire le modificazioni da apportarsi, fra l'altro, al «regolamento» per la procedura davanti alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato. Essendo stata quindi la stessa legge a qualificare, sia pure indirettamente, la natura dell'atto normativo da emanarsi da parte del Governo, e poiché nulla contraddice nella specie alla qualifica regolamentare risultante dal testo della legge che ha conferito al Governo la relativa potestà, non può revocarsi in dubbio che si sia in presenza di norme di carattere regolamentare come tali non sottoponibili al sindacato del giudice delle leggi.

3.1. — La questione della limitazione dei mezzi probatori nel processo amministrativo riguardante l'art. 44, primo comma, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, non è fondata.

Tale questione (come del resto l'altra, che verrà esaminata in prosieguo, sollevata in riferimento all'art. 24, primo e secondo comma della Costituzione), è stata circoscritta dal giudice *a quo* alla ipotesi in cui al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione di legittimità degli atti amministrativi, spetta il potere di decidere, con efficacia limitata, su tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale, e ciò perché si censura specificamente l'art. 44 citato, in relazione all'art. 8, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, che concerne appunto tale ipotesi.

Al riguardo ritiene la Corte di dover preliminarmente precisare che, nonostante che l'ordinanza di rinvio abbia ristretto la questione attinente alla limitazione dei mezzi di prova all'ipotesi in cui il giudice amministrativo sia chiamato a decidere, in via incidentale, su questioni di carattere pregiudiziale attinenti a diritti soggettivi, non sembra che questa peculiarità possa far isolare il relativo problema dal contesto di quello più ampio e che riguarda l'esperibilità dei mezzi di prova nel processo amministrativo di legittimità.

Nell'ambito di quest'ultimo, l'ordinanza di rinvio distingue l'ipotesi in cui il giudice debba giudicare, sia pure incidentalmente ai fini della decisione della questione principale, in materia di diritti soggettivi, e ciò allo scopo di ottenere l'estensione, ove si verta in tale tipo di controversia, in tutto o in parte, dei mezzi di prova previsti per la tutela dei diritti soggettivi dinanzi al giudice ordinario. Ciò sul presupposto che, diversamente, la tutela di situazioni soggettive di identica natura, come appunto accade quando il giudice amministrativo sia chiamato a decidere incidentalmente su questioni attinenti a diritti soggettivi, verrebbe ad essere attenuata rispetto alla tutela più ampia che è assicurata quando delle medesime questioni conosca il giudice ordinario.

Tale assunto non può essere condiviso perché, a differenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, la giurisdizione generale di legittimità concerne sempre la tutela degli interessi legittimi anche quando nell'esercizio di essa sia necessario decidere in via incidentale questioni attinenti a diritti soggettivi. Difatti, ancorché la cognizione ai fini della decisione possa riguardare tali questioni, la risoluzione della controversia principale non è diretta ad assicurare la tutela dei diritti soggettivi, che vengono conosciuti dal giudice amministrativo solo in via pregiudiziale ed incidentale e quindi senza dar luogo a giudicato, onde la loro tutela rimane pur sempre affidata in via principale al giudice ordinario.

Il carattere incidentale o pregiudiziale della cognizione, espressamente qualificato in tal modo dalla norma, sta proprio a significare che non si è in presenza di uno spostamento della tutela dei diritti soggettivi dal giudice ordinario a quello amministrativo - come avviene invece per le materie dette di giurisdizione esclusiva, nelle quali anche la tutela dei diritti soggettivi è affidata al giudice amministrativo nei casi tassativamente indicati dalla legge - secondo la previsione contenuta nell'ultima parte del primo comma dell'art. 103 della Costituzione. Non può perciò seguirsi l'assunto di una ingiustificata disparità di trattamento in presenza di situazioni identiche: quelle poste a raffronto difatti non lo sono, dato che, quando il processo si svolge dinanzi al giudice ordinario, la cognizione delle questioni concernenti diritti soggettivi, avendo carattere principale, avviene in funzione della tutela di quei diritti con forza di giudicato, là dove quando il processo si svolge di fronte al giudice amministrativo la suddetta cognizione non ha carattere principale e quindi avviene in funzione della tutela di interessi legittimi.

3.2. — È per tali considerazioni che non è influente il richiamo, contenuto nell'ordinanza di rinvio, alla sentenza n. 146 del 1987, diversa essendo la *ratio* in base alla quale questa Corte è giunta ad estendere al processo amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva per controversie attinenti a diritti soggettivi, gli altri mezzi di prova previsti per il processo dinanzi al giudice ordinario. In tale occasione la Corte ebbe a censurare la disparità di tutela sul terreno probatorio, assicurata al lavoratore nelle controversie in materia di pubblico impiego rispetto al lavoratore privato, in ragione della diversità della sede giurisdizionale prevista presso il giudice amministrativo, nel primo caso, e presso il

giudice ordinario, nel secondo. Diversità di sede che, secondo la Corte, non poteva tollerare una disparità di tutela in presenza di situazioni soggettive di contenuto omogeneo, in quanto nascenti entrambe da un rapporto di lavoro subordinato.

Nè potrebbe utilmente richiamarsi la sentenza n. 190 del 1985 dichiarativa della illegittimità costituzionale dell'art. 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 nella parte in cui, limitando l'intervento di urgenza del giudice amministrativo alla sospensione della esecutività dell'atto impugnato, non consentiva al giudice stesso di adottare, nelle controversie patrimoniali in materia di pubblico impiego sottoposte alla sua giurisdizione esclusiva, i provvedimenti urgenti che, invece, il giudice ordinario può emanare per tutelare diritti analoghi del lavoratore privato. Anche in questo caso la soluzione fu adottata nella considerazione che la disparità dei mezzi di tutela assicurati al dipendente pubblico rispetto a quello privato, in ordine a pretese patrimoniali di natura pressoché identiche, non poteva trovare giustificazione in ragione della diversità della sede giurisdizionale prevista per le controversie in materia di pubblico impiego rispetto a quella prevista per le controversie in tema di impiego privato.

4.1. — La questione che investe l'art. 44 del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, è invece inammissibile.

Anche in relazione a quest'altro aspetto va ribadito che, quando si tratti della cognizione di questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti soggettivi, il problema della limitazione dei mezzi di prova non presenta nel processo amministrativo di legittimità profili peculiari, talché la questione di costituzionalità riguardante la disciplina probatoria, sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione, deve essere esaminata in relazione al processo amministrativo di legittimità nella sua interezza.

Per invocare l'applicabilità dei mezzi di prova previsti per il processo civile, il giudice *a quo* sembra far leva essenzialmente sull'esigenza di assicurare la parità processuale fra le parti, quale proiezione dell'effettività della tutela giurisdizionale e della garanzia di difesa in ogni stato e grado del giudizio, come assicurate dall'art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione.

A tal fine, facendosi specifico riferimento alla controversia oggetto del giudizio *a quo*, nell'ordinanza di rinvio si sostiene che, ammettendosi la prova testimoniale, si verrebbe a parificare la posizione processuale del privato rispetto a quella dell'amministrazione, consentendogli di portare nel giudizio elementi di prova estranei all'amministrazione stessa.

In proposito va ricordato che, nel processo amministrativo, la tutela degli interessi legittimi avviene attraverso il sindacato sull'esercizio del potere amministrativo. Se dunque tale è la funzione del processo, il sindacato sulle modalità, con cui quel potere è esercitato, deve necessariamente muovere in primo luogo dall'esame del complesso degli elementi che l'amministrazione ha posto a fondamento delle proprie valutazioni; il che non esclude le opportune integrazioni che il giudice amministrativo, nell'esercizio dei suoi poteri ordinatori, può prescrivere onde pervenire nel modo più esauriente all'accertamento dei fatti su cui si fondano le rispettive pretese delle parti. Anche se dunque il *thema decidendum* è rigidamente prefissato dalle prospettazioni e dalle allegazioni del ricorrente, di norma è nel dominio dell'amministrazione la possibilità di fornire la prova di certi fatti, per cui se, ai fini della decisione, occorre verificare la veridicità di fatti posti a fondamento dell'atto amministrativo impugnato, è l'organo amministrativo che l'ha emanato a subire il relativo onere probatorio e le conseguenze del mancato assolvimento di questo, spettando al giudice, che abbia disposto l'acquisizione della prova individuando la parte all'uopo onerata, di trarre il proprio convincimento dal comportamento dell'amministrazione che non sia stata in grado di dimostrare quanto affermato.

Sotto l'anzidetto profilo la parità processuale fra le parti è dunque assicurata e se nella esperienza pratica avviene che il giudice non eserciti i propri poteri in modo da pervenire alla migliore conoscenza dei fatti, ciò non deriva per lo più dalla limitatezza dei mezzi di prova a sua disposizione, bensì dal ridotto esercizio che egli fa di detti poteri. Il convincimento del giudice deve formarsi non sulla base di ciò che le parti prima del processo (come, ad esempio, l'amministrazione in sede di emanazione dell'atto amministrativo da cui trae occasione il processo) o durante esso abbiano affermato, bensì su ciò che ciascuna di esse, in base alle proprie disponibilità, sia stata in grado di provare.

La maggiore ampiezza possibile del sindacato sull'esercizio dei pubblici poteri non postula perciò necessariamente l'estensione al processo amministrativo di legittimità di tutti i mezzi di prova ammessi per altri tipi di processi. Essa, infatti, ben può realizzarsi attraverso una penetrante indagine sulle modalità mediante le quali è stata compiuta l'istruttoria nel procedimento amministrativo, la cui congruità, nei limiti delle censure formulate dal ricorrente, è appunto apprezzabile in sede di sindacato giurisdizionale di legittimità, nonchè in quello del successivo eventuale giudizio di ottemperanza che, essendo compreso nella giurisdizione di merito (art. 27, n. 4, regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054), già consente al giudice più ampi mezzi istruttori (art. 27, regio decreto 17 agosto 1907, n. 642).

Che questa impostazione sia idonea, al fine di assicurare, sul terreno del processo, quella parità tra le parti come proiezione del diritto alla difesa, è confermato proprio dalle considerazioni che si traggono dalla fattispecie oggetto del giudizio *a quo*, occasionato dalla impugnativa di un diniego di concessione edilizia in sanatoria, nell'assunto, affermato dall'amministrazione, della esistenza di una servitù di pubblico passaggio sull'area interessata dall'opera. Ebbene è di tutta evidenza come, in una ipotesi del genere, non si possa sostenere, secondo quanto si afferma nell'ordinanza di rinvio, che la parità processuale fra le parti non è assicurata in quanto quella privata non disporrebbe della possibilità di esperire la prova testimoniale. Diversamente, è invece possibile al giudice di verificare, proprio attraverso il sindacato sulla istruttoria compiuta dall'amministrazione ed ovviamente nei limiti delle censure formulate dal ricorrente, se le asserzioni di questa costituiscano il risultato di un consapevole accertamento della realtà, e di trarre così il suo convincimento dalle risultanze del sindacato operato sul procedimento seguito dall'amministrazione.

4.2. — Le considerazioni testè formulate inducono perciò alla conclusione che, nonostante la tendenza degli ordinamenti nel senso di una unità del processo, ciò riguarda i principi fondamentali di esso, mentre la possibilità del permanere di una tipologia differenziata di processi, legata alla obiettiva diversità delle situazioni che ciascuno di essi coinvolga, non contrasta con il parametro costituzionale invocato (art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione) sempre che ciascuna disciplina soddisfi al tipo di garanzia che si intende assicurare. Di conseguenza, nel processo che concerne la tutela, costituzionalmente garantita, degli interessi legittimi, poichè si tratta di una categoria di situazioni soggettive che, sul terreno sostanziale, si realizzano attraverso l'intermediazione del procedimento amministrativo, appare congruo in sede giurisdizionale un sistema probatorio che consista essenzialmente nel sindacato sulle modalità con le quali il potere pubblico è stato esercitato.

Una volta assicurata questa garanzia, è in sede legislativa che si devono individuare i mezzi probatori adatti ad attuare tale tipo di sindacato, potendosi censurare la scelta del legislatore soltanto se risulti inidonea a garantire la tutela giurisdizionale.

L'estensione di tutti o di qualcuno dei mezzi probatori previsti dal codice di procedura civile per la tutela dei diritti soggettivi al processo amministrativo, quando questo riguardi interessi legittimi, spetta perciò al discrezionale potere del legislatore, dovendosi tenere comunque conto che le limitazioni circa la possibilità di utilizzare certi mezzi probatori sono insite in ogni sistema processuale, in ragione delle peculiarità delle controversie relative a ciascuno di essi e non possono considerarsi in contrasto con i principi costituzionali quando rispondano alle esigenze proprie del tipo di processo preso in considerazione.

È per questo che mai si è dubitato della legittimità di certe discipline processuali che escludono forme di prove legali, nè mai si è dubitato della legittimità costituzionale del tendenziale disfavore con cui è disciplinata la prova testimoniale nel processo civile e delle limitazioni che da tale tendenza conseguono. Quest'ultimo rilievo si risolve in un ulteriore argomento circa l'impossibilità di un automatico trapianto nel processo amministrativo di legittimità del sistema probatorio proprio del processo civile, in quanto la sussistenza di quelle limitazioni, peculiari del processo civile, richiederebbe, comunque, un'operazione di adattamento che non potrebbe certo conseguire alla pronuncia additiva di questa Corte auspicata dal giudice *a quo*, bensì ad una articolata disciplina legislativa.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642 (*Regolamento di procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato*), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Valle d'Aosta con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, primo comma, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (*Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato*) in relazione all'art. 8, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (*Istituzione dei tribunali amministrativi regionali*) sollevata, in riferimento all'art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione, con l'anzidetta ordinanza;

3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44 del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, in relazione all'art. 8, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con la medesima anzidetta ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.

Il Presidente: SAIA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI.

N. 252

Sentenza 16-18 maggio 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Locazione - Locatore ente pubblico - Successione nel contratto dei parenti e affini del conduttore con questi conviventi - Mancata previsione nel caso di pregresso da parte del titolare del rapporto - Richiesta di sentenza additiva - Inconferente richiamo alla sentenza n. 404/1988 - Non fondatezza.**

(Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 6, primo comma).

(Cost., art. 2 e 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), promosso con ordinanza emessa il 24 maggio 1988 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra I.N.P.D.A.I. e Sasso Stefano, iscritta al n. 718 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.D.A.I.;

Udito nell'udienza pubblica del 21 febbraio 1989 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Udito l'avv. Nunzio Izzo per l'I.N.P.D.A.I.;

Ritenuto in fatto

Nel corso di un giudizio in cui l'I.N.P.D.A.I. (Istituto Nazionale Previdenza Dirigenti Aziende Industriali), locatore, aveva richiesto il rilascio di un immobile deducendo che il convenuto lo abitava senza esserne il conduttore, il Tribunale di Roma, avendo accertato che il convenuto era il cognato dell'originario conduttore (il quale aveva abbandonato l'alloggio lasciandolo in godimento alla sorella e diversi anni dopo era deceduto) ha sollevato, con ordinanza emessa il 24 maggio 1988, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), nella parte in cui non prevede la successione nel contratto di parenti ed affini del conduttore, con lui abitualmente conviventi, anche nella ipotesi di abbandono dell'immobile o di recesso dal contratto da parte del titolare del rapporto, in favore dei parenti ed affini stessi;

Il giudice *a quo* esclude anzitutto che la successione nella locazione sia avvenuta *ex art. 6*, in quanto il convenuto e la moglie non convivevano con il conduttore al momento del suo decesso e rileva quindi come i familiari conviventi con il conduttore restino estranei alla locazione e perciò privi di qualsiasi tutela in tutte le ipotesi in cui questi abbandoni l'immobile;

Il Tribunale prospetta l'accennata questione anche secondo un'estensione analogica della *ratio* che ritiene sottesa alla sentenza n. 404 del 1988 di questa Corte;

Si è costituito l'I.N.P.D.A.I. chiedendo la declaratoria di manifesta inammissibilità, ovvero di infondatezza della questione;

Osserva l'Istituto che la creazione di un nuovo diritto soggettivo, qual è in sostanza quello prospettato dal giudice *a quo*, verrebbe a confliggere con le norme amministrative sull'igiene (che non consentono di utilizzare l'immobile oltre una certa proporzione tra superficie ed abitanti), nonché a determinare abusi ed arbitri specialmente nei confronti della pubblica Amministrazione;

Inoltre il «consolidamento» dei rapporti di locazione a favore di parenti ed affini del conduttore avrebbe come conseguenza l'impossibilità, per il locatore-ente pubblico, di disporre di immobili da destinare agli sfrattati, come la legge viceversa dispone.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 24 maggio 1988 (R.O. n. 718/1988), solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), «nella parte in cui non prevede la successione nel contratto dei parenti ed affini del conduttore, con lui abitualmente conviventi, anche nella ipotesi di abbandono dell'immobile o di recesso dal contratto da parte del titolare della locazione, in favore dei parenti od affini stessi, per contrasto con gli artt. 2 e 3 della Costituzione»;

2. — La questione è infondata;

La norma impugnata prevede tre fattispecie: a) la morte del conduttore; b) la separazione giudiziale, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio; c) la separazione consensuale o la intervenuta nullità del matrimonio;

La sentenza di questa Corte n. 404 del 1988 non ha aggiunto alla previsione della legge ulteriori fattispecie, ma ha soltanto inserito nell'elenco dei successibili nel contratto per l'ipotesi *sub a*), il convivente *more uxorio*; in quella *sub c*), il coniuge separato di fatto, data la irrilevanza del titolo della separazione, consensuale o di fatto, rispetto alla *ratio legis*; nonché il convivente se con prole naturale;

Il giudice *a quo*, invece, chiede l'aggiunta di una quarta fattispecie, qual è quella dell'abbandono dell'immobile o del recesso dal contratto da parte del conduttore in favore di parenti od affini, operazione questa che, non essendo suffragata da alcuna cogente lettura dei parametri costituzionali richiamati, dovrebbe essere riservata alla discrezionalità legislativa anche ove se ne rinvenisse una razionale giustificazione;

3. — Occorre, viceversa, precisare, sul tema di causa, che, come ogni altro diritto sociale, anche quello all'abitazione, è diritto che tende ad essere realizzato in proporzione delle risorse della collettività; solo il legislatore, misurando le effettive disponibilità e gli interessi con esse gradualmente soddisfatti, può razionalmente provvedere a rapportare mezzi a fini, e costruire puntuali fattispecie giustiziabili espressive di tali diritti fondamentali;

In particolare nelle ipotesi di cui all'art. 6 della legge n. 392 del 1978, il diritto sociale all'abitazione viene in considerazione, secondo l'insegnamento di questa Corte, di cui alla sentenza n. 404 del 1988, quale esigenza di conservare il tetto «fino alla normale consumazione della durata quadriennale del rapporto, come stabilita *ex lege*»;

Siffatta delimitazione temporale concorre a descrivere il regime di «minore compressione del diritto del proprietario-locatore» voluto dal legislatore con la legge n. 392 del 1978;

Sarebbe pertanto contrario alla *ratio legis*, tutelare l'ipotesi del volontario abbandono dell'immobile o del recesso dal contratto da parte del conduttore in favore di parenti od affini che, anche a prescindere dal caso di specie (contratto soggetto a proroga con Ente pubblico locatore), sarebbe fonte di una forte attenuazione del diritto del locatore al di fuori di situazioni che impongono la solidarietà sociale;

Il diritto del locatore, infatti, verrebbe a subire gli effetti compressivi di comportamenti non sempre necessitati, quando non arbitrari, del conduttore;

La dilatazione delle ipotesi di successione che si realizzerebbe con la creazione delle nuove situazioni soggettive auspicata dal giudice *a quo* indurrebbe nei fatti una circolazione del tutto anomala delle abitazioni, concorrendo a ridurre ulteriormente un'offerta di alloggi in locazione già molto rarefatta;

Tale prospettiva appare quindi antitetica a quell'esigenza di riordino del mercato abitativo che questa Corte (sentenza n. 1028 del 1988) ha auspicato possa realizzarsi onde eliminare il disagio della categoria dei conduttori «nel quadro di un intervento globale sui settori dell'edilizia pubblica e privata (postulato dal legislatore del 1978: cfr. sent. n. 252 del 1983), idoneo ad incrementare l'offerta di alloggi a canoni economicamente sopportabili».

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, dal Tribunale di Roma con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C0559

253

Sentenza 16-18 maggio 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regioni - Regione Sicilia - Parificazione giuridica della legge di assestamento a quella di rilancio - Introduzione di nuove spese - Mancata indicazione dei mezzi atti a farvi fronte - Abrogazione della norma impugnata - Cessazione della materia del contendere.

(Legge regione Sicilia approvata il 13 dicembre 1988, art. 14).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 13 dicembre 1988, avente per oggetto: «Variazioni al bilancio della Regione e al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1988 — Assestamento» promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Sicilia notificato il 21 dicembre 1988, depositato in cancelleria il 29 dicembre 1988 ed iscritto al n. 39 del registro ricorsi 1988;

Visto l'atto di costituzione della Regione Sicilia;

Udito nell'udienza pubblica del 21 febbraio 1989 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Uditi l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il ricorrente, e l'avvocato Giuseppe Fazio per la Regione;

Ritenuto in fatto

Con ricorso notificato il 21 dicembre 1988, il Commissario dello Stato per la regione Siciliana ha impugnato davanti a questa Corte l'art. 14 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 13 dicembre 1988 e recante «Variazioni al bilancio della Regione ed al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1988 — Assestamento», deducendone l'illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 81, terzo e quarto comma, 5, 97 e 128 della Costituzione, in relazione ai limiti posti alla legislazione regionale dall'art. 14 dello Statuto.

La disposizione impugnata prevede la proroga fino al 30 giugno 1989 delle garanzie occupazionali — già disposte da precedenti leggi — a favore di taluni lavoratori degli ispettorati ripartimentali delle foreste, nonché dei contratti a termine stipulati dai Comuni — ai sensi delle leggi regionali nn. 37 del 1985 e 26 del 1986 — per prestazioni tecniche relative alle procedure di sanatoria edilizia.

La norma, nel presupposto che la legge di assestamento abbia la stessa natura giuridica della legge di bilancio, viene censurata in quanto, introducendo una nuova spesa, violerebbe il terzo comma dell'art. 81 della Costituzione. Per la sua natura sostanziale, si porrebbe poi in contrasto anche con il quarto comma dello stesso art. 81, non prevedendo un'adeguata copertura in relazione agli oneri derivanti dalla proroga delle garanzie occupazionali e dei predetti contratti a termine. In tal senso, infatti, in assenza di qualsiasi seppur generico riferimento a nuove o maggiori entrate, il mero «riscontro» della spesa nel bilancio pluriennale non costituirebbe un'idonea indicazione dei mezzi atti a farvi fronte.

Peraltro, nella parte in cui dispone la proroga dei contratti a termine (che l'art. 14 della legge regionale n. 26 del 1986 prevedeva di durata biennale e non rinnovabili) stipulati da Comuni per prestazioni tecniche relative alle procedure di sanatoria edilizia, la disposizione censurata si porrebbe in contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, in quanto non risponderebbe alle effettive esigenze dei comuni che potrebbero, in ipotesi, aver già esaurito la fase istruttoria delle predette procedure, ma bensì al mero interesse dei singoli dipendenti al mantenimento del posto di lavoro.

Dalla indiscriminata e diretta operatività della proroga dei contratti a termine deriverebbe, altresì, la lesione dell'autonomia comunale garantita dagli artt. 5 e 128 della Costituzione, mentre l'applicabilità di detta proroga anche ai contratti scaduti alla data di entrata in vigore della legge violerebbe il principio generale della certezza del diritto evidenziando l'abnormità della disposizione impugnata.

Si è costituita in giudizio la Regione Sicilia sostenendo l'infondatezza di tutte le censure suesposte e chiedendo che venga conseguentemente dichiarata la legittimità costituzionale della norma impugnata.

Considerato in diritto

Va anzitutto rilevato che, nelle more del presente giudizio, il testo legislativo contenente la disposizione denunciata, approvato dall'Assemblea Regionale Siciliana nella seduta del 13 dicembre 1988 e recante «Variazioni al bilancio della Regione ed al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1988 — Assestamento», è stato (ai sensi dell'art. 29 dello Statuto speciale) promulgato (legge 1° febbraio 1989, n. 3) ed è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, avvenuta nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 6, del 7 febbraio 1989.

Successivamente, il legislatore regionale, con legge 20 febbraio 1989, n. 4 (pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, n. 9 del 21 febbraio 1989 ed entrata in vigore nello stesso giorno), ha espressamente abrogato (art. 5, comma quinto) l'art. 14 della legge n. 3 del 1989, la norma cioè oggetto del presente giudizio, provvedendo a sostituirla con altra che non appare censurabile alla luce delle deduzioni svolte dal Commissario di Governo nel suo ricorso introduttivo, e la cui efficacia, peraltro, retroagisce alla data del 1° gennaio 1989 (art. 9 legge 20 febbraio 1989, n. 4).

Poiché dunque l'art. 5 della legge regionale siciliana n. 4 del 1989, non solo abroga la norma impugnata in via preventiva dal Governo, ma, innovandone il contenuto con efficacia retroattiva, ne impedisce anche qualsiasi possibile effetto successivo alla sua promulgazione, viene meno la materia del contendere e ne deve conseguentemente essere dichiarata la cessazione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso col quale il Commissario dello Stato per la regione siciliana ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge approvata dall'Assemblea regionale nella seduta del 13 dicembre 1988, recante «Variazioni al bilancio della Regione ed al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1988 — Assestamento».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.

Il Presidente: SAIA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 254

Sentenza 16-18 maggio 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Agricoltura - Pagamento dei contributi - Esenzioni - Estensione del beneficio ai terreni situati ad altitudine inferiore ai 700 metri (Sentenza n. 370/85) - Zone agricole svantaggiate - Esclusione - Razionalità degli specifici criteri di individuazione delle zone oggetto dell'agevolazione - non fondatezza.****(D.L. 29 luglio 1981, n. 401, art. 13, ultimo comma convertito in legge 26 settembre 1981, n. 537, con modificazioni; legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 9, punto 5).****(Cost., art. 3).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, ultimo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402 (Contenimento della spesa previdenziale e adeguamento delle contribuzioni), convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, con modificazioni, e dell'art. 9, punto 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 1988), promosso con l'ordinanza emessa il 3 giugno 1988 dal Pretore di Piacenza nel procedimento civile vertente tra Chiapponi Oreste e lo S.C.A.U., iscritta al n. 632 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di costituzione di Chiapponi Oreste nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 7 marzo 1989 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Uditi gli avvocati Sergio Grasselli e Diego Ziini per Chiapponi Oreste e l'Avvocato dello Stato Luigi Siconolfi per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza emessa il 3 giugno 1988 il Pretore di Piacenza, nel procedimento civile vertente tra Chiapponi Oreste e S.C.A.U., ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, ultimo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981 n. 402 (Contenimento della spesa previdenziale e adeguamento delle contribuzioni), convertito nella legge 26 settembre 1981 n. 537, con modificazioni, nonché dell'art. 9, punto 5 della legge 11 marzo 1988 n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — legge finanziaria 1988), «nella parte in cui dispongono che per le zone svantaggiate determinate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977 n. 984, l'onere contributivo dovuto allo S.C.A.U. sia ridotto al 40%, anziché prevedere la totale esenzione così come stabilito per le zone montane al di sotto dei 700 metri, a cui in virtù dello stesso art. 13 sono state equiparate»;

Il giudice a quo premette che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 370 del 30 dicembre 1985, dichiarante l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 del decreto-legge 23 dicembre 1977 n. 942, convertito nella legge 27 febbraio 1978 n. 41, il regime dei contributi agricoli unificati dovuti per le zone montane sotto i 700 metri, è stato uniformato a quello delle zone montane site sopra i 700 metri, talché alle prime si estende l'esenzione totale contributiva prevista per le seconde;

Osserva, poi, che la citata sentenza non ha viceversa «dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 13 citato e comunque non ha fatto riferimento alle zone svantaggiate e che anzi l'art. 9, punto 5, della legge 11 marzo 1988 n. 67 ha espressamente mantenuto inalterata per queste ultime la quota contributiva già stabilita dall'art. 13, mediante

il richiamo di cui all'art. 8 della legge n. 41 del 1978». Pertanto, sulla base dell'«originaria equiparazione operata dalla legge tra zone montane sotto i 700 metri e zone svantaggiate, appare fondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale dei suddetti artt. 13 e 9 citati, sotto il profilo della disparità di trattamento, in relazione all'art. 3 della Costituzione»;

2. — Con memoria del 5 dicembre 1988 si è costituito il Sig. Oreste Chiapponi, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Grasselli, sostenendo l'illegittimità delle norme impugnate. Infatti, non vi sono ragioni giustificatrici di una diversità di trattamento, che lo stesso legislatore ha escluso allorché ha equiparato il trattamento riservato alle aziende agricole site in zone svantaggiate a quello proprio delle aziende ubicate in territori montani di livello inferiore ai 700 metri;

3. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo una declaratoria di infondatezza per le differenziazioni esistenti tra zone svantaggiate e montane; il che rende ragionevole il permanere di una graduazione nelle agevolazioni;

Considerato in diritto

1.1 — Per i terreni compresi in territori montani ubicati ad altitudine superiore ai settecento metri sussiste normativamente l'esenzione dal pagamento dei contributi unificati in agricoltura (art. 7 decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 942, convertito nella legge 27 febbraio 1978, n. 41). Per effetto della sentenza di questa Corte n. 370 del 1985 l'esenzione è stata estesa ai terreni, d'identica configurazione, situati ad altitudine inferiore ai 700 metri: al riguardo, ha rilevato la Corte, non poter trovare, infatti, ragionevole sostegno il mero criterio altimetrico;

1.2 — Il giudice remittente assume che i medesimi criteri devono trovare applicazione per le cosiddette zone agricole svantaggiate. A queste ultime, infatti, sono riferibili in astratto le agevolazioni contributive previste per i territori montani, ai sensi dell'art. 13, ultimo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981 n. 537. Per converso, nelle zone in questione il contributo risulta dovuto soltanto nella misura del 40% dell'intero ammontare (del 20% per il Mezzogiorno);

Il remittente ravvisa violato perciò, ex art. 3 della Costituzione, il principio di eguaglianza, versandosi in situazione identica a quella dei territori montani, così come qui descritto;

2. — La questione non è fondata;

La citata sentenza n. 370 non ha escluso, intanto, che la corresponsione dei contributi, purché non collegata al casuale criterio altimetrico, possa essere altrimenti regolata. Per la individuazione puntuale delle zone svantaggiate poi, sulla quale si incentra l'attuale vertenza, vige, in concreto, la disciplina di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984;

In virtù di tale regolamentazione restano fissati pertinenti e specifici criteri di zonizzazione con correlata individuazione, per i singoli territori, delle cause di preminente depressione, atte a validamente giustificare gli interventi agevolativi ai sensi del piano agricolo nazionale, redatto, giusta l'indicata legge n. 984 del 1977, dal Comitato interministeriale per la politica agricola e alimentare e successivamente approvato dal Consiglio dei ministri;

Quanto precede appare bastevole per affermare che il delineato sistema di interventi per le zone agricole svantaggiate riveste aspetti distintivi di originale connotazione, rientrante in un *unicum* normativo sufficientemente razionale per gli effetti che ne derivano, senza che possano su di esso, pertanto, automaticamente incidere differenti principi che propriamente attengono, invece, ai terreni montani;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, ultimo comma, decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402 (Contenimento della spesa previdenziale e adeguamento delle contribuzioni), convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, con modificazioni, e dell'art. 9, punto 5 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — legge finanziaria 1988), sollevata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Piacenza con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.

Il Presidente: SAIA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 255

Sentenza 16-18 maggio 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Lavoro - Categorie protette - Patto di prova nelle assunzioni obbligatorie - Licenziamento per mancato superamento della prova - Richiamo alla sentenza n. 248/1986 - di un normale contratto di natura privata - Scelta del legislatore discrezionale e non irragionevole - Questione già dichiarata manifestamente infondata (ordinanza n. 872/1988) - Non fondatezza.**

(Legge 2 aprile 1968, n. 482, art. 16, quarto comma).

(Cost., artt. 2 e 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10, primo comma, e 16, quarto comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le amministrazioni pubbliche e le aziende private), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 5 aprile 1988 dal Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Bianchetti Rosanna e Siletron S.p.a., iscritta al n. 654 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1988;

2) ordinanza emessa il 17 giugno 1988 dal Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Vitagliano Carla e il Consorzio Cooperative Costruzioni, iscritta al n. 731 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di costituzione di Bianchetti Rosanna nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 7 marzo 1989 il Giudice relatore Francesco Greco;

Uditi l'avv. Sergio Vacirca per Bianchetti Rosanna e l'Avvocato dello Stato Luigi Siconolfi per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

I. — Nel corso del giudizio promosso nei confronti della Siletron S.p.a., al fine di ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro, da Rosanna Bianchetti, avviata obbligatoriamente al lavoro ai sensi della legge 482 del 1968 e licenziata per esito negativo della prova, l'adito Pretore di Bologna, con ordinanza del 5 aprile 1988, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, secondo comma, e 4 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, primo comma, e 16, quarto comma, della citata legge 2 aprile 1968, n. 482, nella interpretazione che di tali norme ha fornito la Corte di Cassazione, secondo la quale non è consentita la costituzione *ex lege* del rapporto di lavoro con gli invalidi civili (e categorie assimilate) avviati obbligatoriamente al lavoro, e che è ammissibile — per il rapporto lavorativo costituitosi con gli stessi — l'apposizione del patto di prova ai sensi dell'art. 2096 codice civile, con conseguente recedibilità del datore di lavoro;

Alla stregua di tale interpretazione, ormai costante e che, pertanto, costituisce diritto vivente, il rapporto di lavoro con appartenenti alle categorie protette dalla legge 482 del 1968 trova il suo titolo costitutivo non nell'atto d'avviamento al lavoro dell'ufficio competente, ma nell'atto negoziale in cui si concreta l'assunzione, che pur essendo vincolata dall'esterno sotto il profilo del previsto obbligo di contrarre, è compiuta in un ambito di autonomia privata;

Affermata la natura contrattuale del rapporto di lavoro in esame, la Cassazione ha, coerentemente, affermato anche l'opponibilità del patto di prova alle assunzioni obbligatorie;

Il denunciato contesto normativo, nella richiamata interpretazione, contrasterebbe, ad avviso del giudice *a quo*, con l'art. 2 della Costituzione, che riconosce e tutela i diritti individuali e sociali dell'uomo, impedendo che tali diritti siano resi effettivi;

Esso violerebbe, inoltre, l'art. 3, secondo comma, della Costituzione, perpetrando, nei confronti di cittadini più deboli perchè di ridotta capacità lavorativa, una situazione di ingiusta discriminazione e ciò in contrasto, altresì, con il principio di cui all'art. 4 della Costituzione, che sancisce per tutti i cittadini il diritto al lavoro;

Il giudice remittente si è richiamato, in proposito, alla sentenza della Corte costituzionale n. 248 del 1986, che ha affermato la necessità dell'intervento dello Stato a sostegno dei livelli occupazionali;

2. — Nel giudizio si è costituita la ricorrente, Rosanna Bianchetti, la quale ha chiesto, in via principale, una sentenza interpretativa di rigetto, sostenendo che la disposizione di cui all'art. 10, quarto comma, della legge 842 del 1968, si spiega solo dando per acquisita la definitività *ab origine* del rapporto di lavoro con l'invalido;

In alternativa, la stessa parte privata ha chiesto una declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme in questione, sul rilievo che la legge n. 482 del 1968 è improntata al principio di solidarietà sociale, che deve operare in tutte le fasi che portano alla costituzione d'un rapporto di lavoro stabile;

3. — Nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso per l'infondatezza della questione, nei termini prospettati, vertendosi in materia di scelte discrezionali e non irragionevolmente operate dal legislatore;

Premesso, infatti, che, alle norme regolatrici della materia, il rapporto di lavoro delle categorie in esame non sorge dall'avviamento del disoccupato invalido, effettuato autoritativamente da un organo statale, ma in virtù dell'atto negoziale col quale si concretizza l'assunzione, sarebbe coerente al sistema la facoltà di recesso dal contratto dell'imprenditore, durante il periodo di prova;

Nè risulterebbero vanificate le perseguite finalità di tutela del lavoro, essendo l'esercizio della suddetta facoltà soggetto al sindacato giurisdizionale, anche perchè la prova deve essere condotta in relazione a mansioni compatibili con lo stato di invalido o di menomato e la valutazione del suo esito prescinde da ogni influenza dello stato medesimo, con conseguente sua nullità, accertabile anche d'ufficio dal giudice del recesso, se risulti determinata dalle condizioni e dalle menomazioni del lavoratore;

5. — Con ordinanza del 17 giugno 1988, emessa nel corso di un giudizio tra Carla Vitagliano ed il Consorzio Cooperative Costruzioni relativo a licenziamento d'invalido per mancato superamento della prova, il Pretore di Bologna ha sollevato questione identica a quella dinanzi riferita, adducendo le medesime argomentazioni,

Anche in tale giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per la infondatezza della questione alla stregua dei medesimi rilievi già formulati:

Considerato in diritto

1. — I due giudizi possono essere riuniti e decisi con un unico provvedimento in quanto prospettano la stessa questione;

Il Pretore di Bologna, con le due ordinanze di rimessione, solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, primo comma, e dell'art. 16, quarto comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, nella interpretazione della Corte di cassazione secondo cui il rapporto di lavoro con gli invalidi civili e categorie assimilate, avviati obbligatoriamente al lavoro, non si costituisce *ex lege* ma con un normale contratto nel quale può essere previsto il patto di prova ex art. 2096 del codice civile ed il conseguente libero recesso da parte del datore di lavoro;

A parere del giudice remittente, sarebbero violati: a) l'art. 2 della Costituzione in quanto non sarebbero resi effettivi i diritti individuali e sociali del lavoratore e sarebbero creati ostacoli al principio di solidarietà; b) l'art. 3, secondo comma, della Costituzione in quanto si creerebbe una situazione di ingiusta discriminazione nei confronti dei cittadini più deboli perchè di ridotta capacità lavorativa; c) l'art. 4 della Costituzione in quanto alla detta categoria di lavoratori non sarebbe garantito il diritto al lavoro come per le altre;

2. — La questione non è fondata;

Si osserva anzitutto che l'interpretazione della norma, anche da parte della Corte di Cassazione, è ormai costante ed univoca. E proprio questa interpretazione ha dato causa all'incidente di illegittimità costituzionale;

Si rileva, quindi, che, per gli invalidi civili e assimilati, il rapporto di lavoro ha il suo titolo costitutivo non già nell'atto di avviamento al lavoro dell'autorità amministrativa ma nell'atto negoziale in cui si concreta l'assunzione la quale, pur essendo vincolata all'esterno per il profilo del previsto obbligo a contrarre, è compiuta nell'ambito dell'autonomia privata mediante un atto di volontà delle parti, cioè mediante un contratto. La sua stipulazione è resa necessaria anche dal fatto che la richiesta all'autorità amministrativa è numerica e non contiene alcuna specificazione, onde tutte le modalità relative allo svolgimento del rapporto (orario, mansioni, qualifica etc.) devono essere stabilite successivamente con un atto bilaterale;

La stessa legge non contiene alcuna prescrizione particolare e specifica in ordine al contenuto del rapporto;

Occorre, peraltro, salvaguardare l'autonomia delle parti e l'iniziativa dell'imprenditore, sia pure nei limiti fissati dall'art. 41 della Costituzione;

Questa Corte ha già esaminato (ordinanza n. 872 del 1988) la questione della legittimità costituzionale delle stesse norme come interpretate dalla Corte di cassazione ed ora di nuovo denunciate, e ne ha dichiarato la manifesta infondatezza;

3. — Non sussiste alcun impedimento che vieta la previsione o per contratto collettivo o per patto intervenuto tra le parti, da includersi nel contratto, del patto di prova, da stipularsi per atto scritto, ex art. 2096 del codice civile;

Il lavoratore può rifiutarsi di sottoporsi alla prova adducendo un giusto o giustificato motivo. Il rifiuto è soggetto al sindacato del giudice. Se esso risulta ingiustificato, il datore di lavoro è liberato dall'obbligo della stipulazione; in caso contrario (sussistenza del giusto o giustificato motivo) il datore di lavoro deve egualmente stipulare il contratto di lavoro;

Inoltre, l'esperimento deve riguardare mansioni compatibili con lo stato di invalidità o di minorazione fisica del lavoratore e l'esito della prova non deve essere assolutamente influenzato da considerazioni di minor rendimento dovute alla infermità o alle minorazioni. Infine, il recesso del datore di lavoro deve avere una adeguata motivazione;

In caso di controversia, la corretta conduzione e il corretto espletamento della prova è soggetta al sindacato del giudice al quale potrà rivolgersi il lavoratore che ritiene leso il proprio diritto;

4. — In tale situazione non sussiste la violazione degli invocati precetti costituzionali;

Risulta, invero, sufficientemente garantito l'adempimento, da parte del datore di lavoro, del dovere di solidarietà che egli ha e, conseguentemente, il diritto individuale e sociale del lavoratore invalido, senza che vi sia alcuna discriminazione a suo danno. È garantito il suo diritto al lavoro come per tutti gli altri lavoratori nella giusta considerazione dello stato di invalidità e di minorazione fisica, sicché gli scopi altamente sociali delle norme di previsione non restano frustrati;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i ricorsi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, primo comma, e 16, quarto comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le amministrazioni pubbliche e le aziende private), in riferimento agli artt. 2, 3, secondo comma, e 4 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Bologna con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 256

Sentenza 16-18 maggio 1989

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Costituzione della Repubblica Italiana - Regione Sardegna - Indizione di referendum consultivo - Sussistenza di interessi unitari nazionali estranei a quelli sui quali la regione possa incidere - Non spettanza alla Regione - Annullamento del decreto del presidente della giunta regione Sardegna del 19 ottobre 1988, di tre referendum consultivi da tenersi l'11 dicembre 1988 e il 16 aprile 1989.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 5 novembre 1988, depositato in Cancelleria il 7 novembre 1988 ed iscritto al n. 22 del registro ricorsi 1988, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della dichiarazione 10 ottobre 1988 dell'Ufficio regionale del Referendum della Regione Sardegna e del decreto 19 ottobre 1988 del Presidente della Giunta della Regione Sardegna, nonché ogni altro atto o deliberazione relativi ai referendum;

Visto l'atto di costituzione della Regione Sardegna;

Udìto nell'udienza pubblica del 7 marzo 1989 il Giudice relatore Francesco Greco;

Uditi l'avv. Sergio Panunzio per la Regione Sardegna e l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Con decreto del 19 ottobre 1988, n. 161 il Presidente della Giunta regionale della Sardegna, vista la deliberazione di ammissibilità in data 10 ottobre 1988 dell'Ufficio Regionale per il referendum, ha indetto la relativa consultazione popolare sui seguenti quesiti:

a) se gli elettori siano contrari alla presenza in Sardegna di basi militari straniere istituite a seguito di atti internazionali non sottoposti al prescritto controllo del Parlamento e diretti ad offrire punti di approdo e di rifornimento anche a navi e sommergibili a propulsione nucleare o con armamento nucleare;

b) se siano favorevoli a che il Consiglio regionale della Sardegna presenti alle Camere, ai sensi dell'art. 121, secondo comma, della Costituzione, e 51 dello Statuto sardo, una proposta di legge per vietare, esasperando le necessarie iniziative internazionali, il transito e l'approdo, nelle acque territoriali italiane, di naviglio a propulsione nucleare o con a bordo armi atomiche;

c) se vogliano che lo stesso consiglio, ai sensi della testè citata normativa, presenti una proposta di legge di revisione dell'art. 80 della Costituzione, per consentire l'accertamento della volontà popolare, tramite referendum consultivo, sui trattati internazionali di natura politica la cui ratifica è sottoposta all'autorizzazione del Parlamento;

Con il suddetto decreto sono stati, altresì, convocati i comizi elettorali per l'11 dicembre 1988, quanto ai primi due quesiti, e per il 16 aprile 1989, quanto al terzo;

2. — A seguito di ciò, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato conflitto di attribuzione, in relazione agli atti menzionati in epigrafe, chiedendo che l'adita Corte dichiari che non spetta alla Regione Sardegna ammettere ed indire referendum, ancorché consultivi, per quesiti relativi alle materie non comprese nelle competenze della Regione stessa e, in particolare, per quesiti relativi ai rapporti internazionali e/o alla difesa della Patria; e che, viceversa, compete allo Stato ogni attribuzione relativa a tali particolari materie; annulli gli atti in relazione ai quali il conflitto è stato sollevato e, preliminarmente, in via cautelare, sospenda l'esecuzione del ripetuto decreto 19 ottobre 1988.

3. — Resiste al ricorso la Regione Sardegna, la quale ha depositato due memorie, deducendo l'inammissibilità del conflitto e, comunque, la sua infondatezza, istando per la sollecita trattazione della richiesta di sospensione e facendo all'uopo espressa rinuncia ai termini processuali.

4. — Hanno proposto intervento i sigg.ri Dessi Antonio ed altri nella loro qualità di componenti del comitato promotore dei referendum in questione, sostenendo preliminarmente l'ammissibilità di tale atto, opponendosi alla richiesta di sospensione formulata dal ricorrente e deducendo l'inammissibilità del ricorso oltre che la sua infondatezza nel merito.

5.1 — La difesa del ricorrente, rilevando che i referendum in contestazione sono stati indetti alla stregua della legge regionale 17 maggio 1957, n. 20 e, precisamente, dell'art. 1 della stessa, nel testo sostituito dalla legge regionale 15 luglio 1986, n. 48, ha osservato che tale sostituzione ha profondamente turbato l'assetto dell'istituto referendario, quale era stato anteriormente regolato in conformità di specifiche previsioni statutarie (artt. 32, 43 e 54 dello statuto della Regione Sardegna): essa ha, infatti, aggiunto ai tipi originariamente previsti nuovi modelli di consultazione della volontà popolare, fra i quali si collocano anche quelli in contestazione (riconducibili all'ipotesi di cui all'art. 3, lett. f, della «novella» del 1986).

Ad avviso del ricorrente, siffatte «addizioni» alterano l'equilibrio tracciato dallo statuto regionale tra le attribuzioni legislative del consiglio e le espressioni politiche dirette del corpo elettorale e danno luogo al riconoscimento, in capo al presidente della giunta, di competenze che potrebbero essere reputate esorbitanti rispetto all'ambito segnato dall'art. 34 dello statuto stesso.

In particolare, i referendum consultivi, caratterizzandosi per il fatto che il «parere» ad essi conseguente non è richiesto da organi istituzionali della Regione, ma a questa «imposto» dagli elettori che sottoscrivono la relativa richiesta, snaturano i connotati essenziali di qualsiasi funzione consultiva e, prevedibilmente, possono causare turbamento nell'assetto istituzionale della Regione medesima, quale risulta definito da norme di rilievo costituzionale: donde la possibilità che la Corte, ritenendola non manifestamente infondata, sollevi incidentalmente la questione di costituzionalità, in riferimento agli artt. 3, 4, 5, 32, 43 e 54 dello statuto regionale, dell'art. 1 della legge regionale n. 20/1957, nel testo sostituito dall'art. 3, lett. f, della legge regionale n. 48/1986, che prevede la possibilità di indire referendum popolari per esprimere parere su questioni di particolare interesse sia regionale che locale.

E nello stesso ordine di idee, ad avviso del ricorrente, potrebbe la Corte sollevare questione di costituzionalità degli artt. 6, 7, 8 della citata legge n. 20 del 1957, come sostituiti dagli artt. 2, 3 e 4 della legge regionale 24 maggio 1984, n. 25, in riferimento ai «principi organizzatori» desumibili dall'art. 87, sesto comma, della Costituzione, dall'art. 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e dalla legge ordinaria statale 25 maggio 1970, n. 352 (ed anche in relazione all'art. 1, ove si menzionano i «principi della Costituzione» nonché agli artt. 2, 3 e 4 dello statuto regionale).

5.2 — Quanto al merito del sollevato conflitto, la difesa del ricorrente ha osservato che gli atti in contestazione sono invasivi di competenze statali (violando gli artt. 1, 3, 4, 5, 14, 32, quarto comma, 34 e 51, primo comma, dello statuto della Regione Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, nonché i «principi della Costituzione», stabiliti dagli artt. 5, 11, 52, primo comma, 72, quarto comma, 75, secondo comma, 87, sesto, ottavo e nono comma, 95, primo e secondo comma, e 115 della Costituzione), oltre che viziati per sviamento di potere.

Alla Regione ed agli organi che per essa agiscono non è consentito indire o dichiarare ammissibili referendum popolari, ancorché consultivi, in relazione alla materia dei rapporti internazionali ed alla difesa che sono di esclusiva competenza statale ed anche alle disposizioni in essa ricadenti per le quali la Regione difetta anche di competenza.

L'interesse nazionale non tollera frammentazioni e riduzioni a livello regionale o locale e necessita di gestione unitaria idonea a garantire le fondamentali esigenze della collettività.

Non ha rilievo il riferimento, contenuto nei quesiti referendari, al potere di iniziativa legislativa spettante al consiglio regionale ex art. 51, primo comma, dello statuto, per la emanazione di una legge ordinaria statale o per una revisione della Costituzione.

E ciò perché:

a) la funzione legislativa nella menzionata materia è e rimane statale anche quando è sollecitata da un consiglio regionale;

b) il potere del consiglio regionale è limitato alle sole materie che interessano la Regione onde il rinvio alle norme che fissano l'ambito delle competenze regionali e statali;

c) l'esercizio del potere, previo ausilio del parere favorevole ottenuto attraverso la consultazione referendaria, privilegia l'iniziativa regionale onde il rischio che diventi uno strumento surrettizio per scardinare la prefissata distribuzione di competenze tra Stato e Regione.

5.3 — Il ricorrente ha chiesto la sospensione del decreto in contestazione per il grave turbamento che potrebbe verificarsi.

Ha anche denunciato vizi di sviamento di potere, di manifesta illogicità e di contraddittorietà di motivazione.

6. — Il comitato dei promotori del referendum ha sostenuto l'ammissibilità del proprio intervento sia perché essi sarebbero i veri contraddittori, sia in base alla sentenza n. 70 del 1978 di questa Corte.

Nel merito ha eccepito la inammissibilità o la infondatezza del ricorso, alla stregua della sentenza n. 829 del 1988.

7. — Alla udienza del 22 novembre 1988 la Corte ha ritenuto che, secondo quanto più volte da essa affermato, del giudizio per conflitto di attribuzioni sono parti solo i soggetti titolari dei poteri in contestazione e non sono ammessi né intervenitori né controinteressati né cointeressati, con la conseguenza che, nella specie, le parti sono esclusivamente lo Stato e la Regione Sardegna.

Con ordinanza n. 1040 del 1988, la Corte ha, poi, disposto la sospensione del decreto impugnato limitatamente ai due referendum indetti per l'11 dicembre 1988 in quanto il loro svolgimento prima della decisione di merito potrebbe pregiudicare gli effetti della medesima. Ha poi fissato l'udienza di merito.

8. — Con ordinanza del 25 gennaio 1989, la Corte ha richiesto le informazioni necessarie e la copia del provvedimento di autorizzazione alla proposizione del conflitto, al fine di chiarire i termini della contestazione, alla Presidenza del Consiglio dei ministri che ha depositato l'estratto del verbale delle deliberazioni del Consiglio dei ministri del 28 ottobre 1988.

9. — La difesa della Regione ha presentato tre memorie. Con esse ha anzitutto eccepito l'inammissibilità del ricorso perché tenderebbe a reiterare il giudizio di ammissibilità del referendum già effettuato dall'ufficio competente: l'inammissibilità dell'istanza diretta a far sollevare di ufficio due questioni di legittimità della legge n. 20 del 1957 perché è stata già sottoposta al controllo del Governo.

Ha eccepito la mancanza di autorizzazione del Consiglio dei ministri al Presidente del Consiglio di proporre conflitto di attribuzione in ordine al terzo referendum, quello da tenersi il 16 aprile 1989, in quanto non compresa nel telex inviato all'Avvocatura Generale dello Stato. E dopo l'acquisizione dell'estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 ottobre 1988, pur ribadendo quanto innanzi dedotto, ha aggiunto che nel documento esibito non sarebbero stati individuali con certezza né l'oggetto dell'impugnativa riguardo a tutti e tre i quesiti referendari, né le attribuzioni lese, né le norme costituzionali violate.

Nel merito ha insistito nel rilevare che, ai fini del referendum consultivi, la Regione ha competenze più ampie, dovendosi considerare gli interessi e non le materie e che nella specie è indubbia l'esistenza di interessi regionali. Ha affermato, infine, che si deve tenere conto della peculiarità dei referendum consultivi diretti solo alla formulazione di voti ed ha ribadito che il terzo referendum non riguarda la materia dei trattati internazionali ma solo una proposta di revisione di una norma costituzionale (l'art. 80).

Considerato in diritto

1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato nei confronti della Regione Sardegna, conflitto di attribuzione in relazione agli atti preparatori e al decreto del 19 ottobre 1988, n. 161, del presidente della giunta regionale della Sardegna con il quale, a seguito della deliberazione di ammissibilità dell'ufficio regionale per il referendum, sono state indette consultazioni popolari sui seguenti quesiti:

a) se gli elettori siano contrari alla presenza in Sardegna di basi militari straniere istituite a seguito di atti internazionali non sottoposti al prescritto controllo del Parlamento e diretti ad offrire punti di approdo e di rifornimento anche a navi e sommergibili a propulsione nucleare o con armamento nucleare;

b) se siano favorevoli a che il consiglio regionale della Sardegna presenti alle Camere, ai sensi dell'art. 121, secondo comma, della Costituzione, e 51 dello statuto sardo, una proposta di legge per vietare, esasperando le necessarie iniziative internazionali, il transito e l'approdo, nelle acque territoriali italiane, di naviglio a propulsione nucleare o con a bordo armi atomiche;

c) se vogliano che lo stesso consiglio, ai sensi delle citate normative, presenti una proposta di legge di revisione dell'art. 80 della Costituzione, per consentire l'accertamento della volontà popolare, a mezzo referendum consultivo, sui trattati internazionali di natura politica la cui ratifica è sottoposta all'autorizzazione del Parlamento.

Il presidente suindicato ha chiesto che sia dichiarato che non spetti alla Regione Sardegna ammettere ed indire referendum, ancorché consultivi, con quesiti relativi a materie non comprese nella sua competenza ed, in particolare, con quesiti relativi a rapporti internazionali ed alla difesa della Patria e che, invece, compete allo Stato ogni attribuzione relativa alle dette materie e, di conseguenza, siano annullati gli atti in relazione ai quali è sollevato il conflitto.

2. — È preliminare l'esame dell'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla Regione resistente secondo cui, in realtà, dinanzi alla Corte si sarebbe proposto un nuovo giudizio di ammissibilità dei referendum già effettuato dagli organi a ciò deputati ed estraneo alla competenza della Corte medesima.

L'eccezione non è fondata.

Come già rilevato in precedenti decisioni (sentenza n. 43 del 1982), esula dai compiti di questa Corte giudicare dell'ammissibilità dei referendum regionali mentre rientra fra i suoi poteri stabilire, come si richiede nel caso di specie, se l'atto di ammissione di referendum regionali leda la sfera di competenza costituzionalmente garantita allo Stato.

Nella specie, la sola lettura del ricorso introduttivo convince che trattasi di un vero e proprio conflitto di attribuzione. Invero, non è posto in discussione l'operato dell'ufficio preposto all'accertamento dell'ammissibilità dei referendum ed, inoltre, è specificamente contestato il decreto del presidente della giunta regionale di indizione e di effettuazione dei referendum stessi, quale atto produttivo della lesione della sfera delle attribuzioni che lo Stato rivendica: ne emerge, perciò, chiaramente che la materia referendaria viene in rilievo esclusivamente in relazione alla specifica rivendicazione di una propria sfera di attribuzioni da parte del ricorrente.

3. — Non è fondata nemmeno l'altra eccezione di inammissibilità del terzo referendum.

La difesa della Regione ha rilevato che il telex del 31 ottobre 1988, con il quale il Ministro per gli affari regionali ha comunicato all'Avvocatura Generale dello Stato la decisione della proposizione del conflitto di attribuzioni di cui trattasi, non si riferisce al terzo referendum, ma riguarda solo i referendum che hanno per oggetto gli insediamenti militari stranieri nell'isola.

Dall'estratto delle deliberazioni del Consiglio dei ministri del 28 ottobre 1988, rimesso a questa Corte a seguito dell'ordinanza del 25 gennaio 1989, si evince che la decisione di proporre il conflitto riguarda tutti e tre i referendum, sia quelli da effettuarsi il 18 dicembre 1988, sia quello (cioè il terzo) da effettuarsi il 16 aprile 1989.

Trattasi di atto sicuramente sufficiente, in quanto sono indicati gli elementi essenziali e necessari per la individuazione dell'oggetto di detta decisione.

4. — Sono fondate le ragioni che sorreggono nel merito il ricorso.

Lo statuto speciale per la Regione Sardegna prevede tre referendum regionali: un referendum abrogativo (art. 32); un referendum interno al procedimento legislativo regionale di modifica delle circoscrizioni e delle funzioni delle province (art. 43); un referendum consultivo, inserito nel procedimento di modifica dello statuto se il progetto di modifica sia stato approvato, in prima deliberazione, da una delle Camere ed il parere del Consiglio regionale sia contrario (art. 54).

I tre referendum sono stati disciplinati, anche per la procedura, dalla legge 17 maggio 1957, n. 20, e poi con la legge 24 maggio 1984, n. 25, per adeguare alcune norme procedurali alle statuizioni di questa Corte (sentenza n. 43 del 1982).

Successivamente, la legge regionale 15 luglio 1986, n. 48, ha previsto sei ipotesi di referendum:

a) per deliberare l'abrogazione di una legge regionale o di un atto avente valore di legge, fatta eccezione per le leggi tributarie e di approvazione dei bilanci;

b) per deliberare l'abrogazione di un regolamento o di un atto o provvedimento amministrativo regionale;

c) per modificare le circoscrizioni e le funzioni delle province, ai sensi dell'art. 43 dello statuto speciale per la Sardegna;

d) per esprimere il parere su un progetto di modificazione dello statuto ai sensi dell'art. 54 dello statuto speciale;

e) per esprimere il parere, prima della loro approvazione, su progetti di legge ovvero di regolamenti o atti o provvedimenti amministrativi di competenza del consiglio o della giunta regionale;

f) per esprimere il parere su questioni di particolare interesse sia regionale che locale.

I referendum indetti con il decreto impugnato ricadono nella previsione di cui alla lettera f).

5. — I referendum consultivi, anche se sul piano giuridico formale non sono vincolanti e non concorrono a formare la volontà degli organi che li hanno indetti, restano, però, espressione di una partecipazione politica popolare che trova fondamento negli artt. 2 e 3 della Costituzione: manifestazione che ha una spiccata valenza politica ed ha rilievo sul piano della consonanza tra la comunità e l'organo pubblico nonché della connessa responsabilità politica, quale espressione di orientamenti e di valutazioni in ordine ad atti che l'organo predetto intende compiere.

Il loro esito potrebbe condizionare gli atti da compiersi in futuro e le scelte discrezionali che spettano a determinati organi centrali.

Comunque, nel rapporto con le istituzioni statali, sulle grandi questioni di interesse generale deve esprimersi; e nello stesso momento, l'intero corpo elettorale. Al referendum consultivo regionale, anche attesa la partecipazione della sola popolazione regionale, non può certamente darsi quello stesso spazio che potrebbe avere il referendum consultivo nazionale.

Rispetto ai referendum consultivi regionali, si pongono necessariamente dei limiti, proprio per evitare il rischio di influire negativamente sull'ordine costituzionale e politico dello Stato.

5.1 — Alla stregua delle considerazioni fatte, si deve cogliere, quindi, il significato dell'interesse regionale e locale che qualifica i quesiti referendari e il conseguente potere dell'organo che li indice. Ha certamente rilievo la distinzione, sostenuta dalla difesa della Regione, tra materia ed interesse sotteso, ma non può giungersi alla conseguenza che possa risultare incisa la sfera delle attribuzioni riservate allo Stato.

Vi sono interessi la cui cura e la cui realizzazione spetta esclusivamente allo Stato in base ai principi costituzionali e ai principi fondamentali dell'ordinamento. Vi sono scelte affidate alla esclusiva competenza degli organi centrali dello Stato che non possono essere assolutamente condizionate o, comunque, influenzate dall'esito di detti referendum consultivi.

La stessa difesa della Regione riconosce che vi sono materie fondamentali per gli interessi dello Stato.

Questa Corte ha affermato (sentenza n. 286 del 1985) che le Regioni curano materie di loro competenza; sono enti esenziali di interessi propri anche se essi non si debbano vagliare secondo il rigido metro delle competenze attribuite alle stesse, mentre vi sono posizioni che, intrinsecamente e indivisibilmente, fanno capo all'intera collettività nazionale.

E sotto altro profilo, di recente ha rilevato anche (sentenza n. 829 del 1988), che le Regioni hanno un ruolo di presenza politica, ma sempre per questioni di interesse regionale, eventualmente concernenti settori estranei alle materie di cui all'art. 117 della Costituzione, talché vi sia possibilità di una proiezione di detto interesse al di là dell'ambito regionale. Va, cioè, riconosciuto un ruolo di rappresentanza generale della collettività regionale e di prospettiva istituzionale delle sue esigenze ed aspettative. Ma vi sono interessi che riguardano, nella loro essenza unitaria, la collettività nazionale, come tali affidati alla cura dello Stato, che i mezzi a disposizione delle Regioni non possono intaccare. Ove vi sia intreccio di interessi nazionali e regionali e sempre che sia possibile, possono farsi intese tra Stato e Regione nella funzione di cooperazione e di collaborazione.

5.2 — Ciò posto, per quanto riguarda l'attività politica internazionale, il compimento delle relative scelte e la stipulazione di accordi e di trattati, questa Corte ha già ritenuto (sentenze n. 179 del 1987; n. 187 del 1985) che rientra nella esclusiva competenza degli organi centrali dello Stato il potere di determinare gli indirizzi di politica estera.

Il carattere unitario ed indivisibile della Repubblica condiziona e subordina le autonomie regionali (art. 5 della Costituzione), nelle quali non può essere compresa la potestà di decidere la instaurazione e la gestione dei rapporti internazionali e anche solo di condizionare le scelte di politica estera.

Né può distinguersi fra trattati già stipulati e ratificati e trattati da stipulare poiché anche questi sono frutto di scelte di politica internazionale e sono di competenza degli organi centrali dello Stato sottratti, comunque, alla ingerenza di qualsiasi altro soggetto.

Ciò è comprovato dall'art. 12 della legge n. 400 del 1988, che nell'istituire la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, ha espressamente escluso che i «compiti di informazione, consultazione e raccordo» ad essa imputati possano concernere «gli indirizzi generali relativi alla politica estera» oltre a quelli relativi alla difesa, alla sicurezza e alla giustizia.

Non mancano certo casi in cui la Regione è abilitata a svolgere attività di rilievo internazionale (sentenze n. 179 del 1987 e n. 924 del 1988), come pure sussistono casi in cui si prevede la rappresentanza regionale nell'elaborazione di progetti di trattati di commercio che il Governo intende stipulare con Stati esteri per scambi di specifico interesse della Regione (art. 52, statuto Regione Sardegna); ma si tratta chiaramente di ipotesi che non ricorrono nel caso dei referendum consultivi in discussione e che non sono suscettibili di interpretazione estensiva.

5.3 — Anche la difesa militare è prerogativa degli organi statali (artt. 11 e 52 della Costituzione). È esclusivo interesse, con carattere unitario ed indivisibile, dello Stato la difesa della integrità territoriale, della indipendenza e della sopravvivenza. L'accertamento e la realizzazione di siffatto interesse, che assicura la salvaguardia del territorio nazionale, spetta, dunque, unicamente allo Stato.

In particolare, la difesa del territorio nazionale è oggetto di accordi di cooperazione e di trattati con la conseguente responsabilità dello Stato in sede internazionale. Così è oggetto di accordi internazionali tra Stati la installazione di opere difensive, di basi militari terrestri, marittime e aeronautiche. Coinvolgono anche scelte esclusivamente statali la individuazione dei mezzi di difesa, delle linee generali di conservazione, di sviluppo e di capacità difensiva delle forze armate e tutto quanto ciò che, nei piani strategici, è diretto a garantire la sicurezza interna ed esterna dello Stato,

La dislocazione di dispositivi militari nelle varie parti del territorio nazionale è il risultato di una strategia concordata tra Stati alleati che tiene conto di situazioni complessive di schieramenti e di nuove tecnologie che spesso esigono anche il segreto militare. Ovviamente, data la conformazione del territorio nazionale, può accadere che alcune Regioni siano, a causa delle ricordate installazioni, più sacrificate di altre: ma di ciò sussiste una adeguata giustificazione nei preminenti fini da realizzare che interessano l'intera popolazione per la tutela degli indivisibili interessi supremi della Repubblica.

Tuttavia, v'è anche una previsione normativa (legge n. 898 del 1976), secondo cui lo Stato tiene conto degli interessi regionali ed agisce sentite anche le Regioni interessate (sentenza n. 1065 del 1988).

6. — Ciò detto in linea generale, rileva la Corte che i primi due referendum hanno per oggetto la installazione di basi militari, il transito e l'approdo di navi estere da guerra in porti italiani per esigenze difensive. Sono il risultato di accordi politici presi in un quadro internazionale relativo all'attuazione dei piani di difesa del territorio nazionale. Trattasi di scelte effettuate dagli organi centrali dello Stato nell'esercizio del potere di indirizzo politico che ad essi compete.

Per quanto riguarda il terzo quesito, osserva che la Regione Sardegna, sia in base alla Costituzione (art. 121, secondo comma), sia in base al suo statuto speciale (art. 51), può presentare alle Camere, attraverso il suo consiglio regionale, voti e proposte di legge, anche di revisione costituzionale. Ma la sussistenza di un interesse unitario come sopra definito impedisce di affermare la spettanza alla Regione del potere di promuovere proposte di leggi dello Stato dalle quali esulano del tutto interessi di carattere regionale. Di conseguenza, la stessa indizione del referendum in questione viene ad incidere su interessi estranei a quelli sui quali la Regione può adottare propri provvedimenti.

7. — Perdonò, quindi, consistenza processuale le questioni di legittimità costituzionale, il cui esame viene sollecitato dall'Avvocatura Generale dello Stato. L'una concernente l'art. 1 della legge n. 20 del 1957, nel testo sostituito dall'art. 3, lettera f), della legge n. 48 del 1986, in riferimento agli artt. 3, 4, 5, 32, 43 e 54 dello statuto della Regione Sardegna, sotto il profilo che, aggiungendo detta norma, a quelli previsti dallo statuto, nuovi modelli di referendum, come quelli in esame, avrebbe alterato l'equilibrio tracciato dallo statuto stesso in ordine alle attribuzioni legislative del consiglio ed avrebbe conferito al presidente della giunta competenze esorbitanti rispetto a quelle segnate dalla norma costituzionale, con la possibilità di causare turbamento nell'assetto istituzionale della Regione così come definito da norme di rilievo costituzionale. L'altra, concernente gli artt. 6, 7 e 8 della medesima legge n. 20 del 1957, come sostituiti dagli artt. 2, 3 e 4 della legge n. 25 del 1984 (Norme regolatrici della procedura referendaria), in riferimento ai principi organizzatori desumibili dagli artt. 87, sesto comma, della Costituzione, 2 della legge 11 marzo 1953, n. 1, dalla legge ordinaria 25 maggio 1970, n. 352, e dagli artt. 1, 2, 3 e 4 dello statuto speciale della Regione: ciò tenuto anche conto del fatto che le censurate norme regolano il procedimento referendario, sicché appaiono estranee all'attuale conflitto.

8. — Pertanto, va dichiarato che non spetta alla Regione Sardegna indire i referendum in esame e, quindi, va annullato il decreto del 19 ottobre 1988 con il quale il presidente della giunta della Regione Sardegna ha indetto i tre referendum consultivi che si sarebbero dovuti tenere rispettivamente due l'11 dicembre 1988 ed il terzo il 16 aprile 1989.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara che non spetta alla Regione indire referendum di cui al decreto del presidente della giunta della Regione Sardegna del 19 ottobre 1988, n. 161;

b) annulla il detto decreto di indizione di tre referendum consultivi che si sarebbero dovuti tenere rispettivamente due l'11 dicembre 1988 ed il terzo il 16 aprile 1989;

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.

Il Presidente: SAVA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 257

Sentenza 16-18 maggio 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Forze armate - Dipendenti militari dirigenti - Ufficiali generali e colonnelli - Aspettativa per riduzione dei quadri - Risoluzione anticipata del rapporto d'impiego - Disciplina speciale della dirigenza militare - Non comparabilità con altri sistemi di promozione dei pubblici dipendenti - Ragionevolezza - Non fondatezza.****(Legge 10 dicembre 1973, n. 804, art. 7).****(Cost., artt. 3 e 97).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTE:

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804 (Norme per l'attuazione dell'art. 16-*quater* della legge 18 marzo 1968, n. 249, quale risulta modificato dall'art. 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, nei confronti degli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia di Stato), promosso con ordinanza emessa l'11 aprile 1988 dal TAR del Lazio, sezione prima, sul ricorso proposto da Ramacci Cesare Augusto contro il Ministero della difesa, iscritta al n. 708 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visti gli atti di costituzione di Ramacci Cesare Augusto e del Ministero della difesa nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 7 marzo 1989 il giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Uditi gli avvocati Giuseppe Abbamonte e Vincenzo Colacino per Ramacci Cesare Augusto e l'Avvocato dello Stato Nicola Bruni per il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministero della difesa;

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio promosso per l'annullamento di un provvedimento, con il quale si disponeva nei confronti di un maggiore generale del corpo sanitario aeronautica in s.p.e. — pur giudicato idoneo per l'avanzamento a scelta al grado superiore ed iscritto al primo posto della graduatoria di merito per l'anno 1983 — il collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri ai sensi dell'art. 7, primo comma, della legge 10 dicembre 1973, n. 804, il TAR del Lazio, sezione prima, con ordinanza emessa l'11 aprile 1988 ha sollevato questione di legittimità costituzionale del predetto art. 7 in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Il giudice rimettente, dopo aver rilevato che l'istituto dell'aspettativa per riduzione dei quadri, disciplinato dalla norma denunciata, si risolve in una forma particolare di cessazione anticipata del rapporto di impiego prima del raggiungimento del normale limite di età, riservata solo agli ufficiali più anziani (generali e colonnelli) dei vari ruoli in s.p.e., sostiene che un siffatto trattamento non troverebbe riscontro in altri settori dell'organizzazione militare e del pubblico impiego in generale, sicché si verrebbe ad operare una ingiustificata discriminazione di alcuni pubblici dipendenti rispetto ad altri.

Tale forma di risoluzione anticipata del rapporto, mentre, da un canto, dipenderebbe da eventi imprevedibili ed aleatori che prescindono dalla volontà degli interessati e della stessa pubblica amministrazione, divenendo così incerta la durata del rapporto di impiego, dall'altro finirebbe per privare l'amministrazione stessa degli ufficiali migliori nel grado e quindi dotati di maggiore esperienza, come dimostrato dalla loro posizione in ruolo.

Il contrasto con i parametri invocati sarebbe ancor più evidente considerando che gli ufficiali collocati in aspettativa per due anni, benché ancora in s.p.e., non sono comunque disponibili neppure per esigenze eccezionali, così subendo un trattamento peggiore rispetto a quello riservato agli ufficiali in posizione ausiliaria, che possono essere richiamati in servizio per esigenze eccezionali.

L'irrazionalità della norma denunciata sarebbe altresì censurabile, perché le conseguenze della sua applicazione appaiono sproporzionate rispetto al fine della norma stessa, che è quello della congrua riduzione della consistenza numerica degli ufficiali appartenenti all'area dirigenziale, al verificarsi di eventuali eccedenze rispetto al numero massimo dei dirigenti militari prestabilito dalla stessa legge (art. 3), mentre in concreto la riduzione dei quadri verrebbe realizzata nel modo peggiore, privando cioè l'amministrazione degli elementi migliori e più meritevoli, con la conseguenza ulteriore che il sacrificio imposto a quegli ufficiali apparirebbe privo di qualsiasi valida giustificazione.

2. — Si è costituito nel presente giudizio il maggiore generale dott. Cesare Augusto Ramacci, svolgendo argomentazioni analoghe a quelle di cui all'ordinanza di remissione e, in particolare, sottolineando che l'applicazione della norma denunciata determinerebbe l'allontanamento dal servizio, prima del raggiungimento del limite di età, dei migliori ufficiali attraverso un meccanismo di selezione alla rovescia che verrebbe a colpire i più meritevoli anziché, come sarebbe logico, i meno dotati.

3.²² L'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta per il Presidente del Consiglio dei ministri, ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata, ponendo in evidenza che la legge, di cui fa parte la norma impugnata, ha inteso dettare una disciplina per la dirigenza militare, prevedendo all'uopo all'art. 3 la consistenza numerica massima dei dirigenti, in relazione agli incarichi e alle funzioni dirigenziali da svolgere, e all'art. 7 un meccanismo idoneo ad eliminare le eventuali eccedenze numeriche che possono determinarsi in dipendenza del sistema di avanzamento «normalizzato» degli ufficiali (legge 12 novembre 1955, n. 1137), basato su un numero fisso di promozione annuali a prescindere dal verificarsi delle vacanze nel grado superiore.

Data la specificità del sistema di promozioni per i militari, diverso da quello vigente per gli altri dipendenti pubblici (dirigenti civili) per i quali l'assegnazione a posti dirigenziali avviene solo al verificarsi delle vacanze organiche, non sussisterebbe il contrasto con uno dei parametri invocati (art. 3 della Costituzione), non essendo comparabili i due rispettivi ordinamenti.

Nemmeno sarebbe ipotizzabile la pretesa violazione dell'art. 97 della Costituzione, perché proprio il principio ivi enunciato impone di ripianare eventuali eccedenze numeriche di personale evitando così di mantenere in servizio ufficiali cui non sarebbe possibile affidare incarichi o funzioni corrispondenti al grado ricoperto.

D'altra parte, l'attuale sistema di promozioni fisse annuali per ciascun grado consente — a fronte dei numeri massimi previsti dall'art. 3 della legge n. 804 del 1973 e della relativa ripartizione in contingenti per i vari ruoli — di prevedere con molto anticipo, anno per anno e per ciascun ruolo, le eventuali eccedenze che possano determinare la necessità di far ricorso al collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri.

Quanto, poi, alla irrazionalità della disciplina che priverebbe l'amministrazione degli elementi migliori, la difesa dello Stato rileva che la stessa norma denunciata, nel prevedere il collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri, indica un ordine tassativo di categorie di ufficiali incentrato sul criterio di preferirne dapprima gli ufficiali giudicati non idonei all'avanzamento, poi quelli scrutinati e non prescelti in s.p.e. e transitati «a disposizione», poi ancora quelli più volte valutati in s.p.e. e collocati in soprannumero, e solo da ultimo gli ufficiali in servizio permanente effettivo. Anche per tale ultima categoria, ove manchino le precedenti, la norma impugnata prevede il criterio sussidiario della anzianità di ruolo, consentendo così l'avvicendamento degli ufficiali negli incarichi e nelle funzioni dirigenziali, in vista della finalità di far acquisire al maggior numero di quei dipendenti l'esperienza indispensabile a svolgere efficacemente compiti di comando, anche in caso di necessità belliche.

4. — In prossimità dell'udienza di discussione hanno presentato memorie sia l'Avvocatura dello Stato, sia l'originario ricorrente del giudizio *a quo*.

La prima ha preliminarmente osservato che il giudice rimettente non ha tenuto conto delle innovazioni normative introdotte con la legge 19 maggio 1986, n. 224, la quale, all'art. 43, comma primo e sesto, ha previsto che gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri permangono in tale posizione fino al raggiungimento del limite di età e sono a disposizione del Governo per essere all'occorrenza impiegati, analogamente a quanto avviene per gli ufficiali dell'ausiliaria che possono essere richiamati in servizio.

Nel merito ha comunque ribadito la infondatezza delle questioni, sottolineando la specificità del sistema di avanzamento degli ufficiali delle forze armate e la non comparabilità di questo con altri sistemi di promozione dei pubblici dipendenti.

A sua volta la parte privata, nel ribadire le considerazioni già espresse al momento della costituzione nel presente giudizio, ha contestato la tesi dell'Avvocatura dello Stato fondata sull'esigenza di un avvicendamento nell'organizzazione militare, perché è irrazionale che tale avvicendamento si ponga soltanto per i più alti gradi, per i quali anzi dovrebbe permanere l'esigenza di far loro acquisire le esperienze necessarie a ricoprire incarichi dirigenziali.

Ha quindi negato che per detti ufficiali superiori sussista in concreto la possibilità di prevedere con molto anticipo le eventuali eccedenze determinanti il collocamento di alcuni di essi in aspettativa per riduzione di quadri, perché invece la norma denunciata introduce un elemento di imponderabilità legato a situazioni non prevedibili, quali le vacanze di posti per dimissioni, decessi e dichiarazioni di inabilità.

Infine ha sostenuto le proprie argomentazioni, circa l'irrazionalità del sistema che determinerebbe per l'amministrazione il danno di privarsi degli elementi migliori, rilevando che il più anziano in ruolo può essere l'ufficiale che nell'ultima valutazione per l'avanzamento è stato collocato al primo posto della graduatoria di merito compilata dalla commissione di avanzamento ai termini dell'art. 25, secondo comma, della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e che, come è avvenuto nella fattispecie in esame, non viene iscritto nel relativo quadro per mancanza di disponibilità; in tale evenienza il detto ufficiale viene appunto collocato nel ruolo al primo posto (come primo della graduatoria di merito) e pertanto diviene il più anziano del ruolo, subendo così il trattamento penalizzante del collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, e ciò a prescindere da ogni valutazione circa la sua effettiva anzianità di servizio.

Considerato in diritto

1. — È stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, il quale prevede che le eccedenze che si verificano, rispetto al numero massimo previsto dall'art. 3 della stessa legge, nei gradi di generale e di colonnello, sono eliminate con il collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri, a cominciare dagli ufficiali più anziani in ruolo in ciascuna delle sei categorie, indicate secondo un determinato ordine (di cui l'ultima è quella degli ufficiali in servizio permanente effettivo), nel senso cioè che, se l'esaurimento della categoria che precede nell'ordine non sia sufficiente ad eliminare l'eccedenza, si passa alla categoria successiva e così via fino all'ultima. Nell'ordinanza di rimessione si sostiene che la norma denunciata darebbe luogo, in particolare per la categoria degli ufficiali in s.p.e. (cui si riferisce il giudizio *a quo*), ad una specie di cessazione anticipata dal servizio, «che trova indiscriminata applicazione nei confronti degli ufficiali più anziani» nel grado di generale e colonnello, in base al solo riferimento alla posizione rivestita nel ruolo di appartenenza, il che contrasterebbe con gli artt. 3 e 97 della Costituzione perché tale forma di aspettativa: a) è prevista solo per gli ufficiali generali ed i colonnelli in s.p.e. (cioè le qualifiche dirigenziali degli ufficiali), determinando una disparità di trattamento rispetto ai militari appartenenti a qualifiche diverse, nonché rispetto ai dirigenti civili della pubblica amministrazione; b, c) è assolutamente imprevedibile, in quanto dipende da eventi che prescindono sia dalla volontà della pubblica amministrazione che da quella degli interessati, il che rende obiettivamente incerta la durata del rapporto di impiego; d) colpisce gli ufficiali che sono i primi del ruolo, e quindi sempre i migliori nel loro grado; e) impedisce agli ufficiali, nei cui confronti è disposta, di poter essere utilizzati per esigenze eccezionali, onde è ad essi riservato un trattamento peggiore anche rispetto agli ufficiali in posizione ausiliaria, con pregiudizio dell'organizzazione militare che si vede così privata, anche nei momenti di emergenza, di ufficiali altamente qualificati.

2. — La questione non è fondata.

In relazione al primo dei profili di essa (indicato *sub a* nell'ordinanza di rinvio) circa la disparità di trattamento prevista per i colonnelli e gli ufficiali generali rispetto agli altri gradi militari nonché rispetto agli impiegati civili dello Stato, deve rilevarsi che l'istituto del collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri costituisce la naturale conseguenza del c.d. «avanzamento normalizzato». Questo sistema consente un numero fisso di promozioni annuali, o a cicli pluriennali, le quali prescindono dal verificarsi di vacanze nel grado da conferire. Potendosi così determinare eccedenze, nelle qualifiche dirigenziali per le quali soltanto è previsto un «numero massimo dei generali e dei colonnelli in servizio permanente» (art. 3, legge 10 dicembre 1973, n. 804) la previsione di tale numero massimo appare ragionevole e rispondente al principio di buon andamento. La «riduzione dei quadri» è quindi collegata all'esigenza di realizzare la corrispondenza delle unità dirigenziali in servizio con le funzioni e gli incarichi da espletare.

Indirettamente si realizza la medesima situazione propria delle qualifiche dirigenziali degli impiegati civili dello Stato — con le quali soltanto è possibile un raffronto — in cui la medesima corrispondenza è assicurata, come è noto, da una disciplina che consente l'attribuzione di dette qualifiche solo nei limiti delle vacanze da ricoprire e per le funzioni da espletare. Per le qualifiche dirigenziali militari, in cui come è stato chiarito dall'Avvocatura generale dello Stato si manifesta l'esigenza del maggiore avvicendamento possibile nell'esercizio delle funzioni dirigenziali, il sistema di avanzamento prescinde dalla vacanza, onde la necessità della riduzione dei quadri per attuare detta corrispondenza.

In conclusione, per i gradi militari diversi da quelli dirigenziali le situazioni poste a raffronto non sono omogenee, e quindi il legislatore non ha ravvisato l'esigenza di assicurare tale corrispondenza, mentre in relazione alle qualifiche dirigenziali dell'impiego civile va rilevato che in sostanza, sia pure attraverso un diverso meccanismo, il raffronto fra le due situazioni pone in evidenza un analogo risultato, cioè quello della corrispondenza delle unità in servizio rispetto alle funzioni ed agli incarichi da espletare.

Quanto poi alla tesi, adombrata nella memoria difensiva della parte privata, secondo cui «un avvicendamento potrebbe essere agevolmente effettuato anche mediante ricorso a sistemi diversi dal collocamento in aspettativa», va rilevato che la valutazione circa la preferenza di uno o di un altro sistema implica un apprezzamento di merito precluso alla Corte, che può essere solo chiamata a valutare la ragionevolezza in sé di quello prescelto dal legislatore e la sua rispondenza ai parametri costituzionali invocati.

3. — Per quel che concerne i profili indicati *sub b)* e *c)*, va osservato che nei parametri costituzionali assunti a riferimento non è dato rinvenire alcun principio secondo cui il rapporto di pubblico impiego non potrebbe subire trasformazioni durante il suo corso, se non in dipendenza di eventi legati alla volontà della pubblica amministrazione o degli interessati, e non anche, come nel caso in esame, in dipendenza di eventi obiettivi legati ad esigenze organizzative. Se queste ultime non siano di per sé irragionevoli, come si è avuto modo di constatare nel paragrafo precedente — perché dipendenti dalla necessità di evitare il superamento del numero massimo prescritto per le unità in servizio — la prevista modificazione del rapporto di impiego si giustifica pienamente. Appare difatti rispondente al principio di buon andamento che, nella disciplina del rapporto, prevalga l'interesse pubblico (ravvisato dal legislatore nell'esigenza di evitare una eccessiva dilatazione nelle più alte qualifiche militari) rispetto a quello del dipendente, purché venga a questi assicurato un adeguato trattamento economico di servizio e di quiescenza.

In altri termini la normativa vigente, nel disciplinare l'istituto della aspettativa per riduzione dei quadri, ha temperato l'esigenza organizzativa di evitare l'esuberanza del ruolo di certe qualifiche di ufficiali al di là di quelle che siano le effettive esigenze da soddisfare — e ciò in armonia con il costituzionale principio di buon andamento — con gli interessi particolari della categoria di dipendenti pubblici, cui l'istituto si riferisce, il che esclude che la prevista possibilità di trasformazione del rapporto di impiego, per effetto del verificarsi di eventi obiettivamente predeterminati dalla legge, possa reputarsi, anche sotto quest'altro profilo, in contrasto con i parametri costituzionali invocati.

4.1. — La questione non è fondata neppure sotto il profilo — evidenziato *sub d)* nell'ordinanza di rinvio — secondo cui l'istituto dell'aspettativa per riduzione dei quadri verrebbe dalla legge realizzato nel modo peggiore e cioè attraverso la rimozione dal servizio attivo degli ufficiali più meritevoli. Al riguardo si sostiene dal giudice *a quo* che gli ufficiali da collocarsi in aspettativa sarebbero «sempre — come appunto dimostrato dalla loro posizione in ruolo — i migliori nel loro grado, così che, per effetto della norma in questione, la pubblica amministrazione verrebbe privata anzitempo proprio dell'opera degli ufficiali più esperti e qualificati, i quali, in ragione dei loro specifici meriti e delle positive valutazioni espresse nei loro riguardi dalle commissioni di avanzamento, si vengono a trovare nelle primissime posizioni del ruolo di appartenenza: il che appare incongruo».

Osserva la Corte che, a parte la genericità con la quale la questione viene prospettata senza peraltro nessuna indicazione — anche ai fini della sua rilevanza in ordine al giudizio *a quo* — sul modo secondo cui in concreto si verificherebbe l'asserita incongruenza, non è esatta l'affermazione che la priorità nel ruolo di ciascuna qualifica dirigenziale sia determinata dalla migliore posizione in graduatoria che ciascuno abbia conseguito in occasione del giudizio di avanzamento a scelta, nel grado di volta in volta considerato. Difatti l'art. 93, comma secondo, della legge 12 novembre 1955, n. 1137, recante la disciplina sull'avanzamento degli ufficiali, stabilisce che le promozioni a certe qualifiche di ufficiali, ed in particolare a quelle che sono ora comprese «nell'area dirigenziale» — come le qualifiche dei generali di divisione aerea o tenenti generali, dei generali di brigata aerea o maggiori generali (grado quest'ultimo rivestito dall'ufficiale che ha promosso il giudizio *a quo*) e dei colonnelli — hanno luogo «a scelta», e quindi, quando siano più di uno gli ufficiali promovibili, l'iscrizione nel quadro di avanzamento e quindi l'inserimento nel nuovo ruolo avviene secondo l'ordine di quello da cui provengono. Ma anche quando — come nel caso in cui sia unica la vacanza da coprire per promozione — non sia decisivo l'ordine nel ruolo di provenienza per determinare la priorità nel ruolo in cui si è promossi, quest'ultima priorità è allora determinata dalla permanenza nella qualifica attuale da un maggior numero di anni: ugualmente quindi in base ad un criterio legato all'anzianità nel ruolo preso in considerazione.

La tesi secondo cui priorità in ruolo equivarrebbe a maggior merito, nella comparazione tra pari grado, muove perciò da una premessa errata, perché sembra considerare il ruolo dei maggiori generali (cui si riferisce la controversia oggetto del giudizio *a quo*) come derivante da una graduatoria formatasi *uno actu*, secondo cioè un unico e contestuale giudizio di merito: l'ordine del ruolo costituisce, invece, il risultato di una progressiva formazione nel tempo nel quale in ciascuno dei due casi indicati è determinante l'aspetto dell'anzianità.

Devesi perciò escludere che, nel ruolo dei maggiori generali degli ufficiali medici dell'aeronautica, coloro che precedano nell'ordine possano in assoluto considerarsi più meritevoli di coloro che seguono, in quanto l'ordine di precedenza costituisce il risultato di una cadenza di promozioni distanziate nel tempo e quindi non di un giudizio contestuale, bensì di una pluralità di operazioni di scrutinio fra di loro non raffrontabili.

4.2. — In sede di discussione orale si è poi adombrato che — essendo prevista per il ruolo degli ufficiali medici dell'Aeronautica militare la possibilità di una sola promozione, ogni quattro anni, alla qualifica di tenente generale (v. tab. XI allegata alla legge 27 ottobre 1963 n. 1431) e, dovendosi perciò nel frattempo collocare in aspettativa, per riduzione dei quadri, durante il quadriennio i maggiori generali che risultino eccedenti rispetto ai numeri massimi (fissati ai sensi dell'art. 3 della legge n. 804) per effetto delle sopravvenute promozioni dal grado inferiore — la rosa dei promovibili verrebbe a restringersi, al momento in cui si matura il quadriennio, a quelli promossi solo più di recente, onde verrebbero così favoriti questi ultimi rispetto ai maggiori generali promossi all'inizio del quadriennio.

Orbene, l'evenienza così enunciata non sembra dar luogo ad una discriminazione irragionevole. Difatti la circostanza secondo cui potrebbe accadere che coloro i quali all'inizio del quadriennio, essendo i più anziani nel suddetto ordine di ruolo, abbiano minori possibilità di entrare nel novero dei promovibili, costituisce una conseguenza di mero fatto, collegata alla diversità dei momenti di attuazione della norma.

Né l'irrazionalità potrebbe derivare dall'eventualità — fatta trasparire nella discussione orale — secondo cui coloro che non sono i migliori, con opportuni accorgimenti, potrebbero volutamente farsi inserire tardivamente nel ruolo, onde poter rientrare, alla fine del quadriennio, nella rosa dei promovibili al grado superiore. A parte che il profilo non appare neppure implicitamente dedotto dal giudice *a quo*, in ogni caso è da rilevare che — non essendo verosimile che un ufficiale volutamente ritardi una promozione sicura in vista di possibili futuri sviluppi di carriera del tutto incerti — con tale profilo si prospetta una generica eventualità di difficile accadimento nella realtà e, comunque, al più, riferibile non alla norma denunciata, bensì al complesso della vigente disciplina in tema di avanzamento degli ufficiali, che potrebbe prestarsi a deviazioni del genere; il che implicherebbe però una serie di problemi connessi a norme estranee al presente giudizio.

In definitiva, secondo quanto rilevato in precedenza, l'istituto dell'aspettativa per riduzione dei quadri risponde ad esigenze strettamente collegate al sistema del c.d. «avanzamento normalizzato», a sua volta diretto ad assicurare il maggior avvicendamento possibile nei quadri della dirigenza militare, onde l'individuazione degli ufficiali da collocare in aspettativa, in ragione della priorità nel ruolo della qualifica in cui si verifica l'eccedenza, non è destinata a colpire i migliori, come apoditticamente si assume nell'ordinanza di rinvio, essendo legata comunque ad un criterio di maggiore permanenza nella qualifica.

Se invece, come sembra auspicare il giudice *a quo*, si procedesse secondo l'ordine inverso, verrebbero ad essere allontanati dal servizio attivo gli ufficiali pervenuti da minor tempo alla qualifica del ruolo divenuto eccedente e si lascerebbero in servizio quelli più anziani, il che sarebbe contrario ad ogni ragionevole logica di avvicendamento.

5. — Neppure può infine condividersi l'assunto, prospettato dal giudice *a quo*, secondo cui l'istituto dell'aspettativa per riduzione dei quadri riserverebbe agli ufficiali, collocati in tale posizione, un trattamento peggiore rispetto agli ufficiali in posizione ausiliaria — profilo questo svolto nel punto *sub e*) dell'ordinanza di rinvio — in quanto i primi non potrebbero neppure essere utilizzati o considerati disponibili per esigenze eccezionali, come è invece possibile per gli ufficiali in ausiliaria.

La diversità di disciplina, che era in un primo tempo prevista fra le due categorie di ufficiali e che non poteva comunque allora ritenersi ingiustificata — essendo differente l'istituto dell'aspettativa rispetto a quello del collocamento in ausiliaria, sia sotto il profilo dello *status*, sia sotto il profilo dell'evento in dipendenza del quale ciascuna delle due posizioni anzidette si determina — è in ogni caso stata superata dalla legislazione successiva, peraltro già vigente alla data della ordinanza di remissione, introdotta dall'art. 43 della legge 19 maggio 1986, n. 224. Quest'ultimo articolo, al sesto comma, prevede difatti che gli ufficiali nella posizione di aspettativa per riduzione dei quadri sono a disposizione del Governo per essere all'occorrenza impiegati per esigenze del ministero della difesa o di altri ministeri, applicandosi ad essi le norme di cui agli artt. 50 e 55 (quest'ultimo relativo alla disponibilità degli ufficiali ausiliari) della legge 10 aprile 1954, n. 113.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804 (Norme per l'attuazione dell'art. 16 quater della legge 18 marzo 1968, n. 249, quale risulta modificato dall'art. 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, nei confronti degli Ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia di Stato) sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe;

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C0564

N. 258

Ordinanza 16-18 maggio 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento civile - Giudice conciliatore - Giudicati secondo equità - Efficacia vincolante nel successivo giudizio secondo diritto - Difetto di elementi che provino l'uso di poteri equitativi da parte del giudice - Insussistenza del presupposto processuale per il giudizio di costituzionalità - Manifesta infondatezza.

(Cod. proc. civ., artt. 324 e 113, secondo comma; cod. civ., art. 2909).

(Cost., artt. 3, 24, 102 e 106).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giovanni CONSO;

Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2909 del codice civile, 324 e 113, secondo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 9 marzo 1988 dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Fioraso Angelo e Contrò Mario ed altra, iscritta al n. 418 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1989 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Torino, chiamato a decidere una controversia nella quale, fra le stesse parti, a ruoli invertiti, era stata già emessa sentenza definitiva dal giudice conciliatore, che aveva statuito in ordine all'individuazione delle responsabilità in una collisione fra autoveicoli, con ordinanza in data 9 marzo 1988 (R.O. n. 418 del 1988), ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 2909 del codice civile, 324 e 113, secondo comma, del codice

di procedura civile, in riferimento agli artt. 3, 24, 102 e 106 della Costituzione, nella parte in cui prevedono che sentenze passate in giudicato e pronunciate secondo equità dal giudice conciliatore abbiano efficacia vincolante in successivi giudizi vertenti sul medesimo fatto, da decidersi secondo diritto;

che, ad avviso del giudice *a quo*, gli artt. 3 e 24 della Costituzione risulterebbero violati in quanto un cittadino che nutre legittima aspettativa di un giudizio da emettersi secondo diritto viene a trovarsi di fronte all'ostacolo insuperabile di un giudizio già emesso secondo equità, e viceversa;

che si verificherebbe, inoltre, violazione dell'art. 102, secondo comma, della Costituzione, per la presunta funzione di giudice speciale affidata al conciliatore (cui esclusivamente apparterebbe il potere di emettere sentenze secondo equità, ricorribili solo per cassazione ed indicative di una posizione non riconducibile all'esercizio della giurisdizione ordinaria);

che sussisterebbe, infine, violazione dell'art. 102, secondo comma, della Costituzione per effetto dell'avvenuta attribuzione a magistrati onorari di funzioni giurisdizionali senza il rispetto dei limiti previsti dalla legge sull'ordinamento giudiziario.

Considerato che la questione torna all'esame di questa Corte dopo la pronuncia dell'ordinanza n. 353 del 1987, con la quale era stata disposta la restituzione degli atti al giudice rimettente, per la ragione che, non essendo stata agli atti medesimi allegata copia della suddetta sentenza del giudice conciliatore, non era consentito verificare se tale giudice avesse esercitato il potere di decidere secondo equità e, conseguentemente, se effettivamente sussistesse la base concreta del sospetto di incostituzionalità, ravvisato dal Pretore in ciò che le sentenze rese dal conciliatore non vincolino con l'autorità del giudicato sostanziale altri giudici astretti all'applicazione dello stretto diritto;

che, invero, dovendo il conciliatore decidere le cause di sua competenza secondo equità e con l'osservanza dei principi regolatori della materia, il relativo giudizio non prescinde dalla qualificazione giuridica del fatto (pur potendo dare rilievo a motivi soggettivi di comportamento, di regola irrilevanti per il diritto) e non preclude al giudice di decidere la lite in base alle sole norme di diritto;

che, nella specie, la sentenza resa dal Conciliatore di Torino, acquisita agli atti in occasione della nuova rimessione della questione, non contiene alcun elemento alla cui stregua possa affermarsi che il giudice abbia fatto uso di poteri equitativi, risultando, all'opposto, il contesto argomentativo della sentenza stessa sintomatico della decisione secondo diritto;

che, pertanto, alla stregua di quanto sopra ricordato, appare insussistente il presupposto del sollevato dubbio di incostituzionalità, con conseguente manifesta infondatezza della relativa questione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2909 del codice civile, 324 e 113, secondo comma, del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3, 24, 102 e 106 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Torino con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

259

Ordinanza 16-18 maggio 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro - Impiego pubblico - Dipendenti locali iscritti Inadel - Somme dovute a titolo di riliquidazione della indennità premio di servizio - Rivalutazione monetaria - Questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 1060/1988) - Manifesta infondatezza - Corresponsione degli interessi - Esclusione - Questione già decisa con declaratoria di incostituzionalità (sentenza n. 1060/1988) e di manifesta inammissibilità (ordinanza n. 68/1989) - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 31 agosto 1987, n. 359, art. 23, quarto comma, convertito in legge 29 ottobre 1987, n. 440).

(Cost., artt. 3, 24 e 113).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23, quarto comma, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale), convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, promosso con ordinanza emessa il 6 giugno 1988 dal Pretore di Bari nel procedimento civile vertente tra l'I.N.A.D.E.L. e Di Sabato Anna, iscritta al n. 630 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1989 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Bari, nel giudizio civile tra Di Sabato Anna e I.N.A.D.E.L., avente ad oggetto la riliquidazione della indennità premio di servizio, con ordinanza del 6 giugno 1988 (R.O. n. 630 del 1988), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, quarto comma, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, nella parte in cui esclude che le somme dovute a titolo di riliquidazione dell'indennità premio di servizio, con inclusione degli incrementi della indennità integrativa speciale maturati successivamente al 31 gennaio 1977, secondo la sentenza di questa Corte n. 236 del 1986, diano luogo a corresponsione di interessi e rivalutazione monetaria, per contrasto con gli artt. 3, 24, 113 e 77 della Costituzione;

che, ad avviso del giudice *a quo*, la norma censurata discriminerebbe irragionevolmente i crediti relativi alle somme in esame rispetto ad ogni altro tipo di credito; limiterebbe ingiustificatamente il diritto di difesa di una categoria di cittadini, precludendo loro la possibilità di ottenere qualsivoglia tipo di risarcimento per inadempimento dell'I.N.A.D.E.L., ed inoltre, riproducendo una disposizione contenuta in un testo reiteratamente presentato dal Governo alle Camere e convertito solo dopo quattro mancate conversioni, porrebbe problemi di legittimità in ordine al potere del Governo di adottare decreti a norma dell'art. 77 della Costituzione, tanto più che gli effetti prodotti dai decreti decaduti sono fatti salvi dall'art. 30 dello stesso decreto-legge n. 359 del 1987;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità o infondatezza della questione;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 1060 del 1988, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma impugnata nella parte in cui prevede la corresponsione degli interessi per il ritardo nel pagamento dell'indennità premio di servizio riliquidata nei sensi sopra indicati; mentre ha dichiarato non fondata la questione per quanto riguarda la mancata previsione della rivalutazione delle somme erogate al medesimo titolo, ed ha, altresì, dichiarato non fondata la questione, sollevata, peraltro, nei confronti dell'art. 30 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, relativa alla pretesa violazione dell'art. 77 della Costituzione;

che, successivamente, con ordinanza n. 68 del 1989, la medesima questione, sollevata con riferimento ai due primi profili, è stata dichiarata manifestamente inammissibile per il primo, essendo la norma impugnata già espunta dall'ordinamento per effetto della intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale, e manifestamente infondata quanto al secondo profilo;

che anche per il giudizio in esame va emanata la stessa declaratoria per quanto attiene ai due profili dedotti, mentre, per quanto riguarda quello concernente il contrasto con l'art. 77 della Costituzione, la relativa censura può ritenersi assorbita per effetto della decisione innanzi citata (sentenza n. 1060 del 1988);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, quarto comma, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale), convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, sollevata dal Pretore di Bari con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, nella parte in cui detta norma non prevede la corresponsione degli interessi sulle somme corrisposte per la riliquidazione dell'indennità premio di servizio, perchè già dichiarato costituzionalmente illegittimo nella stessa parte con la sentenza di questa Corte n. 1060 del 1988;

b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, quarto comma, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, nella parte in cui non prevede la rivalutazione delle somme di cui sopra, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, sollevate dal Pretore di Bari con l'ordinanza in epigrafe;

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C0566

N. 260

Ordinanza 16-18 maggio 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro - Impiego pubblico - Dipendenti locali iscritti Inadel - Somme dovute a titolo di riliquidazione della indennità premio di servizio - Rivalutazione monetaria - Questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 1060/1988) - Manifesta infondatezza - Corresponsione degli interessi - Esclusione - Questione già decisa con declaratoria di incostituzionalità (sentenza n. 1060/1988) e di manifesta inammissibilità - Manifesta inammissibilità - Detrazione dall'imponibile Irpef di somma pari alla percentuale di indennità premio di servizio corrispondente al rapporto esistente, alla data del collocamento a riposo, tra il contributo posto a carico del pubblico dipendente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale versato all'Inadel - *Jus superveniens*: legge 13 maggio 1988, n. 154, commi 3-ter e 3-quater - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

(D.-L. 31 agosto 1987, n. 359, art. 23, quarto comma, convertito in legge 29 ottobre 1987, n. 440; legge 26 settembre 1985 n. 482 artt. 2 e 4 (Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23, quarto comma, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale), convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, e degli artt. 2 e 4 della legge 26 settembre 1985, n. 482 (Modificazioni del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza dei contratti di assicurazione sulla vita), promosso con ordinanza emessa il 3 marzo 1988 dal Pretore di Genova nel procedimento civile vertente tra Ferrari Giacomo e l'I.N.A.D.E.L.; iscritta al n. 286 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 26, prima serie speciale dell'anno 1988.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 febbraio 1989 il Giudice relatore Francesco Greco.

Udito l'avv. Giuseppe La Loggia per l'I.N.A.D.E.L. e l'Avvocato dello Stato Ivo Braguglia per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che il Pretore di Genova, nel procedimento civile, promosso da Ferrari Giacomo contro l'I.N.A.D.E.L., diretto ad ottenere la rivalutazione e gli interessi sulle somme corrispostegli per indennità premio di servizio comprensiva della indennità integrativa speciale, nonché la restituzione dell'I.R.P.E.F. per la parte della indennità pari al contributo versato dallo stesso ricorrente (sentenza n. 178 del 1986), con ordinanza del 3 marzo 1988 (R.O. n. 286 del 1988), ha sollevato:

a) questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, quarto comma, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, nella parte in cui esclude che le somme corrisposte al lavoratore iscritto all'I.N.A.D.E.L. a titolo di riliquidazione della indennità premio di servizio con inclusione degli incrementi della indennità integrativa speciale maturati successivamente al 31 gennaio 1977, siano suscettibili di rivalutazione monetaria e diano luogo a interessi;

che, ad avviso del rimettente, sussisterebbe la violazione dell'art. 3 della Costituzione, per la disparità che si verifica rispetto agli altri lavoratori in genere, per i crediti dei quali è applicabile l'art. 429 del codice di procedura civile, pur essendo indubbia la natura alimentare dei crediti previdenziali, e nei confronti degli stessi lavoratori iscritti all'I.N.A.D.E.L., i quali, ricevendo in ritardo la riliquidazione della indennità premio di servizio per ragioni diverse dalla inclusione della indennità integrativa speciale, hanno diritto alla corresponsione di interessi e rivalutazione;

b) questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 53 della Costituzione, degli artt. 2 e 4 della legge 26 settembre 1985, n. 482, nella parte in cui non prevedono che dall'imponibile I.R.P.E.F. vada detratta una somma pari alla percentuale di indennità premio di servizio corrispondente al rapporto esistente, alla data del collocamento a riposo, tra il contributo posto a carico del pubblico, dicendente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale versato all'I.N.A.D.E.L.;

che, a parere del rimettente, sarebbero applicabili i principi affermati da questa Corte nella sentenza n. 178 del 1986 per la buonuscita erogata dall'E.N.P.A.S. agli statali;

che nel giudizio si è costituito l'I.N.A.D.E.L. che ha concluso, relativamente alla questione *sub a)*, per l'inammissibilità o la infondatezza;

che è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha rassegnato identiche conclusioni per la questione *sub a)* mentre, per quella *sub b)*, ha concluso per la inammissibilità;

Considerato che per la questione *sub a)* questa Corte ha (ordinanza n. 68 del 1989) già dichiarato la questione manifestamente infondata per quanto riguarda la rivalutazione monetaria e manifestamente inammissibile per il profilo degli interessi, essendo stata già dichiarata la illegittimità costituzionale della norma ora di nuovo censurata (sentenza n. 1060 del 1988):

che non vi è motivo di modificare la decisione;

che, per la questione *sub b)*, la legge 13 maggio 1988, n. 154, ai commi 3-ter e 3-quater aggiunti all'art. 4, ha regolato la materia di cui trattasi (detrazione dall'imponibile per la indennità di fine rapporto del contributo versato dal lavoratore);

che, pertanto, la rilevanza della questione va riesaminata dal giudice rimettente alla stregua delle nuove norme.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, quarto comma, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale), convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, per la parte in cui detta norma esclude la rivalutazione monetaria della somma erogata al lavoratore per indennità premio di servizio comprensiva della indennità integrativa speciale, sollevata dal Pretore di Genova, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe;

b) dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale della stessa norma, nella parte in cui esclude la corresponsione di interessi sulla somma erogata dall'I.N.A.D.E.L. al lavoratore per indennità premio di servizio comprensiva della indennità integrativa speciale, perchè già dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 1060 del 1988, sollevata dallo stesso Pretore, con l'ordinanza in epigrafe;

c) ordina la restituzione degli atti al Pretore di Genova per nuovo esame della rilevanza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge 26 settembre 1985, n. 482 (Modificazioni del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita), sollevata con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C0567

261

*Ordinanza 16-18 maggio 1989***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

Procedimento penale - Giudizio a carico di magistrati appartenenti ad uffici giudiziari della medesima sede, circoscrizione o distretto - Spostamento della competenza - Esclusione - Richiamo alla sentenza n. 232/1984 e alle ordinanze nn. 164 e 165/1987 - Discrezionalità legislativa - Manifesta inammissibilità.

(Cod. proc. pen., art. 41-bis, introdotto con la legge 22 dicembre 1980, n. 879).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis del codice di procedura penale, introdotto con la legge 22 dicembre 1980, n. 879 (Norme sulla connessione e sulla competenza nei procedimenti relativi a magistrati e nei casi di rimessione), promosso con ordinanza emessa il 5 aprile 1988 dal Pretore di Trieste nel procedimento penale a carico di Rosario Gianni, iscritta al n. 449 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Trieste, nel corso di un procedimento penale a carico del Procuratore della Repubblica presso quel Tribunale dei minorenni, con ordinanza del 5 aprile 1988 (R.O. n. 449 del 1988), ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 41-bis del codice di procedura penale, nella parte in cui — secondo la costante interpretazione rigorosamente letterale della Corte di cassazione — dispone lo spostamento di competenza solo nell'ipotesi di appartenenza del magistrato imputato od offeso dal reato all'ufficio giudiziario che sarebbe competente a decidere in primo o in secondo grado, con esclusione, quindi, delle situazioni di appartenenza ad altro ufficio giudiziario della medesima sede, o circoscrizione, o distretto;

che, secondo il giudice *a quo*, tale esclusione contrasterebbe con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, in quanto, essendo la *ratio* della norma censurata, da un lato, quella di tutelare il diritto di difesa del magistrato imputato, dall'altro quella di fornire l'immagine verso l'esterno di terzietà del giudicante, i limiti di applicazione della norma stessa appaiono irrazionalmente ristretti;

che, il Pretore si è fatto carico della sentenza n. 232 del 1984, con la quale questa Corte ha già dichiarato inammissibile la questione (prospettata, allora, con riferimento all'ipotesi di reato commesso dal pretore o vicepretore onorario — od in suo danno — allorché tale reato sia di competenza del tribunale nella cui circoscrizione si trovi il mandamento cui il magistrato appartiene);

che, peraltro, egli ha ritenuto di sottoporre alla Corte un nuovo elemento di valutazione, costituito dal nuovo codice di procedura penale — all'epoca dell'ordinanza di rimessione ancora bozza di progetto governativo —, che è nel senso (art. 11) di trasferire la competenza in relazione a tutti i procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di imputato o persona offesa dal reato solo che svolga le sue funzioni — o le svolgesse al momento del fatto — nel distretto di cui fa parte l'ufficio giudiziario cui sarebbe attribuita, secondo le regole generali, la competenza a conoscere del reato;

Considerato che, come la Corte ha già osservato nella sentenza n. 232 del 1984 e nelle successive ordinanze nn. 164 e 165 del 1987, rientra nella esclusiva competenza del legislatore stabilire se ed in quale misura i rapporti che si creano, nell'ambito della organizzazione giudiziaria, tra organi e singoli, debbano influire sulla determinazione della competenza, e quali siano le soluzioni più idonee a garantire l'indipendenza del giudizio ed il prestigio della magistratura;

che, pertanto, anche la predisposizione di una nuova norma (nella specie l'art. 11 del nuovo codice di procedura penale, approvato con d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447), che risolve in modo diverso il problema della competenza per i procedimenti riguardanti magistrati, è espressione della discrezionalità del legislatore, cui soltanto spetta la valutazione sulla opportunità di effettuare, attraverso il tempo, scelte diverse;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis del codice di procedura penale, introdotto con la legge 22 dicembre 1980, n. 879 (Norme sulla connessione e sulla competenza nei procedimenti relativi a magistrati e nei casi di rimessione), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Trieste con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 262

Ordinanza 16-18 maggio 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro - Donna lavoratrice - Pensione di vecchiaia - Ammissione alla protrazione del rapporto di lavoro - Termine per proporre l'opzione - Onere non previsto per i lavoratori uomini - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 498/1988) - Manifesta inammissibilità.

(Legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 4, primo comma).

(Cost., artt. 3, 4, 37 e 38).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro), promosso con ordinanza emessa il 28 maggio 1987 dalla Corte dei cassazione nel procedimento civile vertente tra la S.p.A. C.O.T. e Basile Rosa, iscritta al n. 637 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1988.

Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che la Corte di cassazione nel giudizio tra la S.p.A. C.O.T. e Basile Rosa, licenziata per non avere, al raggiungimento del cinquantacinquesimo anno di età, fatto opzione al fine di protrarre il rapporto di lavoro al sessantesimo anno, con ordinanza del 28 maggio 1987, pervenuta alla Corte il 19 ottobre 1988 (R.O. n. 637 del 1988), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, nella parte in cui subordina la protrazione del rapporto di lavoro, con le garanzie di stabilità previste dalla legge, per le sole donne lavoratrici, a una opzione da effettuarsi tre mesi prima della data di perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia;

che, a parere del giudice rimettente, sarebbero violati gli artt. 3 e 37 della Costituzione, per la disparità di trattamento che si verifica tra la donna e l'uomo non gravato da siffatto onere; l'art. 4 della Costituzione, per la lesione che si produce del diritto al lavoro; l'art. 38 della Costituzione, per la possibile perdita del diritto alla pensione maturabile entro i limiti della età pensionabile per l'uomo.

Considerato che questa Corte ha già dichiarato (sentenza n. 498 del 1988) la illegittimità costituzionale della norma impugnata e che, quindi, essa è stata espunta dall'ordinamento giuridico;

che, pertanto, la questione ora sollevata deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro), in riferimento agli artt. 3, 37, 4 e 38 della Costituzione, sollevata dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe, perchè già dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 498 del 1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA*Il redattore:* GRECO*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 263

Ordinanza 16-18 maggio 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Locazione - Immobili ad uso non abitativo - Compenso per avviamento - Criteri di determinazione - Questione già decisa (sentenza n. 882/1988) con declaratoria di illegittimità costituzionale - Manifesta inammissibilità.****(D.-L. 9 dicembre 1986, n. 832, art. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1987, n. 15).****(Cost., artt. 3 e 42).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832 (Misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione), convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1987, n. 15, promosso con ordinanza emessa il 22 giugno 1988 dal Pretore di Rimini nel procedimento civile vertente tra l'Associazione Moto Club di Riccione e Spurio Ragni Norma, iscritta al n. 659 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che nel giudizio civile promosso dalla Associazione Moto Club di Riccione — conduttrice di un immobile ad essa locato da Spurio Ragni Norma con contratto del 31 luglio 1969, e destinato ad attività ricreative — al fine di ottenere la determinazione del compenso per avviamento ai sensi della legge 6 febbraio 1987, n. 15, dopo la cessazione del contratto (31 luglio 1986), il Pretore di Rimini, con ordinanza del 22 giugno 1988 (R.O. n. 659 del 1988), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1987, n. 15;

che ad avviso del giudice rimettente, la norma censurata violerebbe gli artt. 3 e 42 della Costituzione in quanto:

a), stabilendo che, «nei contratti relativi ad immobili utilizzati per lo svolgimento di attività ricreative, assistenziali, culturali e scolastiche, è dovuto un compenso per avviamento pari a dodici mensilità del canone corrente di mercato», crea una disparità di trattamento nei confronti dei titolari di contratti in regime ordinario (art. 35 della legge n. 392 del 1978), ai quali alla scadenza contrattuale, non è dovuto alcun compenso;

b) sancendo che è dovuto un compenso pari a ventuno mensilità del canone corrente di mercato, o a ventiquattro mensilità del canone offerto dal terzo, o a ventiquattro del canone richiesto dal locatore, o a ventiquattro di quello offerto dal conduttore, crea una disparità di trattamento nei confronti dei titolari di contratti in regime ordinario (art. 34 della legge n. 392 del 1978), ai quali, alla scadenza contrattuale, è dovuta una indennità in ogni caso pari a diciotto mensilità dell'ultimo canone corrisposto;

c) valorizzando — secondo un criterio definito arbitrario, quello dell'*id quod plerumque accidit* — la presunzione *iuris et de iure* della perdita dell'avviamento, attribuisce una indennità anche ai conduttori che, dopo il rilascio dell'immobile, non subiscano alcuna perdita;

Considerato che, a parte la questione della efficacia retroattiva o meno della legge n. 15 del 1987 e della sua applicabilità o meno al contratto *de quo* scaduto anteriormente alla sua entrata in vigore, questa Corte ha già dichiarato (sentenza n. 882 del 1988) la illegittimità costituzionale della norma censurata nella considerazione che, per

i contratti di locazione di immobili destinati alle attività di cui agli artt. 27, primo comma, e 42 della legge n. 392 del 1978, tra cui le attività ricreative come quella svolta nell'immobile *de quo*, non spetta al conduttore alcuna indennità per la perdita di avviamento commerciale e, in reciprocità, non sussiste a carico del locatore l'obbligo di esborso di somme per incremento di valore dell'immobile;

che, quindi, va dichiarata la manifesta inammissibilità della questione sollevata essendo stata la norma, per i profili indicati, espunta dall'ordinamento;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832 (Misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione), convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1987, n. 15, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Rimini con la ordinanza in epigrafe, perché già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 832 del 1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C0570

N. 264

Ordinanza 16-18 maggio 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Mutilati ed invalidi civili - Indennità di accompagnamento - Eredi - Diritto alla percezione di quote - Criteri per il riconoscimento della prestazione - Questione già dichiarata manifestamente infondata (ordinanza n. 61/1989) - Manifesta infondatezza.

(Legge 30 marzo 1971, n. 118, art. 12, ultimo comma; legge 26 maggio 1970, n. 381, art. 7, ultimo comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 38, primo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 12, ultimo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), come autenticamente interpretato dall'art. 1, primo comma, della legge 13 dicembre 1986, n. 912 (Interpretazione autentica dell'art. 12, ultimo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, e dell'art. 7, ultimo comma, della legge 26 maggio 1970,

n. 381, in materia di quote di assegni o pensioni spettanti agli eredi di mutilati o invalidi civili e di sordomuti), promossi con ordinanze emesse il 29 febbraio 1988 (n. 4 ordinanze) e il 19 maggio 1988 (n. 2 ordinanze); dal Pretore di Modena, iscritte ai nn. 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706 e 707 del registro ordinanze 1988 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Modena, in causa tra Dondi Vanis ed altra contro il Ministero dell'Interno, diretta ad ottenere il pagamento dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, richiesto dal loro congiunto Dondi Carlo, morto prima che la Commissione sanitaria provinciale di cui agli artt. 7 e 8 della legge 30 marzo 1971, n. 118, di conversione del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, accertasse che egli era effettivamente nello stato di invalidità richiesto dalla legge, con ordinanza del 28 marzo 1988, pervenuta alla Corte il 29 ottobre 1988 (R.O. n. 699 del 1988), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, ultimo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, come autenticamente interpretato dalla legge 13 dicembre 1986, n. 912, nella parte in cui subordina il diritto degli eredi del mutilato o invalido civile di percepire quote della prestazione assistenziale maturate dal *de cuius* alla data del decesso, alla condizione che la morte sia avvenuta in epoca successiva al riconoscimento della inabilità che, secondo il giudice rimettente, risulterebbero violati:

a) l'art. 3, primo comma, della Costituzione, per la disparità di trattamento degli eredi degli aspiranti alla indennità in questione e gli eredi degli aventi diritto o degli aspiranti ad altre prestazioni previdenziali ed assistenziali;

b) l'art. 24, primo comma, della Costituzione, venendo meno la tutela giurisdizionale del diritto a supplire alla inattività degli organi amministrativi;

c) l'art. 38, primo comma, della Costituzione, venendo meno una prestazione assistenziale; che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nel giudizio in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la inammissibilità o quanto meno per la infondatezza della questione;

che lo stesso Pretore, con ordinanze del 29 febbraio 1988, pervenute alla Corte il 29 ottobre 1988, in altri procedimenti civili promossi sempre contro il Ministero dell'Interno e sempre con lo stesso oggetto di cui al precedente, rispettivamente da Ferrari Maria ed altre (R.O. n. 700 del 1988), da Portioli Pia ed altra (R.O. n. 701 del 1988), da Cocchi Antonio ed altra (R.O. n. 702 del 1988), da Miselli Giuseppe ed altra (R.O. n. 703 del 1988), e poi con ordinanze del 28 marzo 1988, pervenute alla Corte il 29 ottobre 1988, in cause promosse da Artioli Ezia ed altra (R.O. n. 704 del 1988), da Malagoli Viviani ed altre (R.O. n. 705 del 1988), e con ordinanze del 19 maggio 1988, in cause promosse da Biolchini Filiberto ed altra (R.O. n. 706 del 1988) e da Annovi Marisa (R.O. n. 707 del 1988), ha sollevato identica questione di legittimità costituzionale delle stesse norme, sempre con riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 38, primo comma, della Costituzione;

che tutti i danti causa delle parti sono deceduti prima dell'accertamento di natura costitutiva della invalidità, che è il presupposto per la concessione dell'indennità di accompagnamento (art. 1 della legge 11 febbraio 1980);

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in tutti e otto i giudizi, ha rassegnato analoghe conclusioni di inammissibilità o di infondatezza della questione;

Considerato che i nove giudizi possono essere riuniti e decisi con lo stesso provvedimento per l'evidente connessione;

che, questa Corte ha già dichiarato (ordinanza n. 61 del 1989), la questione, ora di nuovo sollevata, manifestamente infondata;

che non v'è motivo di modificare tale decisione, non essendo stati dedotti motivi nuovi e diversi;

che, pertanto, va emessa identica declaratoria;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riunisce i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 12, ultimo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), come autenticamente interpretato dall'art. 1, primo comma, della legge 13 dicembre 1986, n. 912 (Interpretazione autentica dell'art. 12, ultimo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, e dell'art. 7;

ultimo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381, in materia di quote di assegni o pensioni spettanti agli eredi di mutilati o invalidi civili e di sordomuti), in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 38, primo comma, della Costituzione, sollevata dal Pretore di Modena con le ordinanze in epigrafe (R.O. nn. 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706 e 707 del 1988);

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C0571

265

Ordinanza 16-18 maggio 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Ratei di pensione indebitamente riscossi - Recupero - Presunta irripetibilità - Impugnazione di atto regolamentare privo di forza di legge - Atto sottratto al sindacato di costituzionalità - Questione già dichiarata manifestamente inammissibile (ordinanza n. 824/1989) - Manifesta inammissibilità.

(R.D. 28 agosto 1924, n. 1422, art. 80, terzo comma).

(Cost., artt. 3 e 38).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 80, terzo comma, del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422 (Approvazione del regolamento per la esecuzione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia), promosso con ordinanza emessa il 21 ottobre 1988 dal Pretore di Ferrara nel procedimento civile vertente tra Moretti Umberto e l'I.N.P.S., iscritta al n. 743 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che nel procedimento civile promosso da Moretti Umberto nei confronti dell'I.N.P.S. per ottenere la declaratoria della insussistenza della pretesa dell'Istituto al rimborso di ratei di pensione indebitamente riscossi dal ricorrente, il Pretore di Ferrara, con ordinanza del 21 ottobre 1988 (R.O. n. 743 del 1988), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, terzo comma, del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, in quanto non esclude la ripetizione dell'indebito in tutti i casi in cui ratei di pensione non dovuti dall'I.N.P.S. siano riscossi in buona fede dai pensionati;

che, a parere del giudice rimettente, risulterebbero violati:

a) l'art. 3 della Costituzione, per la disparità di trattamento che si verifica tra i pensionati I.N.P.S. e gli ex dipendenti pubblici a favore dei quali l'art. 206 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, stabilisce la irripetibilità delle somme riscosse in buona fede in dipendenza di un provvedimento poi revocato o modificato;

b) l'art. 38, secondo comma, della Costituzione per la perdita di trattamento previdenziale destinato a soddisfare le esigenze vitali del lavoratore;

che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso per la inammissibilità della questione in quanto il regio decreto n. 1422 del 1924 è atto privo della forza di legge;

Considerato che questa Corte ritenendo (ordinanza n. 824 del 1988) che il regio decreto n. 1422 del 1924 ha natura regolamentare, come si desume anche dalla stessa intitolazione (Approvazione del regolamento per la esecuzione del regio decreto n. 3184 del 1923), e, quindi, come atto privo di forza di legge, è sottratto al sindacato di costituzionalità, ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile;

che non vi è motivo di modificare la decisione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, terzo comma, del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422 (Approvazione del regolamento per la esecuzione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, concernente provvedimenti per la assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia), in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Ferrara con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C0572

266

Ordinanza 16-18 maggio 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro - Omessa trasmissione nel termine all'ente previdenziale (I.N.P.S.) del certificato medico di malattia - Giustificato motivo - Omessa previsione - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 1143/1988) - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 30 dicembre 1979, n. 663, art. 2, convertito, con modificazioni, in legge 29 febbraio 1980, n. 33, nel testo sostituito dall'art. 15 della legge 23 aprile 1981, n. 155).

(Cost., artt. 3 e 38, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663 (Finanziamento del servizio sanitario nazionale nonché proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile) convertito, con modificazioni, in legge 29 febbraio 1980, n. 33, nel

testo sostituito dall'art. 15 della legge 23 aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica), promosso con ordinanza emessa il 7 settembre 1988 dal Tribunale di Siena nel procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S. e Conti Lorian, iscritta al n. 759 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1988.

Visto l'atto di costituzione di Conti Lorian nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1989 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che il Tribunale di Siena, con ordinanza del 7 settembre 1988 (R.O. n. 759 del 1988), nel procedimento civile tra l'I.N.P.S. e Conti Lorian, la quale aveva chiesto l'erogazione dell'indennità di malattia nonostante il ritardato invio del certificato medico, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, in legge 29 febbraio 1980, n. 33, nel testo sostituito dall'art. 15 della legge 23 aprile 1981, n. 155, nella parte in cui non consente che il lavoratore possa provare che l'omessa trasmissione entro due giorni all'I.N.P.S. del certificato di malattia sia dipesa da giustificato motivo;

che, a parere del giudice remittente, risulterebbero violati gli artt. 38, secondo comma, e 3 della Costituzione in quanto il lavoratore, anche senza sua colpa, risulterebbe privato del trattamento previdenziale spettantegli e si verificherebbe irrazionalmente una diversità di trattamento del rapporto lavoratore-I.N.P.S. e lavoratore-datore di lavoro, per il quale non incide il ritardato invio della certificazione medica;

che la parte privata, costituitasi nel giudizio, ha concluso per l'accoglimento della questione;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso, invece, per l'inammissibilità o per la infondatezza della questione.

Considerato che questa Corte ha già dichiarato (sentenza n. 1143 del 1988) la illegittimità costituzionale delle norme ora di nuovo censurate nella parte in cui non consentono al lavoratore assicurato di addurre e provare l'esistenza di un giustificato motivo del ritardato invio del certificato medico della malattia che lo ha colpito e che, quindi, le suddette norme, per i profili che interessano, sono state espunte dall'ordinamento;

che, pertanto, va dichiarata la manifesta inammissibilità della questione sollevata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 (Finanziamento del servizio sanitario nazionale nonché proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile) convertito, con modificazioni, in legge 29 febbraio 1980, n. 33, nel testo sostituito dall'art. 15 della legge 23 aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica), in riferimento agli artt. 38, secondo comma, e 3 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Siena con l'ordinanza in epigrafe, perché già dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 1143 del 1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il relatore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

n. 267

Ordinanza 16-18 maggio 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro - Impiego pubblico - Dipendenti locali iscritti Inadel - Somme dovute a titolo di riliquidazione della indennità premio di servizio - Rivalutazione monetaria - Questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 1060/1988) - Manifesta infondatezza - Corresponsione degli interessi - Esclusione - Questione già decisa con declaratoria di incostituzionalità (sentenza n. 1060/1988) e di manifesta inammissibilità (ordinanza n. 68/1989) - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 31 agosto 1987, n. 359, art. 23, quarto comma, convertito in legge 29 ottobre 1987, n. 440).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 23, quarto comma, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale), convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa l'8 aprile 1988 dalla Corte di cassazione nel procedimento civile vertente tra l'I.N.A.D.E.L. e Armenise Donata, iscritta al n. 770 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell'anno 1988;

2) ordinanza emessa il 6 aprile 1988 dal Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Vighi Maria Laura e l'I.N.A.D.E.L., iscritta al n. 781 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell'anno 1989;

3) ordinanza emessa l'11 aprile 1988 dal Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Penazzi Maria Luisa e l'I.N.A.D.E.L., iscritta al n. 782 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1989 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che la Corte di cassazione, nel procedimento civile tra l'I.N.A.D.E.L. e Armenise Donata, con ordinanza dell'8 aprile 1988 (R.O. n. 770 del 1988), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, quarto comma, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, nella parte in cui esclude che le somme dovute a titolo di riliquidazione dell'indennità premio di servizio diano luogo a corresponsione di interessi, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione;

che, ad avviso del giudice *a quo*, la norma censurata determinerebbe disparità di trattamento tra gli impiegati degli enti locali e le altre categorie di lavoratori, per i quali l'adeguamento del credito è automatico;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità della questione, essendo la norma già dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 1060 del 1988;

che il Pretore di Bologna, con due ordinanze di identico contenuto, l'una del 6 aprile 1988 (R.O. n. 781 del 1988), emessa nel procedimento civile vertente tra Vighi Maria Laura e l'I.N.A.D.E.L., e l'altra dell'11 aprile 1988 (R.O. n. 782 del 1988), emessa nel procedimento civile vertente tra Penazzi Maria Luisa e l'I.N.A.D.E.L., entrambe pervenute alla Corte il 1° dicembre 1988, ha sollevato questione di legittimità costituzionale delle stesse norme, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 36, primo comma, 113, primo e secondo comma, della Costituzione, anche per il profilo della mancata rivalutazione delle somme oltre che per quello della mancata corresponsione degli interessi, venendo meno la possibilità di difesa di un diritto, per la carenza di proporzionalità del trattamento alla quantità e qualità di lavoro e per la disparità di trattamento con gli altri lavoratori;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la inammissibilità della questione per il profilo della mancata corresponsione degli interessi, essendo stata la norma già dichiarata costituzionalmente illegittima, e per la infondatezza per l'altro profilo;

Considerato che i tre giudizi vanno riuniti e decisi con un unico provvedimento per la evidente connessione;

che questa Corte, con sentenza n. 1060 del 1988, ha dichiarato non fondata la questione per quanto riguarda la mancata previsione della rivalutazione delle somme erogate a titolo di riliquidazione dell'indennità premio di servizio, e fondata, invece, per quanto riguarda il diniego della corresponsione degli interessi, con conseguente dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma impugnata nella parte in cui non prevede la corresponsione degli interessi per il ritardo nel pagamento della detta indennità riliquidata secondo la sentenza di questa Corte n. 236 del 1986;

che, successivamente, con ordinanza n. 68 del 1989, la stessa questione è stata dichiarata manifestamente infondata per il primo profilo, e inammissibile per il secondo, essendo la norma impugnata espunta dall'ordinamento per effetto dell'intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale;

che anche per il giudizio in esame va emanata la stessa declaratoria, non essendo stati dedotti motivi nuovi tali da indurre la Corte ad una modificazione della propria decisione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riunisce i giudizi, dichiara:

a) *la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, quarto comma, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale), convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 359, per la parte in cui la norma censurata non prevede la corresponsione degli interessi sulle somme di cui sopra perché già dichiarata costituzionalmente illegittima nella stessa parte con la sentenza di questa Corte n. 1060 del 1988;*

b) *la manifesta infondatezza della questione nella parte in cui non prevede la rivalutazione delle somme corrisposte per la riliquidazione dell'indennità premio di servizio, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevate dalla Corte di cassazione e dal Pretore di Bologna con le ordinanze in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 268

Ordinanza 16-18 maggio 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Fallimento - Società - Amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori - Concordato preventivo e amministrazione controllata - Estensione delle ipotesi di reato di bancarotta - Incongruità di tale trattamento sanzionatorio - Ragionevolezza in quanto si prescinde dall'effettivo avveramento di un danno patrimoniale a carico dei creditori - Manifesta infondatezza.****(R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 236, secondo comma, n. 1).****(Cost., art. 3).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 236, secondo comma, n. 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), promosso con ordinanza emessa l'11 aprile 1988 dal Tribunale di Macerata nel procedimento penale a carico di Monti Lorenzo ed altra, iscritta al n. 560 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 44; 1^a serie speciale dell'anno 1988.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.

Ritenuto che nel corso di un giudizio penale promosso nei confronti di Lorenzo Monti e Giuliana Pasquarella, unici soci di una società in nome collettivo — per la quale era stata disposta l'amministrazione controllata, successivamente cessata ex art. 143 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) — per il concorso nel reato previsto dall'art. 236, secondo comma, n. 1, dello stesso decreto n. 267 del 1942, per aver distratto beni e somme di denaro dal patrimonio della società, il Tribunale di Macerata, con ordinanza emessa l'11 aprile 1988, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., della norma incriminatrice;

che ad avviso del giudice *a quo* la norma denunciata — che estende al concordato preventivo ed all'amministrazione controllata a carico di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società le disposizioni degli artt. 223 e 224 del regio decreto n. 267 del 1942 —, «limitatamente all'ipotesi di bancarotta patrimoniale commessa in caso di amministrazione controllata cui non abbia fatto seguito la declaratoria di stato di insolvenza», violerebbe il principio di eguaglianza in quanto, a differenza dalle fattispecie connotate da insolvenza e liquidazione concorsuale dei creditori, la previsione penale appare razionalmente incongrua e priva di ogni giustificazione plausibile, essendo definitivamente scongiurato il pregiudizio patrimoniale al bene tutelato;

che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;

Considerato che l'estensione — disposta dall'art. 236, secondo comma, n. 1, della legge fallimentare — delle ipotesi di reato degli artt. 223 e 224 ai fatti commessi anteriormente e posteriormente all'ammissione alla procedura di amministrazione controllata è preordinata alla conservazione dell'integrità del patrimonio dell'impresa, costituente la garanzia per i creditori della medesima, in vista della mera eventualità del loro non pieno soddisfacimento;

che tale essendo l'oggetto dell'incriminazione, ragionevolmente questa prescinde dall'effettivo avveramento, accertabile *ex post*, di un danno patrimoniale a carico dei creditori suddetti nel senso prospettato dall'ordinanza di rimessione;

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 236, secondo comma, n. 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) sollevata dal Tribunale di Macerata con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C0575

N. 269

Ordinanza 16-18 maggio 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Assunzioni obbligatorie - Costituzione *ex lege* del rapporto di lavoro - Obbligo di concludere il contratto da parte del datore di lavoro - Esclusione - Questione già dichiarata non fondata (ordinanza n. 872/1988) - Manifesta infondatezza.

(Legge 2 aprile 1968, n. 482, artt. 10, primo comma, e 16, quinto comma).

(Cost., artt. 2, 3, secondo comma, e 4, primo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10, primo comma, e 16, quarto comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private), promosso con ordinanza emessa il 1° marzo 1988 dal Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Naldi Alfonsino e l'Autogrill S.p.A., iscritta al n. 631 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 46, prima serie speciale dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che, nel procedimento civile vertente tra Naldi Alfonsino e Autogrill S.p.A., con ordinanza del 1° marzo 1988, pervenuta alla Corte il 19 ottobre 1988 (R.O. n. 631 del 1988), il Pretore di Bologna ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, primo comma, e 16, quarto comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, nella costante interpretazione della Corte di cassazione, che esclude la costituzione *ex lege* del rapporto di lavoro con gli invalidi ed i minorati e, conseguentemente, l'applicabilità dell'art. 2932 del codice civile;

che, a parere del rimettente, risulterebbero violati gli artt. 2, 3, secondo comma, e 4, primo comma, della Costituzione, per la inosservanza dei doveri inderogabili imposti dalla solidarietà umana, per l'impedimento del libero sviluppo della persona umana, per la creazione di una disuguaglianza sostanziale posta dalla ridotta capacità lavorativa dell'invalide e, infine, per la lesione del diritto al lavoro;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la infondatezza della questione;

Considerato che identica questione di legittimità costituzionale è stata già dichiarata manifestamente infondata (ordinanza n. 872 del 1988) e che non vi sono ragioni per una diversa decisione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, primo comma, e 16, quarto comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private), in riferimento agli artt. 2, 3, secondo comma, e 4, quarto comma, della Costituzione, sollevata dal Pretore di Bologna con la ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C0576

N. 270

Ordinanza 16-18 maggio 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Rifiuti nocivi - Eliminazione - Trasporto - Punibilità - Produttore e trasportatore - Trattamento sanzionatorio differenziato - Situazioni non omogenee - Differente disvalore sociale delle attività - Discrezionalità del legislatore - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, art. 25, in relazione all'art. 16, lett. d), e all'art. 1 stesso d.P.R. n. 915/1982).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25, primo comma, del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 (Attuazione delle direttive C.E.E. n. 75/442, relativa ai rifiuti, n. 76/403, relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e policlorotriifenili, e n. 78/319, relativa ai rifiuti tossici e nocivi), in relazione agli artt. 6, lett. d), e 1 dello stesso

d.P.R. n. 915 del 1982, promosso con ordinanza emessa il 13 aprile 1988 dal Pretore di Castelfiorentino nel procedimento penale a carico di Restivo Ignazio, iscritta al n. 640 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che nel procedimento penale a carico di Restivo Ignazio, imputato di trasporto senza autorizzazione di rifiuti speciali prodotti dalla ditta Toncelli e Castagna, con ordinanza del 13 aprile 1988 (R.O. n. 640 del 1988), il Pretore di Castelfiorentino ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, primo comma, del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, in relazione agli artt. 6, lettera d), e 1 dello stesso d.P.R. n. 915 del 1982, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, per la diversità di trattamento che, senza ragionevole e giustificato motivo, si verifica tra l'ipotesi di trasporto di rifiuti ad una discarica eseguito direttamente dal produttore (non punibile) e l'ipotesi di trasporto eseguito da un terzo;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la inammissibilità e, in subordine, per l'infondatezza della questione;

Considerato che la situazione di chi smaltisce rifiuti speciali propri e di chi professionalmente esercita l'attività di smaltimento di rifiuti speciali prodotti da terzi non sono affatto omogenee in quanto, nel primo caso, lo smaltimento di rifiuti costituisce una fase del ciclo di produzione previamente sottoposto alle procedure autorizzatorie, mentre, nel secondo caso, il terzo è incaricato da una ditta produttrice del solo trasporto;

che pertanto il loro disvalore sociale è differente;

che, comunque, spetta al legislatore l'apprezzamento di siffatto disvalore e la conseguente scelta di sanzioni penali e che essi non sono sindacabili nel giudizio di costituzionalità se non si rivelino irragionevoli, il che non è nella specie;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, primo comma, del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 (Attuazione delle direttive C.E.E. n. 75/442, relativa ai rifiuti, n. 76/403, relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e policlorotrifenili, e n. 78/319, relativa ai rifiuti tossici e nocivi), in relazione agli artt. 6, lettera d), e 1 dello stesso d.P.R. n. 915 del 1982, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Castelfiorentino, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 271

*Ordinanza 16-18 maggio 1989***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Procedimento civile - Sentenza dichiarativa della giurisdizione - Annullamento da parte della Cassazione - Rimessione della causa a sezione diversa da quella che ha pronunciato la decisione impugnata - sottrazione della causa al giudice naturale precostituito - Particolarità dei criteri designativi del giudice naturale precostituito - Individuazione dell'ufficio giudiziario nella sua unicità - Manifesta infondatezza.****(Cod. proc. civ., art. 382, primo comma).****(Cost., art. 25).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 382, primo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 13 aprile 1988 dalla Corte d'appello di Milano nel procedimento civile vertente tra la S.p.A. Star e il Ministero della Difesa Esercito, iscritta al n. 642 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 47, prima serie speciale dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che la Corte di appello di Milano, nel procedimento civile vertente tra Star S.p.A. e Ministero della Difesa Esercito, con ordinanza del 13 aprile 1988 (R.O. n. 642 del 1988), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 382, primo comma, del codice di procedura civile, interpretato nel senso che consente alla Corte di cassazione, in sede di annullamento di sentenza dichiarativa della giurisdizione, di rimettere la causa ad altra sezione dello stesso ufficio giudiziario, diversa da quella che ha pronunciato la sentenza impugnata;

che, a parere del giudice rimettente, risulterebbe violato l'art. 25 della Costituzione, in quanto la causa sarebbe sottratta al giudice naturale precostituito ed individuato nella sezione della Corte di appello che ha emanato la sentenza;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la inammissibilità o infondatezza della questione;

Considerato che il giudice naturale precostituito per legge è l'ufficio giudiziario individuabile secondo i criteri di competenza previamente stabiliti, rispetto a fattispecie astratte, dall'ordinamento processuale e che non corrono rapporti di competenza tra le varie sezioni in cui si articolano gli uffici giudiziari complessi;

che, peraltro, il principio del giudice naturale che realizza finalità di imparzialità ed indipendenza del giudice nell'esercizio della giurisdizione non è lesa allorché, dall'organo giurisdizionale competente per legge a pronunciarsi sulla giurisdizione e la cui decisione non è suscettibile di ulteriore sindacato, sia designato altro giudice, dopo che la competenza di quello originariamente indicato sia venuta meno in applicazione di norme di legge ed in contemplazione di obiettive esigenze processuali;

che, pertanto, la questione sollevata è manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 382, primo comma, del codice di procedura civile, in riferimento all'art. 25 della Costituzione, sollevata dalla Corte di appello di Milano con la ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C0578

N. 272

Ordinanza 16-18 maggio 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Successioni e donazioni - Accertamenti - Applicazione di criteri automatici di determinazione del valore degli immobili - Esclusione - *Jus superveniens*: d.-l. 14 marzo 1988, n. 70 - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

(Legge 17 dicembre 1986, n. 880, art. 11).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 17 dicembre 1986, n. 880 (Revisione delle aliquote dell'imposta sulle successioni e donazioni), promossi con due ordinanze emesse il 27 novembre 1987 dalla Commissione Tributaria di secondo grado di L'Aquila, iscritte rispettivamente ai nn. 815 e 816 del registro ordinanze 1988 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento iniziato da Carducci Elisa ed altri, avente ad oggetto l'accertamento di valore di alcuni beni caduti in successione, la Commissione Tributaria di secondo grado di L'Aquila, con ordinanza del 27 novembre 1987 (pervenuta alla Corte il 16 dicembre 1988), (R.O. n. 815 del 1988), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 17 dicembre 1986, n. 880, che esclude l'applicazione dei criteri automatici di determinazione del valore degli immobili, previsti dalla stessa legge alle successioni apertes anteriormente al 1° gennaio 1986, relativamente alle quali, alla data del 23 dicembre 1986, le relative controversie fossero ancora pendenti;

che identica questione è stata sollevata, nel procedimento instaurato da Deli Luciano ed altri, dalla Commissione Tributaria di secondo grado di L'Aquila, con ordinanza del 27 novembre 1987, pervenuta alla Corte il 16 dicembre 1988 (R.O. n. 816 del 1988);

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la restituzione degli atti alle dette Commissioni essendo sopravvenuta una nuova regolamentazione della materia;

Considerato che i due giudizi, siccome prospettano la stessa questione, vanno riuniti e decisi con un unico provvedimento;

che l'art. 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 154, ha aggiunto all'art. 11, primo comma, della legge n. 880 del 1986, il comma 1-bis, in base al quale le disposizioni previste dall'art. 8 della legge n. 880 del 1986 si applicano anche alle successioni aperte e alle donazioni poste in essere anteriormente al 1° luglio 1986 per le quali non sia ancora intervenuto il definitivo accertamento del valore imponibile;

che pertanto gli atti devono essere rimessi ai giudici *a quibus* perché riesaminino la rilevanza della questione alla stregua della nuova legge;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riunisce i ricorsi e ordina la restituzione degli atti alla Commissione Tributaria di secondo grado di L'Aquila.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C0579

N. 273

Ordinanza 16-18 maggio 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Pensioni - Indennità integrativa speciale aggiunta al trattamento pensionistico - Riduzione di un quarantesimo per ogni anno di servizio - Questione già dichiarata infondata (sentenza n. 531/1988) - Manifesta infondatezza.

(Legge 25 marzo 1983, n. 79, art. 10).

(Cost., art. 36 e 38).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 25 marzo 1983, n. 79 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 gennaio 1983 n. 17, recante misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione), promosso con ordinanza emessa il 26 febbraio 1988 dal T.A.R. della Calabria sul ricorso proposto da Maia Silvia Maria contro il Ministero della Pubblica Istruzione ed altro, iscritta al n. 784 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il T.A.R. della Calabria, con ordinanza del 26 febbraio 1988, ha sollevato, in riferimento agli artt. 36 e 38 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 10 della legge 25 marzo 1983 n. 79 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 gennaio 1983 n. 17, recante misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione), nella parte in cui la misura dell'indennità integrativa speciale da corrispondere in aggiunta alla pensione è ridotta in ragione di un quarantesimo, per ogni anno di servizio utile ai fini del trattamento di quiescenza, dell'importo dell'indennità stessa spettante al personale collocato in pensione con la massima anzianità di servizio;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 531 del 1988, ha già esaminato questione identica dichiarandone l'infondatezza;

che quindi la questione ora sollevata va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 25 marzo 1983 n. 79 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 gennaio 1983 n. 17, recante misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione), sollevata, in riferimento agli artt. 36 e 38 della Costituzione, dal T.A.R. della Calabria con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C0580

N. 274

Ordinanza 16-18 maggio 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Edilizia - Abusivismo - Demolizione del manufatto - Estinzione del reato contravvenzionale - Mancata previsione -
Questione già dichiarata infondata (sentenza n. 167/1989) - Manifesta infondatezza.**

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 22).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistica edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), promosso con ordinanza emessa l'11 ottobre 1988 dal Pretore di Riva del Garda nel procedimento penale a carico di Bailoni Ferruccio, iscritta al n. 789 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il Pretore di Riva del Garda, con ordinanza dell'11 ottobre 1988, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 22 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistica edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), nella parte in cui non prevede l'estinzione dei reati contravvenzionali in tema di abusivismo edilizio quando l'interessato abbia demolito i manufatti abusivi prima della condanna;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 167 del 1989, ha già esaminato questione identica dichiarandola infondata;

che quindi la questione ora sollevata va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistica edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Riva del Garda con l'ordinanza in epigrafe indicata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C0581

N. 275

Ordinanza 16-18 maggio 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Farmacie - Farmacie non di nuova istituzione - Gestori provvisori - Indennità di avviamento - Esclusione - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 333/1988) - Manifesta inammissibilità.

(Legge 2 aprile 1968, n. 475, art. 17).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), promosso con ordinanza emessa il 1° luglio 1987 dalla Corte d'Appello di Roma nel procedimento civile vertente tra Cavaterra Ascenzio e Moncalvo Carmen ed altro, iscritta al n. 792 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che la Corte d'Appello di Roma, con ordinanza del 1º luglio 1987, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 17 della legge 2 aprile 1968 n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), nella parte in cui non prevede anche per i gestori provvisori di farmacie non di nuova istituzione il diritto all'indennità di avviamento riconosciuto in favore dei gestori di farmacie di nuova istituzione;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 333 del 1988, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 17 «nella parte in cui non prevede anche per i gestori provvisori di farmacie non di nuova istituzione la regolamentazione dell'indennità di avviamento prevista dall'art. 110 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265»;

che quindi la questione ora sollevata va dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 2 aprile 1968 n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), già dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 333 del 1988, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte d'Appello di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il relatore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C0582

N. 276

Ordinanza 16-18 maggio 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento civile - Decreto ingiuntivo - Tardiva notifica per caso fortuito o forza maggiore - Inefficacia - Esclusione - Richiamo alle ordinanze nn. 97/1989 e 855/1988 - Ragionevolezza - Manifesta infondatezza.

(C.P.C., art. 644).

(Cost., art. 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 644 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 12 marzo 1988 dal Pretore di Militello in Val di Catania nel procedimento civile vertente tra Linguanti Salvatore e Scichili Salvatore ed altro, iscritta al n. 563 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, del quale l'attore aveva eccepito l'inefficienza per essere stato notificato oltre il quarantesimo giorno dalla pronuncia, il Pretore di Militello in Val di Catania, con ordinanza emessa il 12 marzo 1988, ha sollevato, in relazione all'art. 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 644 del codice di procedura civile, nella parte in cui non esclude l'inefficienza del decreto notificato tardivamente per caso fortuito o forza maggiore;

che il giudice *a quo* ha rilevato le seguenti circostanze: 1) il decreto è stato emesso in data 3 ottobre 1984; 2) il 21 dicembre 1984 l'Ufficio del Registro restituiva l'atto per erronea indicazione dell'ammontare della somma ingiunta, peraltro dallo stesso Pretore successivamente corretta; 3) la registrazione era avvenuta il 18 gennaio 1985 e la notifica l'11 febbraio 1985;

che secondo l'ordinanza di rimessione lo «stringato e miope disposto» della norma impugnata non consentirebbe di tener conto dei ritardi causati da fatti estranei alla volontà del creditore-opponente, comunque non ascrivibili ad una sua inerzia;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per la declaratoria d'infondatezza, preliminarmente eccependo l'inammissibilità della questione, in quanto il *dies a quo* per il computo del termine avrebbe dovuto essere costituito dalla data del provvedimento di correzione dell'errore materiale;

Considerato che tale eccezione va disattesa poiché il periodo di quaranta giorni utile per la notifica del decreto ingiuntivo decorre dalla data della pronuncia del decreto stesso né, d'altra parte, appare, nella specie, effettuata nelle forme di rito la correzione dell'importo della somma ingiunta;

che il giudizio *a quo* non è stato promosso, ex art. 188 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, per ottenere la mera declaratoria d'inefficienza del decreto, bensì ex art. 645 del codice di procedura civile, onde si è instaurato un ordinario giudizio di cognizione volto all'accertamento del diritto con conseguente esclusione del paventato *vulnus* dell'art. 24 della Costituzione;

che giova altresì ricordare come tale lesione sia stata esclusa da questa Corte *in subiecta materia*, essendosi in più occasioni ritenuto ragionevole il bilanciamento d'interessi compiuto dal legislatore tra perentorietà dei termini e salvaguardia del diritto di difesa (ordinanze n. 97 del 1989 e n. 855 del 1988);

che, in particolare, nella citata ordinanza n. 97 del 1989 è stato rilevato come le modificazioni dei termini nel procedimento monitorio — di volta in volta auspicate dai giudici rimettenti onde sanare contingenti situazioni — risultino contraddittorie «rispetto alla logica di speditezza tipica del procedimento *de quo*»;

che, pertanto, la questione è manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 644 del codice di procedura civile, sollevata, in relazione all'art. 24 della Costituzione, dal Pretore di Militello in Val di Catania con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

n. 277

Ordinanza 16-18 maggio 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Coltivatori diretti, coloni e mezzadri - Artigiani - Gestioni speciali - Pensione di reversibilità - Contitolarità di pensione d'invalidità a carico della stessa gestione speciale - Cumulo - Integrazione al minimo - Esclusione - Norme già dichiarate costituzionalmente illegittime (sentenze nn. 81/1989 e 1144/1988).

(Legge 12 agosto 1962, n. 1339, art. 1, secondo comma; legge 9 gennaio 1963, n. 9 art. 1, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani e loro familiari), e dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 20 luglio 1988 dal Pretore di Bergamo nel procedimento civile vertente tra Lazzari Margherita e l'I.N.P.S., iscritta al n. 801 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1989;

2) ordinanza emessa il 22 novembre 1988 dal Pretore di Grosseto nel procedimento civile vertente tra Agostini Loria e l'I.N.P.S., iscritta al n. 30 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di un giudizio in cui la ricorrente, titolare di pensione di invalidità erogata dal Fondo artigiani, aveva richiesto l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità che percepiva dalla medesima Gestione, il Pretore di Bergamo, con ordinanza emessa il 20 luglio 1988, ha sollevato, in relazione all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339, nella parte in cui preclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità in caso di contitolarità di pensione d'invalidità a carico della stessa Gestione speciale;

che nel corso di un procedimento del tutto analogo al precedente, ma concernente trattamenti erogati dalla Gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, il Pretore di Grosseto, con ordinanza emessa il 22 novembre 1988, ha sollevato, in relazione all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nella parte in cui preclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità per i titolari di pensione d'invalidità a carico del medesimo Fondo;

Considerato che le questioni prospettate sono identiche o sostanzialmente analoghe e pertanto possono essere riunite e decise con unico provvedimento;

che questa Corte, con sentenza n. 81 del 1989, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339 «sotto ogni profilo religioso»;

che, pertanto, la relativa questione è manifestamente inammissibile;

che, con sentenza n. 1144 del 1988, l'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, è stato dichiarato illegittimo nella parte in cui preclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla Gestione speciale per coltivatori diretti, mezzadri e coloni in caso di cumulo con pensione d'invalidità a carico del medesimo Fondo;

che di tale *ratio* è stata fatta inoltre applicazione nella citata sentenza n. 81 del 1989 con riguardo anche alla ipotesi di cumulo con pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti;

che anche la seconda questione è pertanto manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339 (*Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani e loro familiari*), nella parte in cui preclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla Gestione speciale per gli artigiani in caso di cumulo con pensione d'invalidità a carico della medesima Gestione, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 81 del 1989;

2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (*Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri*), nella parte in cui preclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla Gestione speciale per coltivatori diretti, mezzadri e coloni in caso di cumulo con pensione d'invalidità a carico del medesimo Fondo, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 1144 del 1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C0584

N. 278

Ordinanza 16-18 maggio 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Locazione - Immobili ad uso abitativo - Provvedimento di rilascio - Esecuzione - Opposizione - Sospensione della esecuzione *ex lege* - *Jus superveniens* - D.-l. 30 dicembre 1988, n. 551, art. 2, primo comma, lett. c) - Previsione di decadenza dal beneficio - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

(D.-L. 8 febbraio 1988, n. 26, artt. 1 e 4, convertito, con modificazioni, nella legge 8 aprile 1988, n. 108).

(Cost., artt. 24, primo e secondo comma, e 42, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 26 (Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative), convertito, con modificazioni, nella legge 8 aprile 1988, n. 108, promosso con ordinanza emessa il 28 luglio 1988 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Bianchi Montù Irene e Castelli Sandra, iscritta al n. 804 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che dinanzi al Pretore di Milano la locatrice di un immobile adibito ad uso abitativo aveva proposto ricorso, ex art. 610 del codice di procedura civile, deducendo che l'Ufficiale giudiziario non aveva eseguito lo sfratto per finita locazione ritenendo che la procedura dovesse essere sospesa ai sensi del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 26 (cio' malgrado la conduttrice si fosse resa morosa — successivamente alla formazione del titolo — del pagamento di tre trimestri di canone);

che la conduttrice stessa, per converso, proponeva opposizione all'esecuzione del provvedimento di rilascio deducendo l'operatività del regime di sospensione ex lege;

che nel corso di tale giudizio il Pretore sollevava, con ordinanza emessa il 28 luglio 1988, in relazione agli artt. 24, primo e secondo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto di cui agli artt. 1 e 4 del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 26, come modificato dalla legge di conversione 8 aprile 1988, n. 108;

che il giudice *a quo* rilevava come, a seguito di quest'ultimo intervento legislativo, non fosse stata riprodotta l'originaria previsione dell'eccezione alla sospensione dell'esecuzione per i casi di morosità sopravvenuta accertata con provvedimento passato in giudicato;

Considerato che l'esecuzione dello sfratto di cui al giudizio *a quo* è attualmente sospesa per effetto del sopravvenuto decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551 (applicabile nel Comune di Milano), il quale prevede (all'art. 2, primo comma, lettera c), in questa parte non modificato dalla legge di conversione 21 febbraio 1989, n. 61) la decadenza dal beneficio della sospensione dell'esecuzione in caso di inadempimento sopravvenuto alla scadenza del contratto;

che pertanto la rilevanza della questione deve essere riesaminata alla stregua della citata normativa.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Milano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C0585

N. 279

Ordinanza 16-18 maggio 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Istruzione pubblica - Incarichi e supplenze - Immissione in ruolo - Lettori in servizio nell'anno scolastico 1981-82 presso istituti e università straniere - Esclusione - Irrilevanza della norma impugnata rispetto a quella applicabile nel caso di specie - Manifesta inammissibilità.

(Legge 16 luglio 1984, n. 326, art. 3).

(Cost. art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 16 luglio 1984, n. 326 (Modifiche e integrazioni alla legge 20 maggio 1982, n. 270), promosso con ordinanza emessa il 5 febbraio 1987 dal TAR della Toscana, sul ricorso proposto da Bimbi Lidia contro il Provveditorato agli Studi di Pisa, iscritta al n. 670 del registro

ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 48 prima serie speciale dell'anno 1988;

Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, con ordinanza del 5 febbraio 1987 (pervenuta alla Corte costituzionale il 26 ottobre 1988), ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 14 luglio 1984, n. 326, nella parte in cui «esclude dalla immissione in ruolo e dalla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze annuali i lettori in servizio nell'anno scolastico 1981-1982» presso istituzioni scolastiche e universitarie straniere;

che la questione è insorta nel corso di un giudizio promosso da Laura Bimbi, lettrice presso le Università di Vienna e di Graz, per ottenere l'annullamento del provvedimento con cui il Provveditore agli Studi di Pisa l'aveva esclusa dalla graduatoria provinciale per l'insegnamento di materie letterarie nelle scuole secondarie superiori, e aveva revocato la nomina in ruolo precedentemente conferitale: provvedimento motivato in base alla norma impugnata, secondo la quale hanno titolo ad essere gradualmente immessi in ruolo, alle condizioni ivi indicate, solo i titolari nell'anno scolastico 1981-82 di supplenze annuali presso le istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, e non anche i lettori in servizio presso istituzioni straniere;

che al giudice *a quo* siffatta discriminazione sembra ingiustificata, soprattutto ricordando che nella precedente legge 25 agosto 1982, n. 604, il beneficio dell'immissione in ruolo, previsto dagli artt. 8 e 9 in favore degli insegnanti incaricati a tempo indeterminato o determinato presso istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, era esteso anche ai lettori incaricati presso istituzioni scolastiche e universitarie straniere;

che nel giudizio davanti alla Corte non si è costituita la ricorrente, nè ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri;

Considerato che dall'ordinanza di rimessione risulta che la prof. Bimbi, in possesso di abilitazione all'insegnamento, ha prestato ininterrotto servizio in qualità di lettrice presso le Università di Vienna e di Graz negli anni accademici 1978-1982;

che tali condizioni integrano i requisiti di cui all'art. 8 della legge n. 604 del 1982, onde la ricorrente ha titolo all'immissione in ruolo in base a questa legge, la cui efficacia non è soggetta a limiti temporali e quindi opera anche in favore di coloro che, avendo svolto l'incarico di lettore nei termini indicati dalla legge medesima, abbiano presentato domanda tardiva invocando ultroneamente la successiva legge n. 326 del 1984;

che, pertanto, la sollevata questione di costituzionalità dell'art. 3, secondo comma, di quest'ultima legge è irrilevante in quanto riguarda una norma diversa da quella applicabile nel caso di specie;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 16 luglio 1984, n. 326 (Modifiche e integrazioni alla legge 20 maggio 1982, n. 270), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale amministrativo regionale per la Toscana con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il relatore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 280

Ordinanza 16-18 maggio 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Esattore ed esazione delle imposte - Personale dipendente dalle esattorie siciliane conferite alla So.Ge.Si. - Conferma in servizio - Condizione di iscrizione al fondo di previdenza degli impiegati esattoriali - Criteri - Trattamento deteriore rispetto a quello del personale delle esattorie del restante territorio nazionale - Medesima questione già dichiarata manifestamente infondata - Manifesta infondatezza.

(Legge regione Sicilia 21 agosto 1984, n. 55, art. 6 primo e terzo comma).

(Statuto regione Sicilia, art. 17, lett. f).

(Cost., artt. 3 e 117).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi primo e terzo, della legge della Regione Sicilia 21 agosto 1984, n. 55 (Nuove norme per la gestione del servizio di riscossione delle imposte dirette in Sicilia), promosso con ordinanza emessa il 18 marzo 1988 dal Pretore di Trapani nel procedimento civile vertente tra Barraco Michele e la SO.GE.SI., iscritta al n. 8 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 4 prima serie speciale dell'anno 1989;

Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che nel procedimento civile promosso da Michele Barraco contro la s.p.a. SO.GE.SI., il Pretore di Trapani ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata — in riferimento all'art. 17 lett. f) dello Statuto della Regione Siciliana nonché agli artt. 3 e 117 Cost. — la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi primo e terzo, della legge regionale siciliana 21 agosto 1984 n. 55 (Nuove norme per la gestione del servizio di riscossione delle imposte dirette in Sicilia) che, nel dettare la disciplina del conferimento delle esattorie siciliane alla SO.GE.SI., ha subordinato la conferma del personale in servizio presso le singole esattorie alla condizione che lo stesso risulti iscritto, alla data del 31 dicembre 1983, al fondo di previdenza degli impiegati esattoriali ed ha determinato il trattamento economico spettante al suddetto personale «in relazione alla qualifica riconosciuta ad ogni lavoratore ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro alla data del 31 dicembre 1983»;

che, secondo il giudice rimettente, le norme censurate modificherebbero in senso deteriore per i dipendenti la disciplina contenuta nell'art. 140 del testo unico 15 maggio 1963 n. 858, dove si garantisce il mantenimento in servizio «senza soluzione di continuità» — e quindi la prosecuzione del rapporto alle condizioni esistenti — a tutto il personale che, alla scadenza o cessazione del contratto di esattoria, risulti iscritto da almeno tre mesi al fondo di previdenza degli impiegati esattoriali;

che, pertanto, le disposizioni regionali impugnate non si uniformerebbero ai principi della normativa statale in violazione dell'art. 17 lett. f) dello Statuto siciliano e dell'art. 117 Cost.;

che, infine — sempre ad avviso del giudice rimettente — le norme censurate si porrebbero in contrasto anche con l'art. 3 Cost., riservando agli impiegati delle esattorie siciliane un trattamento meno favorevole di quello riconosciuto agli impiegati delle altre esattorie nazionali;

che, nessuna delle parti del giudizio *a quo* si è costituita né ha spiegato intervento la Regione siciliana;

Considerato che la medesima questione è stata già dichiarata manifestamente infondata da questa Corte con l'ordinanza n. 811 del 1988 e che non vengono adottati profili o argomentazioni sostanzialmente diversi da quelli allora esaminati;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 14 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi primo e terzo, della legge della Regione siciliana 21 agosto 1984 n. 55, sollevata in riferimento all'art. 17 lett. f) dello Statuto della Regione siciliana ed agli artt. 117 e 3 della Costituzione dal Pretore di Trapani con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C0587

N. 281

Sentenza 16-18 maggio 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Enti locali - Commissioni comunali per i tributi locali - Nomina dei membri a cura del consiglio comunale - Riconferma - Reincarico rappresentante una significativa limitazione dell'indipendenza e dell'imparzialità del giudice speciale rispetto all'organo dell'ente - Illegittimità costituzionale parziale.

(Legge 2 luglio 1952, n. 703, art. 47, ultimo comma).

(Cost., art. 108).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 47, ultimo comma, della legge 2 luglio 1952, n. 703 (Disposizioni in materia di finanza locale), promosso con ordinanza emessa il 3 marzo 1988 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Ceschina Renzo ed altri contro il Comune di Misano Adriatico, iscritta al n. 607 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 46, prima serie speciale dell'anno 1988;

Visto l'atto di costituzione di Ceschina Riccardo ed altri;

Udito nell'udienza pubblica del 21 febbraio 1989 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso alla Commissione comunale di prima istanza per i tributi locali di Misano Adriatico, Ceschina Renzo, Mario, Riccardo e Maria impugnavano l'accertamento di aumento di valore delle aree fabbricabili da essi possedute prima del 1963;

Nel corso del giudizio i ricorrenti proponevano ricorso alla Corte di cassazione, con atto notificato il 5 marzo 1980, per regolamento preventivo di giurisdizione, affinché fosse riconosciuto il difetto di giurisdizione della suddetta Commissione, previa sottoposizione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 47,

ultimo comma, della legge 2 luglio 1952, n. 703, asseritamente in contrasto con l'art. 108 della Costituzione in quanto, sia per la modalità della nomina che per la durata dell'incarico dei componenti della Commissione medesima, sarebbe stato violato il principio di imparzialità e di indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia;

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con ordinanza del 3 marzo 1988, pervenuta a questa Corte il 13 ottobre 1988, hanno sollevato questione di legittimità costituzionale della predetta norma in riferimento all'art. 108 della Costituzione;

Hanno ritenuto che la questione era collegata alla pronuncia sulla giurisdizione con carattere di necessaria pregiudizialità logica in quanto attengono al tema della giurisdizione stessa le questioni concernenti la composizione dell'organo giudicante proposte al fine di far valere violazioni di norme organiche relative allo stato del giudice, quale è quella che richiede la sua indipendenza;

Premesso che la questione di legittimità costituzionale di norme relative alla costituzione del giudice sono rilevanti solo se sollevate prima del compimento della fase processuale che si svolge davanti al giudice della cui legittima costituzione si dubita e che, nella specie, la questione, sollevata anche davanti alla Commissione per i tributi locali, non era stata da questa deliberata, la Corte remittente ha osservato che l'interferenza con la risoluzione del problema di giurisdizione riguarda solo la norma che prevede la possibile riconferma dei membri di detta Commissione dopo il biennio (art. 47, ultimo comma, della legge n. 703 del 1952), in quanto non risulta in tal modo garantita l'indipendenza del giudice, e che l'eventuale soppressione di tale norma comporterebbe l'attribuzione della giurisdizione al medesimo organo, ma in una composizione legittima;

2. — Nel susseguente giudizio davanti a questa Corte v'è stata soltanto costituzione delle parti private le quali, riportandosi alle considerazioni svolte nell'ordinanza di rimessione, hanno insistito sull'accoglimento della questione, anche con memoria presentata nell'imminenza dell'udienza;

Considerato in diritto

1. — La Corte di cassazione dubita della legittimità costituzionale dell'art. 47, ultimo comma, della legge 2 luglio 1952, n. 703, che, prevedendo la possibilità di riconferma nell'incarico dei componenti delle Commissioni comunali di prima istanza per i tributi locali nominati dal Consiglio comunale, violerebbe l'art. 108, secondo comma, della Costituzione in quanto la sola prospettiva del reincarico basta ad escludere l'indipendenza di un giudice che deve esaminare questioni relative a tributi comunali, rispetto all'organo del Comune che lo nomina;

2. — La questione è fondata;

L'indipendenza dei membri delle suddette Commissioni è sicuramente compromessa per effetto della disposizione che prevede, al termine del biennio, la possibilità di riconferma nell'incarico, secondo il discrezionale apprezzamento del competente organo dell'amministrazione comunale. Invero, secondo quanto questa Corte ha già avuto occasione di affermare (vedi sentenze n. 49 del 1968 e, più specificamente, n. 25 del 1976), è proprio nella censurata prospettiva del reincarico che può ravvisarsi la fonte di una significativa limitazione dell'indipendenza e dell'imparzialità del giudice rispetto all'organo dell'amministrazione cui compete il potere di provvedere alla conferma;

Tale orientamento va ribadito anche nella fattispecie, con conseguente necessità di dichiarare costituzionalmente illegittima la norma impugnata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 47, ultimo comma, della legge 2 luglio 1952, n. 703 (Disposizioni in materia di finanza locale), nella parte in cui prevede che i membri della Commissione comunale per i tributi locali, nominati dal Consiglio comunale, possano essere riconfermati.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

29

Ricorso depositato in cancelleria il 3 maggio 1989
(della regione Friuli-Venezia Giulia)

Amministrazione pubblica - Regioni (nella specie: regione Friuli-Venezia Giulia ed enti da essa dipendenti) - Generico potere di «verifica della funzionalità, dell'efficienza e della produttività di tutte le strutture della p.a.», attribuito al Dipartimento della funzione pubblica - Violazione della competenza esclusiva della regione - Illegittima attribuzione ad un organo amministrativo dello Stato di un potere di controllo di merito sulle strutture regionali.

(D.-L. 24 marzo 1989, n. 102, art. 3, secondo comma).

(Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (statuto speciale Friuli-Venezia Giulia), artt. 4, n. 1 e 58).

Ricorso del presidente della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia, rappresentato e difeso dall'avv. Gaspare Pacia, con domicilio eletto presso l'ufficio di Roma della regione Friuli-Venezia Giulia, in Roma, piazza Colonna n. 335, come da mandato a margine, nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, del d.-l. 24 marzo 1989, n. 102, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 1989.

I

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 1989, è stato pubblicato il d.-l. 24 marzo 1989, n. 102, avente per titolo «Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego».

Interessa, ai fini della presente impugnativa, l'art. 3, secondo comma, che così dispone: «Nell'ambito dell'esercizio dei poteri di indirizzo e di coordinamento, previsti dall'art. 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica, può effettuare, periodicamente ed a campione, la verifica della funzionalità, dell'efficienza e della produttività di tutte le strutture della pubblica amministrazione».

Dichiaratamente, la disposizione si riferisce a «tutte le strutture della pubblica amministrazione»: quindi, anche alle strutture delle amministrazioni regionali, che costituiscono uno dei settori più importanti della «pubblica amministrazione».

Nella parte in cui il riferimento coinvolge la regione Friuli-Venezia Giulia e gli enti da essa dipendenti, la disposizione è costituzionalmente illegittima per violazione dell'art. 4, n. 1 e dell'art. 58 dello statuto speciale di autonomia l.c. 31 gennaio 1963, n. 1).

All'esposizione dei profili di illegittimità costituzionale, giova premettere un breve cenno sugli effetti che l'applicazione della norma può produrre e sull'interesse della regione all'impugnativa.

La norma prevede l'attribuzione di un indefinito potere di «verifica» ad un organo amministrativo dello Stato, il dipartimento della funzione pubblica, costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Quale che sia la sua esatta portata, è certo che il potere di «verifica» incide pesantemente sulla materia dell'ordinamento degli uffici regionali e degli enti dipendenti dalla regione, essendo esso preordinato alla espressione di un giudizio di valore sull'idoneità di codeste strutture (sotto il triplice aspetto della «funzionalità», della «efficienza» e della «produttività»). Un giudizio negativo avrebbe ripercussioni gravissime, sia sul piano amministrativo, sia sul piano politico, sia sul piano istituzionale. Si pensi alle ipotesi estreme di una crisi dell'esecutivo regionale o dello scioglimento del consiglio o della revoca della giunta quali possibili effetti di una valutazione di non idoneità, che il dipartimento della funzione pubblica ritenesse di dover esprimere sulle strutture che tali organi sono collegate.

II

Violazione dell'art. 4 n. 1 dello statuto speciale.

L'ordinamento degli uffici regionali e degli enti dipendenti dalla regione è materia di competenza esclusiva di quest'ultima.

La disposizione censurata interferisce in tale ordinamento, senza il supporto di una copertura costituzionale.

L'affermazione — contenuta nell'impugnato art. 3 del d.-l. n. 102/1989 — che il potere di «verifica» si svolge «nell'ambito dell'esercizio dei poteri di indirizzo e di coordinamento, previsti dall'art. 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93», è una precisazione ambigua che sembrerebbe rivolta a ricondurre lo speciale potere (per legittimarne l'esercizio sul piano costituzionale) nell'orbita della funzione statale di indirizzo e coordinamento delle attività delle regioni, così come tale funzione è venuta a delinearsi nella giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte (cfr. sentenze nn. 150/1982, 340/1983, 195/1986, ecc.).

Ma, in realtà, i poteri di indirizzo e coordinamento, previsti dall'art. 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, non si identificano con quelli rientranti nella suddetta funzione statale di indirizzo e coordinamento. L'art. 27 si limita, infatti, ad elencare i compiti demandati al dipartimento della funzione pubblica, comprendendovi «l'attività di indirizzo e di coordinamento generale in materia di pubblico impiego». Non v'è alcun riferimento alle attività delle regioni ed ancor meno alle attività delle regioni speciali. Si tratta, in sostanza, della enunciazione generica di una mera competenza amministrativa, assegnata ad un ufficio burocratico, non già della previsione di un potere essenzialmente di carattere politico, attribuito ad un organo di governo ed inteso ad indirizzare ed a coordinare attività regionali.

Notisi che la recente legge sulla Presidenza del Consiglio (legge 23 agosto 1988, n. 400), significativamente, include, fra i provvedimenti da sottoporre alla deliberazione del Consiglio dei Ministri «gli atti di indirizzo e di coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni»: fermo restando quant'altro occorre per rendere legittima tale deliberazione (osservanza del principio di legalità, ecc.).

Mancano, in definitiva, nella disposizione impugnata, per potervi intravedere la prefigurazione di una funzione, in senso proprio, di indirizzo e coordinamento, tutti i requisiti che sarebbero richiesti, non ultimo il genere di attività: che è costituito da controllo su comportamenti pregressi, non già da indirizzo e coordinamento di futuri comportamenti.

Merita aggiungere che la riprova della carenza del supporto di una consimile prefigurazione è data dallo stesso art. 3, dove non è contenuto alcun richiamo alla funzione statale d'indirizzo e coordinamento, ma v'è soltanto il richiamo ad una ben diversa previsione (quella del più volte citato art. 27), costituzionalmente priva di significato, che non vale a giustificare il contestato potere di «verifica», attribuito al dipartimento della funzione pubblica.

III

Violazione dell'art. 58 dello statuto speciale.

Il potere di «verifica» che l'impugnato art. 3 attribuisce al dipartimento della funzione pubblica, è nient'altro (se non si vuole indulgere agli eufemismi) che un potere di controllo.

Trattandosi di un potere di controllo, la previsione relativa è costituzionalmente illegittima per un molteplice ordine di motivi:

1) perché il titolo quinto dello statuto speciale di autonomia (art. 58) è esaustivo di ogni forma di controllo sull'amministrazione regionale;

2) perché ulteriori controlli potrebbero essere introdotti solo con legge costituzionale, posto che «le regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione (art. 115 della Costituzione);

3) perché il controllo ipotizzato è un controllo di merito sull'ordinamento delle strutture regionali, mentre il menzionato titolo quinto prevede solo un controllo di legittimità sugli atti amministrativi dell'amministrazione regionale;

4) perché il controllo sull'ordinamento degli enti dipendenti dalla regione si appartiene ad essa in via esclusiva, quale che sia la forma in cui si esprime.

Per le considerazioni suesposte, che si fa riserva di illustrare, di precisare e di integrare nel corso del giudizio,

Si chiede che l'ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, del d.-l. 24 marzo 1989, n. 102, per la parte in cui la previsione relativa sia riferibile alla regione Friuli-Venezia Giulia ed agli enti da essa dipendenti.

Trieste-Roma, addì 22 aprile 1989

Avv. Gaspare PACIA

N. 30

Ricorso depositato in cancelleria il 4 maggio 1989
(della regione Emilia-Romagna)

Previdenza - Prevista imposizione per le regioni a statuto ordinario di stipulare convenzioni ex art. 16, terzo comma, della legge n. 845/1978 - Accantonamento da parte del Ministero del tesoro, in assenza di tali convenzioni, di somme, pari all'importo dovuto per gli anni precedenti dalle singole regioni, da prelevarsi a favore degli istituti previdenziali dal fondo di cui all'art. 8 della legge n. 291/1970 - Violazione dei principi di eguaglianza e di autonomia delle regioni - Travalicamento delle competenze regionali - Illegittima sottoposizione di tali enti al controllo di un organo centrale - Illegittima reiterazione di un decreto-legge, già emesso in assenza dei presupposti costituzionali che lo giustificano e già impugnato innanzi alla Corte costituzionale - Regolamentazione retroattiva dei rapporti sorti sulla base del decreto non convertito operata dal Governo anche in violazione dei principi della sentenza n. 307/1983 - Surrettizia conversione di decreto-legge prodotta da un organo non abilitato.

(D.-L. 28 marzo 1989, n. 110, art. 6).

(Cost., artt. 5, 77, 117, 118, 119 e 125).

Ricorso per la regione Emilia-Romagna, in persona del presidente *pro-tempore* della giunta regionale Luciano Guerzoni, rappresentata e difesa per procura a margine del presente atto dall'avv. Alberto Predieri e presso il suo studio elettivamente domiciliata in Roma, via Nazionale, 230, giusta deliberazione g.r. n. 1687 del 26 aprile 1989, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri per l'annullamento dell'art. 6 del d.-l. 28 marzo 1989, n. 110.

1. — Il d.-l. n. 110/1989 reitera il d.-l. 30 dicembre 1988, n. 548, ad onta di qualsiasi monito della Corte, a testimonianza ulteriore che la costituzione materiale (intesa come formula semantica dell'eufemismo con cui si indicano le violazioni ripetute) prevale su quella formale.

La formula dell'art. 6, primo comma, del d.-l. n. 110/1989 riproduce pari pari quella dell'art. 11 del d.-l. n. 548/1988; mentre il secondo comma dell'art. 6 allunga un poco il periodo previsto nell'art. 11 predetto; così come il terzo comma dell'art. 6 del d.-l. n. 110/1989 riproduce l'art. 11 del d.-l. n. 548/1988 con poche modificazioni. Il quarto comma del d.-l. n. 110/1989, infine, riproduce l'ultimo periodo del terzo comma dell'art. 11 del d.-l. n. 548/1988.

2. — Non si può tacere che lo strumento adoperato per sottrarre illegittimamente la competenza alle regioni, cioè il d.-l. n. 110/1989, è illegittimo nella sua struttura, oltre che nel suo contenuto invasivo della sfera regionale, sotto più profili, i quali tutti concorrono a manifestare l'illegittimità e rafforzano l'illegittimità della spoliazione che la regione Emilia-Romagna denuncia alla Corte.

La illegittima normazione, infatti, è stata assunta con un decreto-legge privo dei presupposti costituzionali, secondo una deplorabile tendenza, più e più volte stigmatizzata dai Presidenti delle Camere, dalle commissioni parlamentari, a continuare nell'uso perverso del decreto-legge, privo tanto del rispetto della Costituzione e della legalità, quanto di efficacia e di efficienza.

3. — Va sottolineato che il decreto-legge è reiterato per la seconda volta, in violazione delle norme costituzionali.

La piaga dell'abuso o dell'uso disinvolto (per usare le parole di un giurista autorevole già presidente della Corte) dei decreti-legge è aggravata quando all'impiego del decreto-legge fuori dei casi straordinari previsti dalla Costituzione, si aggiunge la prassi del tutto incostituzionale delle reiterazioni a catena dello stesso decreto che, non convertito, viene ritirato e contestualmente ripresentato via via.

I decreti leggi reiterati, mai apparsi nelle prime tre legislature, comparsi con un primo caso nella quarta con il d.-l. 29 ottobre 1964, n. 1014, reiterato con il d.-l. 23 dicembre 1964, n. 1351, successivamente convertito in legge il 19 febbraio, n. 28, con quattro casi nella quinta (e tre dei quattro decreti reiterati riguardavano provvedimenti urgenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968) e cinque nella sesta, sono diventati otto nella settima, sessantanove nell'ottava, novantadue nella nona.

Un decreto-legge reiterato non è solo illegittimo: è anche una manifestazione, divenuta purtroppo istituzionale, delle istituzioni «materiali» contrarie alla Costituzione, all'unica Costituzione normativa, e di discredito del diritto e della funzione legislativa. Esso sancisce, visivamente e simbolicamente, l'inadeguatezza di un congegno che non produce diritto, cioè certezza, ma incertezza continuata, con una sovrapposizione di precetti decaduti, talvolta poi fatti rivivere in qualche modo, oppure mantenuti in vita sincronizzando decadenze e ridizioni del decreto, sempre con stravolgimento delle norme costituzionali. Alla funzione legislativa esercitata dal parlamento viene sostituita una funzione legislativa esercitata indebitamente e illegittimamente dal governo, con reiterazioni che assicurano la continuità della normativa stessa, sconvolgendo i termini di decadenza posti dall'ordinamento costituzionale.

La reiterazione del decreto-legge comporta sempre una violazione smaccata che rovescia il ruolo del governo, non più operatore, sia pur principale, nella fase dell'iniziativa, ma legislatore che aggrega la domanda e ad essa risponde con una legislazione frammentaria, confusa, episodica. La reiterazione produce, di fatto, una convalidazione dei comportamenti che la decadenza dei decreti avrebbe reso *contra legem* in quanto le disposizioni contenute nel decreto non convertito perdono di efficacia giuridica completamente, tanto da essere considerate *tamquam non esset*. Come bene è stato scritto da un autorevole presidente della Corte «i decreti-legge sono gli unici atti normativi, previsti dal nostro sistema, suscettibili di trasformarsi — nel caso non vengano tempestivamente convertiti — da fonti di diritto in fonti di illecito, lasciando del tutto privi di fondamento i rapporti instauratisi ai sensi delle loro prescrizioni. Di più: nell'ipotesi scolastica, ma non irrealizzabile, di una sentenza non più impugnabile che sia stata emessa in applicazione di un decreto legge destinato a decadere, ne deriva la possibilità che venga meno la stessa autorità della "cosa giudicata", al di fuori dei casi tassativamente previsti dalle norme processuali» (L. Paladini, Lezioni di diritto costituzionale, Padova, 1977, 165). Cfm. in giurisprudenza: «le disposizioni dei decreti-legge non convertite ovvero sostituite o modificate in senso sostanziale in sede di conversione perdono *ex tunc* la loro efficacia con la conseguente illegittimità degli atti e dei rapporti giuridici sorti in base alle norme non convertite e sostituite» (Cass., 17 febbraio 1978, n. 781, in Giust. civ., 1978, I, 869). Sul punto la Corte si è pronunciata con chiarezza: «la mancata conversione del decreto-legge produce la cessazione dei suoi effetti — per necessaria ed automatica conseguenza dell'inerzia del Parlamento — come non mai esistono quelle fonti di diritto a livello legislativo»: così le testuali espressioni della sentenza n. 307/1983 della Corte costituzionale, punto 7.

Ma tutto ciò viene nullificato dal decretatore, che continua ad applicare un qualche cosa che norma non è; che anzi, secondo la dottrina più autorevole, è solo una fonte di illecito che di fatto regola la materia, come se non esistesse l'ordine delle competenze sancito dalla costituzione; che sta in piedi perché, pur dopo ogni manifestazione di volontà del Parlamento, viene perpetuato autoriproducendosi, in violazione di norme principi.

Tutte queste violazioni e disfunzioni, che l'uso illegittimo del decreto legge fa constatare ogni giorno, vengono continuamente rilevate, nelle più autorevoli sedi dai Presidenti dei due rami del Parlamento dalla Corte dei conti, dalle commissioni, degli uffici studi, documentazione e ricerche.

4. — Ancora va detto che il decreto legge n. 110/1989 è privo di motivazione, che per questo genere di atti normativi è indispensabile. Essa sarebbe stata tanto più necessaria perché il testo della disposizione illegittima mancava nelle precedenti versioni e abbisognava, perciò, di una sua autonoma motivazione che desse ragione della esistenza di quel caso straordinario di necessità e di urgenza che l'art. 77 della Costituzione esige come presupposto per l'esercizio del potere di decretazione.

La motivazione addotta (e che è sempre la stessa in ogni decreto) è pura tautologia.

In altre parole, la motivazione della straordinaria necessità ed urgenza è data dal dire che c'è la straordinaria necessità ed urgenza. Questa è una non-motivazione o, peggio, una irrisione.

5. — La regione Emilia-Romagna deve rilevare che l'illegittimità della reiterazione è rilevante sotto il profilo della lesione delle sue competenze, perché si ha l'esercizio di un potere illegittimamente esercitato da un organo diverso da quello a cui è attribuito costituzionalmente, cioè il Parlamento, il cui atto legislativo nel sistema è posto in posizione di supremazia nei confronti degli atti legislativi regionali, se emanato nel rispetto delle competenze: mentre la formazione di un atto di altro organo, di per sé, con la sua produzione, indebita ed illegittima, invade la competenza della regione, statuendo su materie di interesse regionale, sulle quali nessuna statuizione è possibile se non nel rispetto delle competenze costituzionali (sentenze n. 154/1967 e 191/1976).

6. — Non si può tacere che è più che dubbio che nella materia di competenza regionale, in cui al legislatore statale è riservato il livello, o la submateria, dei principi, che si impongono come limite alla legislazione regionale, possano emanarsi decreti legge immediatamente operativi. Essi pretendono di abrogare, prima ancora della conversione, leggi regionali, e, per di più, leggi regionali emanate in attuazione di una norma interposta rispetto al precetto costituzionale. Se anche, però, si ammettesse questo intervento del decreto legge ad effetti necessariamente precari o intermittenti e istituzionalmente caduchi, che opera una abrogazione anch'essa precaria (o una sospensione, non prevista da alcuna norma) della legislazione regionale, il superamento dei limiti di tempo imposti dalla Costituzione ad una normazione straordinaria, basata su presupposti di straordinarietà e di urgenza, perpetuando senza fine gli effetti del decreto decaduto, urta contro norme tassative e contro i principi che connotano il sistema parlamentare e le relazioni fra regioni e Stato, fra organi costituzionali e parlamento, governo, regioni.

7. — Il decreto-legge reiterato pone norme illegittime per il loro contenuto, come meglio si vedrà, che non sono norme, a ben vedere. La reiterazione comporta che nella sostanza è sempre la stessa disposizione che viene riprodotta pari pari: ma mentre la prima aveva forza e valore di legge le altre sono disposizioni o sequenze di parole, prive di effetti normativi. La norma del primo decreto legge della catena non convertita è decaduta. «La mancata conversione del

decreto-legge produce la cessazione dei suoi effetti — per necessaria ed automatica conseguenza dell'incertezza del Parlamento — come non mai esistito quale fonte di diritto a livello legislativo»: così le testuali espressioni della sentenza n. 307/1983 della Corte costituzionale, punto 7. Ne deriva che «le disposizioni dei decreti-legge non convertite ovvero sostituite o modificate in senso sostanziale in sede di conversione perdono *ex tunc* la loro efficacia con la conseguente illegittimità degli atti e dei rapporti giuridici sorti in base alle norme non convertite e sostituite» (Cass., 17 febbraio 1978 n. 781, in Giust. civ. 1978, I, 869).

La reiterazione della identica disposizione decaduta altro non è se non una conversione sostanziale illegittima, perché pretende di avere ed ha, di fatto, gli stessi effetti che avrebbe ove la conversione non fosse stata rifiutata e avesse avuto luogo. Infatti, conversione significa dare in via definitiva forza e valore di legge a disposizione che tale forza e valore avevano in via transitoria, a tempo determinato, decorso il quale o la conversione attribuiva la forza e il valore ricordato o la disposizione perdeva ogni effetto normativo e giuridico, se non quello produttivo di illeciti.

Orbene la norma successiva al decreto decaduto che, riproducendo il testo delle sue disposizioni divenute «mai esistite», ne costituisce una reale conversione prodotta da un organo non abilitato, e cioè il governo che si sostituisce al Parlamento, solo abilitato alla conversione, è illegittima, anzi inesistente. Il governo può produrre norme con i presupposti che la costituzione circoscrive, con forza e con valore di legge nelle forme e nei modi previsti dall'art. 77, con gli effetti limitati nel tempo e condizionati alla conversione. Ma il governo non può procedere alla conversione. Che tale conversione avvenga in modo ostentato (si hanno purtroppo rischi di casi in cui il d.-l. convalida gli effetti del decreto decaduto, mentre l'art. 77 della Costituzione, ultimo comma, ultimo inciso, dice che, pur avendo il decreto non convertito perso ogni efficacia, le Camere possono con legge regolare i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto non convertito. Non è facile trovare una disposizione costituzionale di così piana lettura: per questo, però, non è neppure facile comprendere come là dove il testo della costituzione dice le Camere si possa leggere il governo, e dove il testo dice con legge si possa leggere con decreto-legge: invero la costituzione nell'art. 77, ultimo comma introduce una riserva qualificata, che non consente che essa venga coperta con un decreto-legge o legislativo, proprio perché impone in modo inequivocabile che l'atto sia formato, prodotto dalle Camere e imputato ad esse), o che tale conversione avvenga in modo coperto (come avviene nei nostri cinque casi) la sostanza non cambia. Una norma che in difetto di conversione è stata espunta (come inconsistente dall'ordinamento (salvo il salvataggio deciso del Parlamento non della norma né dell'atto ma di taluni suoi effetti fattuali) resta inesistente e improduttiva di effetti, anche se la disposizione illegittimamente viene riprodotta in un contenitore qual è il decreto-legge che potrà anche contenere norme aventi forza e valore di legge, purché nuove e non reiterate, ma che per quelle disposizioni identiche a quelle decadute (a loro volta identiche a quelle del precedente decreto e così via via percorrendo a ritroso questa genesi perversa) non è abilitato a dare ad esse forza e valore di legge.

8. — Perché non ogni atto normativo o norma di produzione governativa ha forza e valore di legge: lo hanno solo quelle norme che sono contenute in un atto-fonte e che, di per sé, possono avere forza e valore di legge. In altre parole, per una disposizione, l'essere contenuta in un contenitore o atto-fonte elencato o abilitato, qual è il decreto-legge) non comporta di per sé il costituire norma avente forza e valore di legge se mancano presupposti e condizioni che, secondo la costituzione, consentono a quella disposizione di acquistare quella forza e quel valore.

Disposizione (o struttura semantica o sequenza di parole), norma, atto o contenitore, hanno ciascuna una loro identità e diversità e un loro ruolo, interconnesso, ma non per questo confuso o intercambiabile. Sarebbe superfluo insistere su constatazioni di questo genere rese definitive dall'insegnamento di Crisafulli. Ci sia consentito solo di ricordare che proprio la materia dei decreti-legge ha dimostrato nelle controversie sulla data di entrata in vigore degli emendamenti aggiuntivi, integrativi o sostitutivi apportati al disegno di legge nel provvedimento di conversione la scissione fra disposizioni e norme e atto, con la diversa efficacia *ex nunc* ed *ex tunc* su cui la giurisprudenza si è soffermata e consolidata (e che in precedenza abbiamo ricordato).

In conclusione; non solo una disposizione può contenere più disposizioni e norme; ma un atto può contenere più norme, un atto o un insieme di disposizioni può contenere norme di effetti diversi o addirittura non norme, disposizioni insuscettibili di produrre norme.

9. — Questo è il nostro caso. Quando la disposizione ha prodotto una norma decaduta non può più produrre, perché l'atto con forza e valore di legge non può essere reiterato né la disposizione può essere utilmente inserita in un atto che non può produrre effetti normativi, perché non è più abilitata a produrre una nuova norma.

Se a quel determinato contenuto sostanziale si vuol dare forza e valore di legge, c'è un solo metodo se si vuol rimanere nella Costituzione: la presentazione di un disegno o di progetto di legge come atto di impulso di un procedimento legislativo in cui atto terminale produca l'atto e la norma legislativa, nei modi statuiti dalla legge e dai regolamenti parlamentari.

I quali — possiamo aggiungere — non consentono la riproposizione di disposizioni o strutture semantiche già inseriti in progetti presentati e non accolti se non dopo un determinato periodo.

Le ricordate norme dei regolamenti parlamentari costituiscono un parametro che testimonia l'estraneità al nostro sistema di una reiterazione.

Resta fermo peraltro che altro è la reiterazione illegittima per i regolamenti parlamentari e altro è quella illegittima per le norme costituzionali; l'illegittimità nei confronti di queste e del chiaro inequivocabile precetto dell'art. 77 e dell'interpretazione che la Corte ne ha dato, rendono superfluo passare ad esaminare se, in ipotesi, la reiterazione dei decreti decaduti urti contro le norme dei regolamenti parlamentari.

10.— Una disposizione o struttura semantica che è stata dotata di effetti normativi e ha prodotto una norma ed effetti normativi e che non li può più produrre se non viene incanalata nel procedimento legislativo ordinario, come abbia detto, non è una norma, perché, è divenuta «non esistente» e non può essere richiamata in vita.

Se il ragionamento dev'essere portato alle conseguenze estreme, l'avvocatura potrebbe dire che una invasione di competenze con una non norma è un'invasione impossibile (modellandola sul reato impossibile). Se — proseguendo nella sequenza — da questo se ne dovesse trarre la conclusione che il ricorso è inammissibile perché l'art. 6 del d.-l. n. 110/1989 è sprovvisto di forza e valore di legge, la regione dovrebbe concordare con l'Avvocatura sull'inammissibilità del suo ricorso.

Sotto questo profilo, fermo restando che la difesa delle sue competenze ha abilitato la regione ad adire la Corte per far valere il suo interesse a far dichiarare che quella pseudo-norma ha l'aspetto di disposizione normativa perché si trova scritta in un numero della *Gazzetta Ufficiale*, va sottolineato che, al di sotto dell'apparenza o della *species*, la disposizione censurata *non habet cerebrum*, avrebbe detto Fedro o non ha Nerves of Government, direbbe Karl Deutsch; non ha, diciamo conclusivamente, forza e valore di legge.

Se così non fosse, e se le norme reiterate denunziate esistessero, esse sarebbero illegittime in quanto non è consentita una reiterazione che altro non è se un artificio di basso conio per superare l'insuperabile barriera posta dal termine entro cui la conversione dev'essere approvata.

11. — Il cercare di dire che la regione non può far valere queste illegittimità perché essa può far valere solo le violazioni dell'ordine delle competenze a lei attribuite, è persuasivo. Innanzi tutto, la norma illegittima in tanto invade in quanto posta con un decreto-legge, atto che acquista effetti immediati; e contro questi effetti se vi è invasione di competenza la Regione deve difendersi, evitando la invasione, difendendo la sua sfera; cosicché se la difesa della sfera di competenza si attua facendo valere l'illegittimità costituzionale del mezzo usato, questo rientra nelle competenze e nella legittimazione regionale.

Il ricorso alla Corte è dato per evitare invasioni illegittime: se, in radice, viene fatta valere l'illegittimità non può essere applicata quella giurisprudenza che in altri casi può avere limitato il *petitum* delle regioni alle invasioni di competenza senza consentire alle regioni medesime di far valere vizi della legge o degli atti aventi forza e valore di legge di per sé; e resta sempre fondamentale la considerazione che la Corte è giudice *a quo* e come tale può essa sollevare e decidere qualunque questione di legittimità relativa all'atto che la Corte deve giudicare.

12. — Indipendentemente dai vizi ora denunciati, la norma dell'art. 6 del d.-l. n. 110/1989 «Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione di oneri sociali e sgravi contributivi al Mezzogiorno» (il solo titolo denuncia subito la violazione dell'art. 15, terzo comma, della legge n. 400/1988) introduce un meccanismo a più titoli lesivo della competenza regionale, perché impone alle regioni un comportamento, statuendo che esse debbono provvedere a stipulare convenzioni, e qualora tali convenzioni non vengano stipulate, il Ministero del tesoro disponga delle somme pari al contributo dovuto per l'anno precedente, bloccandole prima nel fondo di cui all'art. 8 della legge n. 291/1970 e pagandole poi agli istituti previdenziali.

Viene introdotto un congedo sanzionatorio ai danni delle regioni alla cui disponibilità vengono sottratte le somme ricordate anche se la convenzione non venisse stipulata per fatto o colpa degli enti previdenziali, con manifesta irragionevolezza e violazione dei principi di eguaglianza e di autonomia e delle competenze garantite dagli artt. 117 e 118.

Per di più si realizza un controllo anormale, non previsto dalla costituzione, affidandolo ad un organo centrale violando il combinato degli artt. 117, 118, 119 e 125, e violando il principio dell'autonomia posto dall'art. 119, in quanto il fondo di cui all'art. 8 della legge n. 291/1970 costituito allo scopo di dare attuazione alla norma di autonomia viene posto a disposizione del Ministro del tesoro che può disporre di somme in esso affluite, distrarle e impiegarle per pagamenti a terzi che esso decide disponendo in modo autoritativo del fondo destinato nella intenzione del legislatore a garantire l'esecuzione dell'autonomia finanziaria regionale.

13. — È prevedibile che il Presidente del Consiglio obietterà che le regioni non hanno alcuna competenza in materia, perché la «materia» della previdenza ed assistenza sociale obbligatoria (assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, contro le malattie, l'invalidità e vecchiaia, etc.) non è contemplata fra quelle demandate alla potestà legislativa concorrente delle regioni dall'art. 117 della Costituzione e perché la materia non può essere ricompresa nell'ambito della «istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica», ovvero nell'ambito dell'«artigianato» in quanto l'art. 35 del d.P.R. n. 616/1977 ha assegnato alle regioni solo «i servizi e le attività destinate alla formazione, al perfezionamento, alla riqualificazione ed all'orientamento professionale, per qualsiasi attività professionale e per qualsiasi finalità, compresa la formazione continua, permanente, ricorrente a quella conseguente a riconversione di attività produttive, ad esclusione di quelle dirette al conseguimento di un titolo di studio o diploma di istruzione secondaria superiore, universitaria o post-universitaria; la vigilanza sull'attività privata di istruzione artigiana e professionale», con un quadro confermato dalla legge-quadro in materia di formazione professionale 21 dicembre 1978, n. 845, i cui artt. 2 e 3 forniscono un quadro degli spazi di intervento riservati alle regioni, ed in cui non vi è alcun cenno alle assicurazioni sociali degli apprendisti artigiani.

Tutto ciò è non fondato e contraddetto dalla stessa legge-quadro 21 dicembre 1978, n. 845, il cui art. 16 è richiamato dal primo comma dell'art. 6 denunciato. Detto art. 16 prevede, fra le competenze proprie delle regioni per la formazione professionale, quelle relative alla formazione degli apprendisti, nel cui quadro lo stesso art. 16 prevede, a carico delle regioni, obblighi dipendenti e connessi all'esercizio dei poteri-doveri ad esse attribuiti per la formazione professionale.

Nelle competenze delle regioni si inquadrano, dunque, le previsioni legislative; e quelle competenze in materia di formazione professionale che debbono essere esercitate nell'ambito delle norme costituzionali sull'autonomia regionale poste dagli artt. 117, 118 e 119 sono invase dall'art. 6 del d.-l. n. 110/1989.

14. — Nè può sostenersi che si tratti di funzioni delegate, perché una tal delega sarebbe ravvisabile nel tezo comma dell'art. 16 della legge n. 845/1978. Il tentativo di sottrarsi al controllo della Corte non può essere spinto sino al punto di affermare che lo Stato ha delegato alle regioni la facoltà di stipulare contratti al cui pagamento deve provvedere il fondo delle regioni. Lo Stato, in altre parole, delgherebbe le regioni a pagare con i loro fondi.

15. — L'art. 6 nel terzo comma, come già l'art. 11 del d.-l. n. 548/1988, introduce un controllo anormale che viola l'art. 125 della Costituzione.

Dire che si tratta di controllo sostitutivo in materia delegata, innanzi tutto urta contro la considerazione che non v'è nessuna delega; ma, comunque, urta contro gli insegnamenti della Corte sanciti dalla sentenza n. 177/1988. Il potere sostitutivo può essere esercitato solo dal governo nello specifico senso dell'art. 92 della Costituzione con le garanzie sostanziali e procedurali, comprese l'esigenza del rispetto della regola di proporzionalità e con esclusione di attribuzione di controllo ad un organo che, sempre per insegnamento della Corte costituzionale, non si identifica in nessuno degli organi che l'art. 92 comprende nel concetto di governo.

La Corte ha statuito «che forme di controllo sostitutivo siano imputabili dalla legge soltanto ad organi che per poter legittimamente adottare indirizzi od esercitare controlli nei confronti dell'amministrazione regionale e della relativa istanza di vertice (la giunta) non possono essere che organi di governo».

«È solo su questo piano, infatti che operano organi in grado di vigilare sull'unitarietà e sul buon andamento della complessiva amministrazione pubblica e che possono intervenire nei confronti di autonomie costituzionalmente tutelate con poteri così penetranti come quelli sostitutivi nel rispetto delle garanzie fondamentali proprie del nostro sistema costituzionale, prima fra tutte quella di doverne rispondere al parlamento nazionale».

16. — L'art. 6 prevede invece che «il Ministero del tesoro provvede ad accantonare, a valere sulle erogazioni spettanti alle regioni per gli anni 1989 e successivi, ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, importi annuali corrispondenti a quelli dovuti in forza del secondo comma. Le somme accantonate vengono calcolate sulla base dei crediti comunicati al Ministero del tesoro, entro il 31 luglio 1989, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e vengono corrisposte agli istituti assicuratori entro il termine di ogni esercizio».

«Fino all'intervenuta stipula delle convenzioni, i contributi dovuti da ogni regione per gli anni 1989 e successivi verranno trattenuti sulle quote spettanti a titolo di ripartizione del fondo comune sulla base dei crediti annualmente comunicati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai fini della successiva erogazione a favore degli istituti assicuratori». Si tratta di un controllo sostitutivo affidato ad un solo Ministro, che agisce *inaudita altera parte* corrispondendo direttamente con un altro Ministro e sostituendosi nella erogazione a terzi soggetti privati in violazione dei principi di autonomia contrattuale riconosciuti dall'art. 41 della Costituzione ad ogni soggetto pubblico o privato, e

che a maggior ragione debbono essere garantiti alle regioni a norma degli artt. 5, 117, 118 e 119 della Costituzione. Queste invece, da organi costituzionali vengono ridotte al rango di incapaci i cui atti e rapporti vengono sostituiti da interventi di organi statali.

P. Q. M.

Si conclude chiedendo che la Corte costituzionale dichiari l'illegittimità dell'art. 6 del d.-l. n. 110/1989 per violazione degli artt. 5, 77, 117, 118, 119 e 125 della Costituzione.

Roma, addì 26 aprile 1989

(Seguono le firme)

89C0533

N. 31

*Ricorso depositato in cancelleria il 6 maggio 1989
(della regione Piemonte)*

Previdenza - Prevista imposizione per le regioni a statuto ordinario di stipulare convenzioni ex art. 16, terzo comma, della legge n. 845/1978 con istituti previdenziali - Autoritativa determinazione del contenuto di tali convenzioni, effettuata con d.-l., secondo le pretese degli enti assicurativi in danno della regione - Indebito accollo di oneri assicurativi e previdenziali senza corrispettivo trasferimento di fondi - Omesso coordinamento della finanza statale con quella regionale - Illegittima lesione dell'autonomia e delle competenze regionali - Abuso di uno strumento normativo (d.-l.) in assenza dei presupposti costituzionali che lo giustificano ed in contrasto con l'art. 15 della legge n. 400/88 - In subordine: illegittima interferenza nelle funzioni dell'autorità giudiziaria - Compressione del diritto alla tutela giudiziaria spettante alle regioni - Richiesta di ordinanza istruttoria.

(D.-L. 28 marzo 1989, n. 110, art. 6).

(Cost., artt. 77, 81, 117, 118, 119, anche in relazione all'art. 15 della legge n. 400/1988; in subordine: Cost., artt. 24, 101 e 113).

Ricorso della regione Piemonte, in persona del presidente della giunta regionale *pro-tempore* Vittorio Beltrami, autorizzato con delibera n. 172/28324 del 26 aprile 1989, rappresentato e difeso dagli avvocati prof. Valerio Onida e Gualtiero Rueca, e presso quest'ultimo elettivamente domiciliato in Roma, largo della Gancia, 1, come da procura speciale a rogito notar Morone di Torino, in data 26 aprile 1989, rep. n. 7451, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore*, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 6 del d.-l. 28 marzo 1989, n. 110, recante «Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno»;

FATTO

La legge 19 gennaio 1955, n. 25, recante «Disciplina dell'apprendistato», prevede per gli apprendisti, all'art. 21, l'assistenza sociale obbligatoria per gli infortuni sul lavoro, le malattie, l'invalidità e vecchiaia, la TBC.

I contributi dovuti per tali assicurazioni dovevano essere versati (art. 22) tramite acquisto di un'apposita marca settimanale.

Al pagamento dei contributi in favore degli apprendisti artigiani provvedeva «senza onere e formalità alcuna per gli imprenditori», il Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori (F.A.P.L.), istituito dall'art. 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264 (art. 28); l'erogazione delle somme avveniva con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, secondo contratti da stipularsi tra il Fondo e gli istituti previdenziali.

Nel quadro della riforma della formazione professionale, attuata con la legge 21 dicembre 1978, n. 845, e della attribuzione alle regioni di competenze legislative e amministrative nella materia, l'art. 16 della stessa legge n. 845/1978 stabilì che «la regione, per i fini di cui all'art. 21 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, stipulano con gli istituti assicuratori convenzioni per il pagamento, a valere sui fondi di cui all'art. 22, primo comma» della medesima legge «delle somme occorrenti per le assicurazioni in favore degli apprendisti artigiani».

A sua volta l'art. 22 della legge n. 845/1978 prevede che le attività promosse dalle regioni sono finanziate «nell'ambito del fondo comune di cui all'art. 8, della legge 16 maggio 1979, n. 281», al quale sono conferiti gli stanziamenti statali già attinenti alle attività trasferite nonché la disponibilità del F.A.P.L. per l'anno 1979.

Nella stessa legge si prevede la soppressione del Fondo addestramento professionale lavoratori, la soppressione di tutti i contributi a carico di enti diversi previsti a favore del F.A.P.L. (art. 23), e l'abrogazione degli artt. 20 e 28 della legge n. 25/1955 (art. 16, ultimo comma).

L'onere per il pagamento dei contributi a carico della regione scatta dunque, secondo il chiaro tenore dell'art. 16, solo con la stipulazione delle convenzioni, in base e nei limiti delle stesse. A tali convenzioni tra regioni e istituti assicurativi non si è finora potuti addivvenire sia per le pretese eccessive degli enti assicurativi (le stesse cifre sugli apprendisti artigiani fornite dall'I.N.P.S. non sono mai state univoche, essendosi talvolta scambiato il numero degli apprendisti artigiani con quello — chiaramente maggiore — di tutti gli apprendisti), sia per la sordità del Governo di fronte all'esigenza di trovare soluzioni ragionevoli alla vicenda.

Le ragionevoli richieste regionali sono così sintetizzabili:

- a) una convenzione-tipo valida per tutte le regioni; da determinarsi negli stessi termini in cui vigeva il rapporto tra enti e Stato;
- b) un criterio, riconosciuto valido da tutte le parti, di certezza statistica sul numero degli apprendisti artigiani;
- c) una definizione univoca delle tariffe;
- d) procedure atte a garantire una semplificazione dei sistemi di conteggio.

Tali richieste non sono mai state ascoltate, e si è lasciato che il problema diventasse incandescente, specie tenendo conto che il fondo comune regionale, in cui confluirono le disponibilità del F.A.P.L. per il 1979, è andato col tempo decurtato in termini nominali (art. 2 primo comma del d.l. n. 677/1981), e che quindi le risorse a disposizione della regione sono andate in sostanza diminuendo nel tempo.

Per tutta risposta il Governo ha iniziato ad utilizzare l'arma impropria della decretazione di urgenza: dopo un primo tentativo effettuato con il d.l. 20 novembre 1985, n. 649 (art. 3), il Governo è tornato alla carica con il «decreto» del 31 dicembre 1988 (art. 11), e infine, adesso — nonostante le contestazioni regionali — con il d.l. impugnato, il cui art. 6 recita:

«1. — Le regioni a statuto ordinario comunicano, entro il mese di giugno 1989, ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro la stipula delle convenzioni di cui all'art. 16, terzo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

2. — Le convenzioni di cui al comma 1 stabiliscono anche il pagamento in cinque annualità costanti dei contributi per gli anni 1988 e precedenti, senza gravami di interessi ed oneri accessori per i contributi e la rateizzazione. Il limite massimo di dette annualità è fissato, per ogni regione e per ciascuno degli anni interessati alla rateizzazione, al 4% della quota del fondo comune ad essa spettante, ai sensi dell'art. 1 della legge 1º febbraio 1989, n. 40, al netto delle somme di cui all'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, a carico delle singole regioni. In ogni caso di insufficienza della rateizzazione rispetto ai contributi dovuti, il numero di annualità è, con i suddetti criteri, automaticamente aumentato.

3. — In mancanza della stipula delle convenzioni il Ministero del tesoro provvede ad accantonare, a valere sulle erogazioni spettanti alle regioni per gli anni 1989 e successivi, ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, importi annuali corrispondenti a quelli dovuti in forza del comma secondo. Le somme accantonate vengono calcolate sulla base dei crediti comunicati al Ministero del tesoro, entro il 31 luglio 1989, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e vengono corrisposte agli istituti assicuratori entro il termine di ogni esercizio.

4. — Fino all'intervenuta stipula delle convenzioni, i contributi dovuti da ogni regione per gli anni 1989 e successivi verranno trattenuti sulle quote spettanti a titolo di ripartizione del fondo comune sulle base dei crediti annualmente comunicati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai fini della successiva erogazione a favore degli istituti assicuratori».

Così facendo, il Governo ha inopinatamente abbracciato le tesi degli istituti assicuratori, facendo proprie incondizionatamente le pretese da essi sostenute circa l'and ed il quantum delle somme richieste alle regioni, e scaricando su queste ultime oneri insopportabili (ad esempio per la Lombardia si parla di oltre 150 miliardi, per le Marche di oltre 30 miliardi), a cui non corrisponde nessun contributo statale, e per di più oneri attinenti a materia (la previdenza sociale) in cui non vi è nessuna competenza regionale; anticipando altresì e anzi sostituendo con il decreto-legge le soluzioni giudiziarie che l'I.N.P.S. e l'I.N.A.I.L. avevano più volte prospettato di voler promuovere.

L'art. 6 del d.l. n. 110/1989 è peraltro gravemente illegittimo e lesivo dell'autonomia regionale per le seguenti ragioni:

DIRITTO

1. - *Violazione dell'art. 77 della Costituzione.*

Come si è ricordato, la vicenda relativa ai contributi assicurativi per gli apprendisti artigiani si trascina dal 1979: già si era tentato di intervenire nel dicembre 1988; l'urgenza dell'intervento normativo è dunque totalmente assente, e difettano i presupposti costituzionali per il ricorso al decreto-legge.

Di fronte al problema dell'*an* e del *quantum* dei contributi per gli apprendisti artigiani, sarebbe stato a dir poco ben più corretto che l'intervento seguisse l'ordinario procedimento legislativo, nell'ambito del quale, fra l'altro, le regioni potessero esporre compiutamente le proprie ragioni.

Sotto altro profilo, non si può non sottolineare come il d.-l. impugnato difetti, in contrasto con l'art. 15 della legge n. 400/1988 e quindi con l'art. 77 della Costituzione, di un contenuto specifico, omogeneo, e corrispondente al titolo.

Queste violazioni dell'art. 77, come risulterà anche da quanto si esporrà in seguito, si riverberano immediatamente in una lesione delle competenze regionali.

2. *Violazione degli artt. 117 e 119 della Costituzione.*

L'art. 6 del d.-l. n. 110/1989 accolla alle regioni oneri previdenziali ed assicurativi la cui corresponsione le regioni stesse hanno sempre contestato, non corrispondendo tale obbligo ad alcuna competenza regionale in materia, e traducendosi in una fiscalizzazione di oneri sociali operata in danno delle finanze regionali, con palese violazione degli artt. 117 e 119 della Costituzione.

Alle regioni infatti non spetta alcuna competenza in materia previdenziale e tanto meno spettano competenze in ordine alla fissazione della misura dei contributi, che rimane affidata, ai sensi della legge n. 100/1975, a decreti del Ministro del lavoro: ora, la fiscalizzazione degli oneri sociali per gli apprendisti artigiani è sicuramente misura legittima e ammissibile, ma deve essere sopportata dalla collettività generale e comunque dal soggetto in grado di manovrare le misure degli oneri, non certo dalle regioni che hanno solo limitate competenze in materia di finanza, e nessuna in materia previdenziale.

3. - *Violazione degli artt. 81, quarto comma, e 119 della Costituzione.*

La giurisprudenza della Corte costituzionale ha sempre ritenuto che l'art. 81, quarto comma, trovi applicazione anche per le leggi che pongono nuove spese a carico di enti pubblici diversi dallo Stato, e in particolare delle regioni: una legge non può accollare nuovi oneri alle regioni, senza fornire ad esse gli strumenti finanziari per farvi fronte.

Ciò invece è quanto succede con il d.-l. n. 110/1989, che accolla *ex lege* alle finanze regionali contributi assicurativi e previdenziali, il cui pagamento — comunque contestato nell'*an* e nel *quantum* — avrebbe dovuto essere disciplinato da apposite convenzioni (si noti che ciò avrebbe consentito fra l'altro alle regioni di poter quantificare e programmare il numero delle persone interessate e le modalità di erogazione delle somme).

Da una situazione in cui l'obbligo del versamento e la sua misura dipendevano dalla stipula di apposite convenzioni tra regioni ed enti assicuratori, e quindi dalla libera volontà contrattuale delle parti, si pretende di passare ad una imposizione *ex lege* dell'obbligo di pagamento, in misura unilateralmente determinata dagli istituti assicuratori, addebitando direttamente alle regioni le quote comunicate dal Ministero del lavoro.

A tale obbligo di pagamento, precedentemente non esistente, sia perché contestato nell'*an* e nel *quantum*, sia perché derivante eventualmente solo dalle convenzioni, non fa riscontro alcuna corresponsione di mezzi da parte dello Stato: alle regioni viene imposto, per un numero di anni indeterminato, di rinunciare al 4% della propria quota del fondo comune per coprire l'onere dei contributi presuntivamente dovuti per gli anni passati, oltre che ad una ulteriore quota percentuale del fondo, totalmente sconosciuta perché l'I.N.P.S. e l'I.N.A.I.L. non sono in grado di calcolarla, per i contributi futuri.

La disposizione così consegnata comporta per la regione un onere cospicuo e non esattamente quantificabile (se non a posteriori), di fronte al quale non sussiste un adeguato trasferimento di risorse per il passato, né una garanzia di accrescimento del fondo comune per gli esercizi futuri.

In ogni caso, sarebbe stato corretto, quanto meno, prima determinare l'entità dell'onere addossato alla regione e confrontarlo con le somme trasferite dallo Stato per la formazione professionale.

È vero che, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 845/1978, al fondo comune fu conferito «l'importo corrispondente alla disponibilità del fondo addestramento professionale lavoratori per l'anno 1979»: ma tale somma già nel 1979 era assolutamente insufficiente a coprire i contributi che ogni regione avrebbe dovuto pagare, e inoltre — soppresso il fondo e soppressi i contributi a favore di esso — non è stata in seguito accresciuta.

Su questo punto fondamentale della controversia, sulla congruità, cioè, delle risorse assegnate alle regioni e con le quali esse dovrebbero far fronte ai pagamenti dei contributi per gli apprendisti artigiani, ben potrebbe la Corte, se del caso, utilizzare lo strumento dell'ordinanza istruttoria, al fine di ottenere dalle competenti amministrazioni statali e regionali dati certi e attendibili su cui fondare le successive valutazioni.

È comunque certo, come si è accennato, che l'entità delle somme confluite nel fondo a seguito della soppressione del F.A.P.L. non è mai stata rivalutata dopo il 1979.

Ciò è tanto più grave se si tiene conto che è il Ministro del lavoro a determinare, con proprio decreto, l'entità dei contributi (che sono aumentati da L. 920 nel 1976 a L. 2.846 nel 1986): il Ministro può quindi rincarare annualmente le spese considerate obbligatorie per le regioni, ma lo Stato non provvede ad aumentare le risorse trasferite!

Ciò che stupisce, poi, è che il Governo abbia sposato in pieno il punto di vista degli enti assicuratori: di fronte alla contestazione regionale sull'an e soprattutto sul *quantum* del dovuto, lo Stato ha deciso che le somme dovute dalle regioni sono «calcolate sulla base dei crediti comunicati al Ministero del tesoro, entro il 31 luglio 1989, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale...»!

Si tratta di una tecnica singolare: contestandosi un credito, nella sua esistenza e nella sua quantità, invece che perseguire le normali vie giudiziarie, si è ritenuto miglior partito (più rapido e più sicuro) quello di ottenenere dal Governo un decreto-legge col quale si impone che le somme contestate siano in via autoritativa trattenute nella misura vantata dal presunto creditore, sulle somme spettanti al presunto debitore.

Evidente è la violazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione: ma questo modo di agire, che accolla alle regioni il carico contributivo, si concreta anche una violazione dell'art. 119 della Costituzione che impone alla legge di coordinare la finanza regionale con quella statale.

4. *Violazione degli artt. 24, 101 e 113 della Costituzione.*

Come si è accennato, la disposizione impugnata viene in sostanza a regolare autoritativamente un rapporto fra regioni e istituti assicurativi, definendone il contenuto in conformità alle pretese di questi ultimi e a danno delle regioni.

Ora, se si riconosce — come deve riconoscersi — che l'obbligo corrispondente alle somme che oggi si vorrebbero trattenere alle regioni in precedenza non sussisteva, almeno nella misura oggi imposta, è inevitabile constatare la violazione degli artt. 81, quarto comma, e 119 della Costituzione.

Ma se, in denegata ipotesi, dovesse ritenersi che tale obbligo, benché contestato, già sussistesse, egualmente la disposizione impugnata sarebbe illegittima, in quanto essa avrebbe la portata e l'effetto di sostituire unilateralmente e autoritativamente una determinazione legislativa ad un accertamento, effettuato nella competente sede giurisdizionale e sulla base di una corretta ricognizione dei presupposti, dell'esistenza e dell'entità del presunto obbligo.

In tal modo l'art. 6 del d.-l. n. 110/1989 verrebbe a violare palesemente gli artt. 24, 101, e 113 della Costituzione, traducendosi in una indebita interferenza nella funzioni dell'autorità giudiziaria nonché in una illegittima compressione del diritto, spettante alle regioni, alla tutela giudiziaria nei confronti delle pretese degli istituti assicurativi.

P. Q. M.

La regione Piemonte chiede che l'ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 del d.-l. 28 marzo 1989, n. 110, in riferimento agli artt. 77, 81, 117, 118 e 119 della Costituzione, e anche in relazione all'art. 15 della legge n. 400/1986, nonché, in subordine, in riferimento agli artt. 24, 101 e 113 della Costituzione.

Milano, addì 26 aprile 1989

Avv. prof. Valerio ONIDA

N. 32

*Ricorso depositato in cancelleria il 6 maggio 1989
(della regione Lombardia)*

Previdenza - Prevista imposizione per le regioni a statuto ordinario di stipulare convenzioni ex art. 16, terzo comma, della legge n. 845/1978 con istituti previdenziali - Autoritativa determinazione del contenuto di tali convenzioni, effettuata con d.l., secondo le pretese degli enti assicurativi in danno della regione - Indebito accollo di oneri assicurativi e previdenziali senza corrispettivo trasferimento di fondi - Omesso coordinamento della finanza statale con quella regionale - Illegittima lesione dell'autonomia e delle competenze regionali - Abuso di uno strumento normativo (d.l.) in assenza dei presupposti costituzionali che lo giustificano ed in contrasto con l'art. 15 della legge n. 400/88 - In subordine: illegittima interferenza nelle funzioni dell'autorità giudiziaria - Compressione del diritto alla tutela giudiziaria spettante alle regioni - Richiesta di ordinanza istruttoria.

(D.-L. 28 marzo 1989, n. 110, art. 6).

(Cost., artt. 77, 81, 117, 118, 119, anche in relazione all'art. 15 della legge n. 400/1988; in subordine: Cost., artt. 24, 101 e 113).

Ricorso della regione Lombardia, in persona del presidente della giunta regionale *pro-tempore* ing. Giuseppe Giovenzana, autorizzato con delibera n. 42024 del 20 aprile 1989, rappresentato e difeso da delega in margine al presente atto dagli avv.ti prof. Valerio Onida e Gualtiero Rueca, e presso quest'ultimo elettivamente domiciliato in Roma, largo della Gancia, 1, contro il presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore*, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto-legge 28 marzo 1989, n. 110, recante «Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno»;

FATTO

Il seguito del testo del ricorso è perfettamente uguale a quello del ricorso pubblicato in precedenza (Reg. n. 31/1989).

89C0535

GIUSEPPE MARZIALE, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.